



S O M M A R I O

L'EDITORIALE

Cittadella della Giustizia e intese riservate 2
di Isidoro Barbagallo, con lettera di Maurizio Magnano di San Lio

LA RIFORMA FORENSE

Una legge baluardo 5
di Andrea Mascherin

L'ORDINE ED IL "PALAZZO"

Apertura anno giudiziario 2013: il discorso 8
del Presidente del T.A.R., Biagio Campanella

Il pensiero dell'Avvocatura catanese all'inaugurazione 9
del T.A.R. Sicilia, Sez. Catania *di Alberto Giaconia*

Strumenti deflattivi del contenzioso: 11
legittimità costituzionale e compatibilità
con la Conv. europea in materia *di Andrea Scuderi*

Procura della Repubblica: il bilancio di un anno 13
di Fabio Cantarella

La Commissione per le problematiche dei 16
giovani avvocati: finalità e iniziative *di Elisa Lazzaro*

L'ATTIVITÀ CONGRESSUALE

Bari: le importanti decisioni sulla riforma forense 17
di Isidoro Barbagallo

Fuoco della passione e bagliore infinito della 21
speranza per la nostra professione intellettuale
di Denise Caruso

CASSA FORENSE

Come computare la continuità dell'esercizio 22
professionale *di Giuseppe La Rosa Monaco*

PROCESSO E TELEMATICA

Dall'anno prossimo il deposito degli atti solo 23
per via telematica *di Antonino Guido Distefano*

CAMERA CIVILE

Procedure esecutive immobiliari: prassi 25
applicative e questioni controverse ricorrenti
di Marco Tortorici e Giovanni Fichera

MEDIAZIONE CIVILE

Brevi note sulla nuova disciplina della mediazione 27
obbligatoria *di Marco Tortorici e Alberto Giaconia*

DIRITTO COSTITUZIONALE

Unificazione dello *status filiationis* e orientamenti 28
della giurisprudenza costituzionale *di Giuseppe Chiara*

DIRITTO CIVILE

La riforma del condominio 34
di Sergio Pizzuto

La mediazione familiare 38
di Marinella Cassaniti e Laura Gargano

Il Tribunale delle imprese di Catania: specializzazione 44
e celerità *di Alberto Giaconia e Martina Scaletta*

Trasporto *contra legem*: art. 1227 c.c. 46
e risarcibilità esclusa *di Valeria Paterno*

Gli accordi prematrimoniali nell'ordinamento 48
giuridico italiano *di Antonello Guido*

DIRITTO PENALE

Emergenza carcere, il suicidio di una civiltà 50
di Luca Mirone

Osservazioni sulla mancata notifica a mezzo 52
posta al domicilio eletto dell'imputato assistito
d'ufficio *di Giuseppe Musumeci*

Stalking condominiale: riconoscimento 54
giuridico e tutela cautelare *di Carmelo Minnella*

PROCESSO AMMINISTRATIVO

L'azione di condanna *ex art. 30* del Codice 59
del Processo Amministrativo *di Giovanni Mandolfo*

DEONTOLOGIA

«Galateo Forense» e rapporti tra i colleghi 61
di Isidoro Barbagallo

BIODIRITTO

Diritto alla vita e tutela del concepito 62
di Giovanni Di Rosa

PROFESSIONE FORENSE

La riforma forense: l'impegno dell'Ordine 64
Avvocati di Catania

I cinquant'anni della professione di Avvocato 65
di Sebastiano Attardi

STORIA DEL DIRITTO

Avvocati e procuratori o «causidici»: le professioni 66
forensi nell'Italia preunitaria *di Isidoro Barbagallo*

ASSOCIAZIONI FORENSI

Orgogliosi di essere Avvocati Cristiani 69
di Nunzio Andrea Russo

R.C.A. e rapporti Stampa-Avvocatura i primi 70
temi trattati da *Ad Maiora* *di Giusy Leonardi*

Documento delle Associazioni Forensi di Acireale, 72
Adrano, Belpasso, Bronte, Giarre, Mascali e
Paternò: Non chiudeteci le Sezioni Staccate!
di Salvatore Asero Milazzo

Giarre: si salverà almeno il giudice di pace? 75
di Mario Vitale

«Cammino»: inaugurata la sede territoriale 76
di Catania *di Maria Elena Parisi*

RICORDI

Per Alfio Finocchiaro 78
di Enzo Mellia

Ricordo dell'avvocato Saro Branca 78
di Enzo Mellia

MASSIMARIO CATANESE

Giurisprudenza penale etnea a cura di Fabrizio Seminara 79

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Il commento alle ultime 80
modifiche sul cd. «decreto del fare»

VITA FORENSE

PERIODICO DELL'ORDINE FORENSE DI CATANIA

PALAZZO DI GIUSTIZIA - PIAZZA GIOVANNI VERGA

Sito Web: www.ordineavvocati.ct.it - E-mail: segreteria@ordineavvocati.ct.it

SOCIO FONDATORE ASTAF

GENNAIO-LUGLIO 2013 - N. 1 - Tiratura di stampa: 6.000 copie

Autorizzazione Tribunale di Catania n. 299 del 20-6-1964

Direttore Responsabile: **Isidoro Barbagallo**

Coordinatori del Comitato di Redazione: **Diego Geraci, Alberto Giaconia, Marco Tortorici**

Comitato di Redazione: **Fabio Cantarella, Alessia Dell'Ombra,
Carlo Grassi Bertazzi, Giuseppe Musumeci**

Stampa: **Arti Grafiche Strano srl** - Via Tagliamento, 19 - Catania

Tel. 095 538714 (fax) • E-mail: lstrano@libero.it

Una lettera del Presidente dell'Ordine degli Avvocati al principale quotidiano catanese sul controverso tema

Cittadella della Giustizia e intese riservate

La notizia della realizzazione presso l'ex ospedale "Ascoli-Tomaselli" della nuova sede degli uffici giudiziari di Catania è stata appresa tramite gli organi di Stampa

di Isidoro Barbagallo

Mentre corre quest'anno il sessantesimo anniversario del completamento dei lavori del Palazzo di Giustizia di piazza Verga, nelle scorse settimane si è appreso dalla Stampa della destinazione a "Cittadella della Giustizia" dell'ex ospedale "Ascoli e Tomaselli" di Catania.

In questa nuova e ampia sede dovrebbero essere riuniti, a quanto è dato sapere, gli uffici giudiziari del Tribunale, della Corte d'Assise e della Corte d'Appello. Ciò anche in vista della soppressione delle Sezioni staccate di tribunale in corso di attuazione, salvo auspicabili proroghe. Probabilmente non sarà del tutto dismesso – si auspica – l'attuale Palazzo di Giustizia, che potrà rimanere come la sede principale e di rappresentanza degli Uffici e le cui sale di udienza, si spera, in qualche modo potranno ancora essere utilizzate. L'Avvocatura catanese, tuttavia, ha espresso il proprio vivo disappunto per una scelta che non è stata minimamente concordata tra tutte le parti interessate e, in primo luogo, l'Ordine degli Avvocati di Catania.

La nuova "Cittadella della Giustizia", tra l'altro, sorgerà in una zona facilmente raggiungibile da buona parte della città in automobile, ma non altrettanto con i mezzi pubblici (tema particolarmente importante per chi proviene da fuori città e dalle periferie: avvocati, parti dei processi, testimoni, operatori della Giustizia, ecc.).

La zona non è servita dalla linea metropo-

litana, né fa parte del progetto di estensione in atto di realizzazione. È molto distante dalla Stazione Centrale delle Ferrovie dello Stato e, pur essendo l'ex ospedale dotato di

ampio parcheggio, v'è da chiedersi se esso potrà essere sufficiente e dove si potranno trovare eventuali ulteriori aree di sosta.

Tutto sembra diventare ogni giorno più difficile per gli avvocati: dall'informatizzazione forzata alla vicenda della mediazione, agli aumenti dei costi dei contributi unificati e del peso fiscale, per arrivare alle continue ri-

forme legislative che mettono a dura prova anche il più aggiornato dei giuristi; poi, ciliegina sulla torta, l'ormai prossimo obbligo dell'assicurazione per gli Studi professionali, che viene visto dai più come un balzello aggiuntivo che pesa maggiormente in una congiuntura particolarmente arida per i redditi degli avvocati.

Per gli avvocati del Foro di Catania si profilano ulteriori cambiamenti e difficoltà, con la novità della Cittadella della Giustizia che è piombata all'improvviso anche sulle loro spalle (oltre che su quelle di tanti operatori del Diritto e sull'utenza della Giustizia), senza l'ampia concertazione che sarebbe stato legittimo attendersi per una scelta così importante.

V'è da sperare che l'Avvocatura catanese in futuro abbia maggiore voce, tanto più che tra gli iscritti all'Ordine etneo figurano personalità di rilievo della politica: alle recenti ele-



CATANIA: Palazzo di Giustizia, ultimato sessant'anni addietro



zioni amministrative è stato eletto Sindaco l'Avv. Enzo Bianco, già in passato Ministro dell'Interno, mentre il catanese Avv. Giuseppe Berretta è stato nominato Sottosegretario al Ministero della Giustizia del Governo Letta; va aggiunto al novero il Sen. Salvo Torrisi, già membro della XIII Commissione Giustizia.

Circa la prevista ubicazione della Cittadella Giustizia e la mancata partecipazione dell'Avvocatura catanese in sede di concertazione, nell'immediatezza dei fatti è intervenuto il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Catania, Avv. Maurizio Magnano di San Lio il quale, per dare più ampia e diffusa risonanza alla voce dell'Avvocatura, ha ritenuto di scrivere una lettera al Dott. Mario Ciancio, Direttore del principale quotidiano catanese, il giornale "La Sicilia".

Ne pubblichiamo qui di seguito il testo integrale:

"Pregiatissimo Sig. Direttore, Chiedo cortese ospitalità sul Suo autorevole quotidiano, per fare giungere la voce dell'Avvocatura Catanese sull'argomento "Cittadella" della Giustizia, nei giorni scorsi posta nel dovuto e giusto risalto dagli Organi di stampa locali.

In particolare, nell'edizione de "La Sicilia" del giovedì 30 maggio 2013, veniva pubblicato un comunicato stampa del Presidente della Regione, degli Assessori Regionali alla Sanità ed all'Energia, dei Rappresentanti di tutti gli Uffici Giudiziari di Catania e del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Garibaldi.

Si parla di sottoscrizione di protocollo di intenti sulla disponibilità della struttura dell'ex

Ospedale "Ascoli Tomaselli" per designarla come futura cittadella giudiziaria. L'iniziativa è davvero lodevole, laddove, affrontando un problema così rilevante, si cerca, finalmente di trovare una soluzione di grande risalto con contenimento della spesa pubblica: l'auspicato rilancio di una grande città come Catania, passa anche da questi percorsi.

Ciò che, però, ha lasciato perplessa l'Avvocatura sono le modalità attuative che sembrerebbero racchiuse in un passaggio del commento a firma autorevole del Dott. Tony Zermo. Infatti si legge, testualmente: «Questa intesa sottoscritta a Palermo era così importante da essere stata tenuta sotto silenzio per settimane... Forse il silenzio era dovuto anche al fatto dell'imminenza del voto per l'elezione del Sindaco di Catania...».

Ed allora nascono delle perplessità dovute, in primo luogo, visto l'indispensabile coinvolgimento dell'Ente Locale cittadino e lo stesso articolo riferisce che il discorso sarà ripreso dopo la tornata elettorale amministrativa, sul perché non attendere ancora poche settimane e, una volta individuato l'interlocutore, avere la possibilità di discutere e programmare con confronto ad ampio raggio sull'interessante proposta proveniente dalla Amministrazione Regionale.

Ma v'è di più: il protocollo d'intenti, non tiene presente altre realtà ben esistenti sul territorio che è bene portare a conoscenza dell'opinione pubblica vera destinataria di servizi essenziali quali l'Amministrazione della Giustizia, servizi che mantiene con la contribuzione fiscale. All'interno di ogni Distretto di Corte di Appello del nostro Paese è prevista una Commissione, denominata "Manutenzione", con una competenza specifica sulla gestione degli spazi e la razionalizzazione delle risorse strumentali:

acquisizione, manutenzione, assegnazione e adattamento dei locali alle esigenze degli uffici, interventi di riparazione e servizi di vario genere, sicurezza delle strutture giudiziarie; in sintesi dell'organizzazione degli Uffici Giudiziari e, in seno ad essa, sono rappresentati, oltre i diversi Uffici Giudiziari, anche il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il Personale Amministrativo e possono essere invitati i Rappresentanti degli Enti Locali se interessati all'argomento. Infatti, nel corso degli ultimi anni, si è in diverse occasioni discusso di




L'attuale ingresso dell'ex ospedale "Ascoli-Tomaselli", probabile sede della "Cittadella della Giustizia"

soluzioni sul tema, ora prospettando l'ex Palazzo delle Poste, ora altra soluzione sempre nei pressi di Viale Africa, ora la zona di Librino ed altro ancora.

Sempre, però, le possibili proposte di soluzione sono state esaminate nell'ottica della funzionalità, del rispetto delle esigenze di tutti, cittadino utente, personale amministrativo, avvocatura.

La soluzione Ascoli Tomaselli, mai è stata portata in discussione ed apprendere che, il tutto, è stato fatto in gran segreto, riempie di ansia. Ansia dovuta alla circostanza che è stato dato un chiaro segnale di inversione di metodo di approccio alla problematica: prima il contenitore poi il contenuto! Questo viene da pensare nel momento in cui, almeno allo stato questo è dato sapere, niente è stato discusso sulle possibili soluzioni: si tratta dell'auspicata soluzione dell'unico polo, con il trasferimento di tutti gli uffici in una zona agevolmente raggiungibile ma che non intralcia il centro cittadino con il suo flusso giornaliero di utenti, o dell'ennesima creazione e duplicazione di edifici se, è così, quali uffici giudiziari si pensa di portare nel nuovo plesso, non essendo ipotizzabile che l'Avvocato possa essere presente, nel corso della mattinata, in plessi diversi (il ruolo istituzionale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati impone questo angolo di visuale al problema).



L'estesa provincia di Catania con le sue tre aree (Metropolitana, Pedemontana o Ionico-Etnea e Calatina)

Ed ancora, l'individuazione di questa nuova soluzione, risolve il problema dell'edificio del TAR, degli Uffici dei Giudici di Pace (civile e penale), del Tribunale Sezione Lavoro, del Tribunale per i Minori, degli Uffici di Sorveglianza: tutto questo non è dato sapere all'Avvocatura.

Si è alla vigilia di una riforma, cosiddetta della geografia giudiziaria che porterebbe ad accentrare a Catania città, tutta l'attività svolta, sino al 13 settembre 2013, in ben sette Sezioni distaccate del Tribunale di Catania (Acireale, Adrano, Belpasso, Bronte, Giarre, Mascali e Paternò) e si spera in una proroga costruttiva e propositiva dell'entrata in vigore della riforma stessa. Si è alla vigilia del trasferimento da un plesso all'altro della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania. L'uno e l'altro con evidente aggravio di spese e di disagio per il cittadino: basti pensare ai costi per giungere a Catania per avere risposta alla domanda di Giustizia di coloro i quali, fino ad oggi, hanno avuto un Presidio di Giustizia sul territorio; basti pensare ai disagi per raggiungere la nuova sede della Sezione lavoro, preventivata in una zona della città ad alta densità di traffico, per non parlare dei disagi degli abitanti dell'edificio che si vedono accomunata la casa di propria abitazione con l'affluenza di un Ufficio Pubblico.

Di tutto questo l'Avvocatura avrebbe voluto discutere prima di giungere alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa che non ha voluto avvalersi, nel nome di un presunto segreto, della presenza dell'Avvocatura che, altro non chiede, se non di strutture adatte a potere svolgere il proprio ministero nel rispetto dell'esercizio della professione forense che, al di là di ogni retorica, è elemento indispensabile, unitamente alle altre Componenti, del rispetto dei diritti del Cittadino.

L'avvocatura Catanese, che nelle più diverse occasioni e circostanze, ha sempre collaborato, anche fattivamente con interventi di risorse, al buon funzionamento della macchina Giustizia nella nostra città, prende atto che non viene ritenuta interessata alla tematica ma, con altrettanta fermezza assicura che non indietreggerà nel segnalare e stigmatizzare soluzioni che possano ledere il giusto diritto per l'Avvocato di esercitare nel rispetto della persona e della professione.

Nel ringraziarLa per lo spazio e l'ospitalità che riterrà di riservare alla presente nota, cordialmente La saluto."

Avv. Maurizio Magnano di San Lio
Presidente Ordine Avvocati Catania

La Riforma Forense: un autorevole commento

UNA LEGGE BALUARDO

Una panoramica critica sulla recente L. n. 247/2012, entrata in vigore il 2 febbraio scorso - L'analisi delle nuove norme

di Andrea Mascherin *

Specificità, libertà, autonomia, indipendenza, dignità, decoro, diritto alla riservatezza, dovere di competenza.

Questi i baluardi della professione di avvocato, baluardi ormai da tempo soggetti all'attacco di quella cultura d'impresa, che vuole ricondurre la nostra professione ad una attività di mera prestazione di servizi, priva di specificità, soggetta alle regole del mercato e della concorrenza selvaggia.

In poche parole, subordinazione della funzione difensiva all'economia, con quest'ultima destinata a controllare e a dettare le regole della tutela dei diritti e dei suoi interpreti, ovvero gli avvocati.

Per ricondurre l'avvocatura ad una situazione di subordinazione all'economia e alle sue leggi mercatistiche, appare però necessario privarla dei suoi valori fondanti.

Da più di un decennio, infatti, c'è chi individua nella dignità e decoro uno strumento anticoncorrenziale. Secondo i portatori di questa cultura, attraverso i valori della la dignità e decoro i Consigli dell'Ordine finirebbero con il contrastare le regole della concorrenza, così, ad esempio, la grande impresa, il cliente forte, potrebbe trovare ostacoli ad imporre al professionista un compenso indecoroso e contrario alla dignità della funzione difensiva.

Alla stessa maniera va aggredita l'autonomia dell'avvocato, essendo la stessa incompatibile con ogni forma di subordinazione ad un padrone, si veda allora la necessità di ridurre l'avvocato ad un dipendente attraverso l'introduzione di società di capitali e di soci di capitale esterni alla professione, ad esempio banche, assicurazioni, ecc..., o la battaglia di sempre di confindustria per ottenere l'iscrizione in una sezione speciale dell'albo dei propri avvocati dipendenti. Ovvio come il rapporto di subordinazione dell'avvocato ad un datore di lavoro non possa che avere come conseguenza il sacrificio del



principio di riservatezza e del segreto professionale, essendo impossibile negare al datore il diritto a verificare le scelte professionali del proprio dipendente.

Anche la sopravvivenza dell'esame di avvocato è stata ripetutamente messa in discussione in questi anni, e con essa la necessità di una competenza specifica per svolgere il ruolo di custodi dei diritti, soprattutto dei diritti dei più deboli. Nell'agosto 2012, il disegno mercatista, di avvilito della professione, era pressoché compiuto, si era infatti giunti a delegificare il nostro ordinamento professionale, normandolo con regolamenti ministeriali, privandolo della dignità di una fonte primaria dello Stato, la legge.

In poche parole quella che viene aggredita è la specificità della funzione di avvocato e le sue tradizioni deontologiche.

È questo, in estrema sintesi, il quadro, assai fosco, con cui si è giunti alla data del 21 dicembre 2012, quando, all'ultimo respiro, la riforma dell'ordinamento professionale di avvocato è divenuta legge, la 247/12.

Ed è grazie a questa legge che i principi non sacrificabili della professione trovano salvezza ed affermazione piena.

Certo, il nuovo statuto dell'avvocato è norma complessa, con inevitabili criticità, nel cui corpo, tuttavia, è agevole individuare linee direttrici fondanti, idonee a costituirne la spina dorsale. Si tratta, come anticipato, dei principi non rinunciabili nell'esercizio e per l'esercizio della professione forense, e va da sé che tali principi finiscano altresì per integrare i criteri interpretativi dell'intera normativa, così come, trattandosi di disciplina speciale, dovranno essere posti alla base della applicazione alla professione di avvocato anche di regole contenute in altre fonti, per lo più aventi una molteplicità di destinatari.

Regole deontologiche

Vale, per quanto detto, partire dall'art. 3, che risolve ogni possibile dubbio sulla natura di fonte primaria e sulla obbligatorietà del Codice deontologico, e prescrive come condizioni doverose per l'esercizio della professione forense, tenendo conto del rilievo sociale della difesa, quelle della indipendenza e della autonomia, oltre a quelle della lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza. Peraltro, già all'art. 2 si prevede come l'avvocato sia soggetto, oltre che alla legge, alle regole deontologiche.

Si vede come le regole deontologiche, misure anticoncorrenziali per alcuni, assurgano invece a misure a garanzia del rilievo sociale della difesa, dunque a misure di tutela del cittadino, prima che del professionista.

Specificità, libertà, autonomia e indipendenza

L'art. 1 riconosce «la specificità della funzione difensiva» e «la primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è posta».

Sempre l'art. 1, definisce «l'autonomia e l'indipendenza degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti».

L'art. 2, afferma che «l'avvocato è un libero professionista che in libertà, autonomia e indipendenza» svolge le proprie attività ed «ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti».

Gli articoli 4 e 5, nel disciplinare le associazioni tra avvocati e multidisciplinari, nonché le società, anche di capitali, coerentemente con quanto finora illustrato, impongono ancora una volta i principi di libertà autonomia e indipendenza, negando, fra l'altro, e di conseguenza, la possibilità della presenza di capitale esterno alla professione nelle compagini di capitali, e ciò «in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto alla difesa», differenziando così, con tale

alta giustificazione, la professione di avvocato dalle altre.

Così come l'art. 5, finalmente ed espressamente, statuisce come «l'esercizio della professione forense non costituisce attività di impresa», riconoscimento, questo, oggetto di grandi battaglie dell'avvocatura.

L'art. 13, tratta dei compensi, meglio adattando la disciplina dei parametri alla specificità della nostra professione e reintroducendo al comma 4 il divieto del c.d. "patto di quota lite", ovvero l'accordo con il quale «l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa». La *ratio* di tale divieto è insita proprio nella necessità di evitare che l'avvocato divenga socio in affari del proprio cliente, perdendo così in autonomia ed indipendenza dallo stesso.

L'art. 18, nel trattare delle incompatibilità, concretizza i caratteri di libertà, autonomia e indipendenza, prevedendo formalmente l'inconciliabilità della professione di avvocato con qualsiasi attività di lavoro subordinato, anche a tempo parziale. La riaffermazione di questa, come delle altre situazioni di incompatibilità, risponde, con previsione tipizzata, a chi, invocando la liberalizzazione della professione legale, ne vorrebbe negare la specificità e la rilevanza costituzionale, assimilandola a qualsivoglia attività di prestazione d'opera e quindi senza necessità di garantire l'indipendenza dell'avvocato.

L'art. 21, può ritenersi un precipitato di quanto precede, ed infatti nell'introdurre per la permanenza dell'iscrizione all'albo, i requisiti della effettività, continuità, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale, a sua volta sottende anche la necessità di garantire i connessi valori di autonomia, indipendenza, competenza, per l'intero corso della vita professionale.

Si noti come l'articolo in questione escluda qualsiasi possibilità di richiamo al reddito quale criterio di valutazione dell'esercizio continuativo.

L'art. 23, prende in considerazione l'unico caso in cui l'avvocato dipendente sia legittimato a rappresentare in giudizio il proprio datore di lavoro, quello dell'avvocato di ente pubblico. Pur ammettendo l'eccezione, trattandosi di ente con finalità pubblicistiche, la norma vuole che al legale siano contrattualmente garantite piena indipendenza ed autonomia intellettuale e tecnica. Si richiama l'attenzione proprio sulla previsione che impone addirittura una clausola negoziale a garanzia di quanto sopra, una ennesima conferma, laddove ve ne fosse bisogno, della centralità ed irrinunciabilità dei principi fin qui ribaditi.

Riservatezza e segreto professionale

Pieno riconoscimento anche del diritto/dovere alla riservatezza ed al segreto professionale viene dall'art. 6, che blinda dette prerogative «nell'interesse della parte assistita», estendendole espressamente alla attività stragiudiziale e di consulenza, nonché addirittura ai dipendenti e ai collaboratori di studio. L'estensione alla fase stragiudiziale e di consulenza, si ricollega, fra l'altro, alla riserva in materia, riconosciuta dall'art. 2. Anche la disciplina, già richiamata, delle società di capitali, è elaborata a tutela del diritto alla riservatezza e del segreto professionale, laddove l'esclusione del socio di capitale «estraneo», comporta l'esclusione di un potere invasivo di verifica, da parte di costui, degli incarichi assunti dall'avvocato.

Importante che l'articolo ponga come bene tutelato, l'interesse della parte assistita, con ciò affermando come il rapporto fiduciario non possa che essere momento centrale per la difesa dei diritti dei cittadini, e non certo per una tutela di categoria.

Dignità e decoro

Abbiamo visto come l'art. 3, ponga, tra le condizioni irrinunciabili per l'esercizio della professione forense, quelle della dignità e decoro. Anche l'art. 8, che prevede come, «per poter esercitare la professione, l'avvocato assume davanti al Consiglio dell'Ordine in pubblica seduta l'impegno di rispettare i relativi doveri», è un riconoscimento della dignità e decoro della funzione difensiva e dei propri organi istituzionali, laddove l'autorità forense, il Consiglio dell'Ordine, prende il posto dell'autorità giudiziaria, il tribunale in composizione collegiale. Fondamentale anche l'art. 10, che in applicazione dei principi di dignità, decoro, lealtà e correttezza, spazza via ogni dubbio sulle finalità della pubblicità, catalogandola come meramente «informativa sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici posseduti», secondo modalità «trasparenti, veritiere, corrette» vietando quelle «comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive».

Dovere di competenza

L'art. 9, introducendo le specializzazioni, mette in rilievo il principio del dovere di competenza, già richiamato dall'art. 3, così come l'art. 11, in applicazione del medesimo principio, af-

ferma «l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al miglior esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia». Superfluo sottolineare la rilevanza esterna alla professione che viene data al dovere di competenza.

L'art. 22, quale ulteriore applicazione del principio di competenza, individua un diverso percorso da quello finora conosciuto per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. È ora necessario frequentare con profitto un corso dedicato, non bastando più il mero decorrere del tempo, così garantendosi all'utente una specifica preparazione in una fase processuale di particolare complessità.

Anche il nuovo tirocinio, regolato dagli artt. 41 e seg., segue la traccia di garantire una crescita competente ed una formazione all'altezza del ruolo di chi vuol divenire avvocato. Da qui, in particolare, l'obbligo di frequenza delle scuole forensi, che dunque sono chiamate a raccogliere la sfida di formare e selezionare i futuri professionisti.

A suggello della funzione, della dignità e della rilevanza pubblica che questa legge riconosce all'avvocatura, piace chiudere questa brevissima analisi con lo sportello per il cittadino. L'art. 30 prevede l'istituzione presso ogni Consiglio dell'Ordine di uno sportello «volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia».

Ancora una volta la legge assegna all'avvocatura un compito di indirizzo e garanzia per il cittadino, per inciso, ruolo finora esercitato di fatto da sindacati e associazioni di consumatori.

Naturalmente quella svolta è una assai veloce lettura dei principi informativi della legge, e prescinde dall'approfondimento di singoli istituti o di possibili, anzi certe, criticità ed incongruenze del testo.

Quel che rileva, come primo impatto, è la consapevolezza di aver salvato, e in molti casi affermato per la prima volta in una legge speciale, quei principi non rinunciabili e non sacrificabili, per poter continuare a garantire al cittadino una avvocatura autonoma e indipendente.

Una avvocatura libera di difendere le libertà.

* Consigliere Segretario del Consiglio Nazionale Forense



T.A.R. SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA

APERTURA ANNO GIUDIZIARIO 2013: IL DISCORSO DEL PRESIDENTE DEL T.A.R., BIAGIO CAMPANELLA

CATANIA - Come ogni anno, la cerimonia di apertura dell'Anno Giudiziario del T.A.R. Sicilia, Sezione distaccata di Catania, è stata l'occasione per fare il punto sullo stato della giustizia amministrativa in Sicilia e, in particolar modo, nell'area di competenza del tribunale amministrativo che ha sede nella nostra città.

Numerosi gli interventi, tutti molto qualificati, nel corso dei quali - in una cornice solenne - sono state evidenziate, oltre al grande lavoro svolto, anche le problematiche del territorio e le necessità della Giustizia amministrativa catanese, con le sue carenze di organico ed il notevole carico di lavoro.

Pubblichiamo qui di seguito l'intervento di inaugurazione pronunciato dal Presidente della Sezione catanese del T.A.R. Sicilia, Dott. Biagio Campanella (e, a seguire, altri interventi):

«Eccellenza reverendissima, Onorevoli nazionali e regionali, Signori Avvocati, gentili Signore e Signori.

Per la terza volta adempio all'obbligo di procedere alla cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario della Sezione staccata di Catania del Tribunale Amministrativo della Sicilia, con precipuo riferimento all'andamento ed allo stato della Giustizia Amministrativa quali si sono caratterizzati nel trascorso anno 2012, in tale Circostrizione giudiziaria.

Ho sempre ritenuto che la principale finalità di tale cerimonia fosse quella di consentire un incontro tra la Magistratura amministrativa, da una parte, ed il Foro, le Istituzioni pubbliche ed i cittadini, dall'altra, al di fuori degli schemi rigidi, e circoscritti agli aspetti tecnici, delle udienze e delle camere di consiglio.

Anche quest'anno non mancheranno le "dolenti note" (problemi di eccessivo arretrato, di insufficienza del personale, "logistici").

Ma verrà evidenziato come l'impegno e la buona volontà di tutti possono far raggiungere, comunque, dei buoni risultati, a volte inaspettati.

Preliminarmente, mi corre l'obbligo di ringraziare, a nome di tutto il Tribunale che ho l'onore di presiedere, la Provincia Regionale di Catania e, in primo luogo, il suo Commissario, d.ssa Antonina



Liotta e l'emerito Segretario Generale, avv. Luigi Albino Lucifora, per avere consentito che tale cerimonia si svolgesse in questa magnifica aula.

Desidero poi rivolgere, unitamente a tutti i Magistrati e Funzionari amministrativi di questo T.A.R., un caloroso saluto ed un sentito ringraziamento a tutti gli intervenuti: Parlamentari europei, nazionali e regionali, Autorità civili, militari, religiose, Colleghi della Magistratura ordinaria, Avvocati del libero Foro, rappresentanti istituzionali delle Università degli Studi, dell'Avvocatura dello Stato, delle Avvocature degli altri Enti pubblici, dei Consigli degli Ordini degli Avvocati, delle varie Associazioni forensi, delle pubbliche Amministrazioni, delle imprese, esponenti di tutte le espressioni della società civile, giornalisti ed operatori dei mezzi di comunicazione, che, con la loro presenza, testimoniano e dimostrano tangibilmente l'attenzione, l'interesse e l'apprezzamento con cui tutte le componenti della società, e non soltanto gli addetti ai lavori, seguono il complessivo andamento della Giustizia Amministrativa, divenuta sempre più fattore di crescita del valore della legalità.

Lo stesso saluto e lo stesso ringraziamento vanno estesi al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, ed al suo nuovo Presidente, dr. Giorgio Giovannini, nuovo Presidente del Consiglio di Stato, al suo predecessore, dr. Giancarlo Coraggio, Giudice della Corte Costituzionale da poche settimane, nonché al nuovo Presidente aggiunto del Consiglio di Stato dr. Riccardo Virgilio, Emerito Presidente del C.G.A.

Un ulteriore particolare ringraziamento merita, poi, non solo tutto il Foro della Sicilia orientale



(e, quindi, di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa ed Enna), ma anche quello della Sicilia occidentale, così come la Società avvocati amministrativisti della Sicilia orientale e la Camera amministrativista di Catania, con il reiterato auspicio di una più incisiva e costante collaborazione con questo Tribunale, non solo e non tanto a livello propositivo, ma soprattutto ed essenzialmente in funzione di sostegno attivo a tutte le doverose richieste che vengono formalizzate ed indirizzate da questa Pre-

sidenza ai competenti Uffici Centrali della Giustizia Amministrativa per il miglioramento del servizio reso alla collettività

Un cordiale saluto e ringraziamento, ovviamente, a tutti i Colleghi Magistrati del T.A.R. Sicilia - Sede di Palermo ed a quelli di questa Sezione staccata di Catania, all'Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi (oggi qui rappresentati dal Collega Roberto Valenti, della Sede di Palermo), ed all'Associazione Nazionale Magistrati. Ed un particolare saluto e ringraziamento rivolgo a tutti i Colleghi di Segreteria di questo Tribunale che condivide quotidianamente, con encomiabile spirito di servizio, il gravoso impegno dei Magistrati, specie in occasione dell'organizzazione di questa cerimonia.

Un pensiero affettuoso e riconoscente verso i Presidenti che mi hanno preceduto, in particolare, i Presidenti, ultimi in ordine di tempo, Attilio Trovato (che ci ha lasciati quasi un anno e mezzo fa), Filippo Delfa e Vincenzo Zingales.

Un caro saluto, ancora, al Presidente del T.A.R. Palermo, Consigliere di Stato Filoreto D'Agostino».

Presidente Dott. Biagio Campanella

Giustizia Amministrativa: l'inaugurazione dell'Anno Giudiziario

IL PENSIERO DELL'AVVOCATURA CATANESE ALL'INAUGURAZIONE DEL T.A.R. - SICILIA, SEZIONE DI CATANIA

Pubblichiamo l'intervento dell'Avv. Alberto Giaconia, che ha espresso i punti di vista dell'Ordine Forense etneo

«L'inizio dell'anno 2013 è stato caratterizzato dalla pubblicazione della Legge di Riforma dell'Ordinamento Professionale che interviene ad ottanta anni dalla precedente legge del 1933 e che conferma per l'Avvocatura una deroga al Regolamento sulle professioni in considerazione del ruolo costituzionale dell'Avvocatura, delle garanzie del diritto di difesa e del diritto di accesso alla giustizia per la tutela dei diritti dei cittadini e delle imprese. Il nuovo ordinamento professionale richiede maggiore qualificazione agli avvocati, maggiore attenzione nella fase di accesso alla professione, maggiore trasparenza nei rapporti con i clienti mediante l'introduzione dei compensi concordati e semplificati e mediante l'assicurazione obbligatoria della responsabilità professionale. Delega, infine, il Governo ad emanare la disciplina sulle società di capitali con esclusione del mero socio di investimento, essendo l'autonomia e l'indipendenza dell'Avvocato es-

senziali e connaturate all'attività professionale. L'Avvocato è etimologicamente e sostanzialmente colui che assiste, che viene chiamato in soccorso, dal latino ad vocare "chiamare a sé".

Oggi più che mai l'Avvocato è chiamato ad assistere il cittadino, la cui tutela dovrebbe rappresentare il fine ultimo dell'intero sistema "Giustizia". La recente riforma dell'ordinamento forense ha tra i suoi obiettivi la salvaguardia proprio dei diritti del cittadino e dello Stato democratico. Tale riforma persegue l'ambizioso proposito di avvicinare l'Avvocatura ai cittadini attraverso l'istituzione dello Sportello del cittadino, che avrà il compito di fornire informazioni sull'accesso alla giustizia e sulle prestazioni professionali degli avvocati. Sempre ponendosi come fine ultimo la tutela del cittadino, la riforma forense mira a formare avvocati più qualificati, attraverso l'introduzione delle specializzazioni e attraverso una selezione più accurata della nuova classe forense. E ancora, anche sotto il

profilo economico, la riforma forense introduce trasparenza attraverso la possibilità per il cliente di concordare chiaramente ed anticipatamente il compenso professionale dell'avvocato. Insomma, il cittadino è al centro della riforma della Giustizia o almeno così sembrerebbe. In realtà, il periodo di crisi che viviamo colpisce in primo luogo proprio il cittadino, il più debole, colui che dovrebbe essere tutelato maggiormente. Il Congresso Nazionale Forense, svoltosi a Bari, quest'anno ha avuto quale tema proprio quello della "democrazia solidale". Il cittadino prima di tutto. Bene, sembra che il legislatore abbia dimenticato questi principi nelle ultime riforme che hanno avuto ad oggetto la Giustizia preoccupato solo di ricercare equilibri finanziari per rimediare agli errori del passato. Sotto l'egida di finte manovre deflattive del contenzioso, il legislatore ha in realtà privato il cittadino di uno dei diritti fondamentali sanciti non solo dalla nostra Costituzione, ma anche della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo: il diritto di azione e di tutela dei diritti.

E così, da un lato si sono succedute una serie di riforme, nella giustizia civile ed in quella amministrativa che hanno, con esclusivo intento deflattivo, posto forti limitazioni all'accesso alla giurisdizione. Mi riferisco, nel settore civile, alla mediazione obbligatoria, clamorosamente fallita sul campo e definitivamente spazzata via dalla Corte Costituzionale, al filtro in appello ed alla limitazione dell'accesso in Cassazione e nel processo amministrativo alle sanzioni previste dall'art. 26 del Codice del processo amministrativo ed alla ulteriore sanzione pecuniaria, di recente introdotta, nell'ipotesi di impugnazione principale o incidentale dichiarata inammissibile o improcedibile. La limitazione maggiore dell'accesso alla giustizia si è, invece, verificata sul piano dei costi necessari per avviare il procedimento giurisdizionale, costi elevati di recente con l'art. 1, co. 25 della L. 24 dicembre 2012, n. 228.

Il diritto amministrativo costituisce uno dei settori del diritto che maggiormente avvicina lo Stato al cittadino e con il quale si tutela ad un tempo anche il buon andamento della Pubblica Amministrazione e quindi il cittadino nella collettività e nei rapporti con l'Amministrazione.

In materia di appalti, l'innalzamento del contributo unificato è così elevato da limitare praticamente l'accesso alla giustizia a poche imprese che dispongono di mezzi finanziari adeguati,

così privando di fatto di detto diritto gli imprenditori meno facoltosi.

Le ragioni giustificatrici dell'innalzamento del contributo unificato in materia di appalti risiederebbero da un lato nel fine di finanziare gli apparati della giustizia amministrativa, dall'altro nella necessità di ridurre il contenzioso in materia di appalti per incrementare l'efficienza dell'economia nazionale. Sotto il primo profilo, la modifica legislativa non coglie nel segno in quanto è chiaro che l'aumento del costo fiscale della Giustizia amministrativa scoraggerà il cittadino dal presentare ricorsi e pertanto minore sarà il numero dei ricorsi, minori saranno

le somme riscosse dallo Stato.

Sotto il secondo profilo, l'obiettivo dell'efficienza dell'economia nazionale, che dovrebbe essere garantita dalla riduzione del contenzioso e quindi da una velocizzazione nella realizzazione delle opere pubbliche, non tiene conto della possibilità che i funzionari delle stazioni appaltanti facciano un uso disinvolto o addirittura abusivo del proprio potere, in assenza di qualsivoglia controllo giurisdizionale.

In altri termini, se l'accesso alla giustizia diventa così esoso da essere socialmente ed economicamente improponibile, il cittadino si avvarrà di altri strumenti per difendere i propri diritti. Strumenti non sempre legittimi che possono anche aumentare i livelli di corruzione al fine di ottenere da qualche indegno funzionario amministrativo ciò che

non si potrà più ottenere dai Giudici.

Tutto ciò con una chiara ed evidente lesione del principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione. Le ragioni dell'economia non dovrebbero essere così preponderanti da superare qualsiasi controllo giurisdizionale.

Senza contare che i costi improponibili della giustizia creano una forte sperequazione sociale, consentendo l'accesso alla giustizia solo ai più forti, nella misura in cui questi sono meno spaventati dai costi ed è più facile per loro pagare compensi ridotti agli avvocati. Un altro principio costituzionale viene quindi violato. Il principio di eguaglianza e di solidarietà sociale che impone di aver cura dei soggetti più deboli.

Per tali ragioni, oggi la classe forense è chiamata insieme agli altri rappresentanti ed operatori del diritto ad attivarsi al fine di ricondurre le riforme del sistema Giustizia nella giusta direzione: il cittadino prima di tutto!».



T.A.R.: Altro intervento all'Apertura dell'Anno Giudiziario

STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO: LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE E COMPATIBILITÀ CON LA CONVENZIONE EUROPEA IN MATERIA

Le osservazioni di Andrea Scuderi e le questioni giuridiche sollevate

«Avvio questa riflessione, prendendo le mosse dalla lettura dell'ordinanza della Sesta Sezione del Consiglio di Stato n. 634 del 2013.

La Sesta Sezione ripensa criticamente la scelta compiuta dall'Adunanza Plenaria n. 1/2003 secondo cui, di quelle clausole del bando che non abbiano immediata efficacia escludente, rimane consentita al ricorrente l'impugnazione differita congiuntamente all'atto applicativo (e rimette pertanto nuovamente all'Adunanza, l'esame della questione).

Dell'ordinanza lascia perplessi un passo, inserito nella riflessione critica di cui si diceva in precedenza, nel quale si afferma che «...la volontà deflattiva del contenzioso sottostante all'indirizzo di immediata impugnabilità delle sole clausole escludenti, non ha trovato rispondenza nei fatti, con reiterate impugnazioni che, dopo la conclusione delle procedure di gara, postulano l'annullamento del bando e quindi l'azzeramento delle procedure stesse...».

Da ciò – seguendo il filo logico sotteso all'argomentare – discenderebbe la necessità di mutare o correggere l'attuale orientamento giurisprudenziale, allo scopo di perseguire in modo più efficace quell'«intento deflattivo» del contenzioso, che non si è potuto adeguatamente realizzare.

Non mi pare, in verità, che l'interpretazione della legge affidata al giudice – avendo quale fondamentale obiettivo la “giustizia” del caso concreto – possa ispirarsi ad un simile “intento deflattivo”.



La *intentio mentis* del giudice - amministrativo in particolare - deve essere infatti quella di assicurare, a chiunque ne abbia legittimo diritto o interesse e mediante un “giusto processo”, la tutela piena ed effettiva nei confronti degli atti e dei comportamenti della pubblica amministrazione.

L'art. 6 della Conv. Europea dei diritti fondamentali, l'art. 47 della Carta dei diritti dell'Unione Europea, l'art. 111 della Costituzione e infine gli stessi artt. 1 e 2 del Codice del Processo Amministrativo, pongono questo obiettivo al centro della funzione giurisdizionale.

L'obiettivo della deflazione e riduzione del contenzioso potrebbe semmai ricondursi - entro i limiti peraltro di cui si dirà appresso - nel quadro delle scelte generali di “politica giudiziaria”, all'esercizio delle funzioni legislative o di governo.

Si tratta peraltro di un obiettivo, sul piano legislativo già da tempo massicciamente perseguito, con numerose norme introdotte nel codice del processo e col crescente aumento dei contributi unificati.

Senza dire che, neppure nell'esercizio di poteri legislativi e di governo, è legittimo assumere quale diretta finalità quella della deflazione del contenzioso, senza violare quel compendio di norme e principi di rango sovranazionale e costituzionale appena richiamato.

Se infatti il diritto di accesso ad un giudice non è assolutamente illimitato, tuttavia, come da tempo insegna la Corte di Strasburgo, ricordo per tutte Ashington/Regno Unito del 28 mag-



gio 1985, ogni limitazione a tale diritto deve essere proporzionata e correlata in termini generali ad un fine legittimo, quale è certamente quello del "giusto processo".

Ogni limitazione posta, quindi, dalla legge all'accesso alla giustizia, per la necessità stessa che risponda in maniera proporzionale ad interessi generali, non può che rientrare nella "discrezionalità politica" propria degli organi legislativi e di governo (rimanendo proprio perché discrezionale estranea, finalisticamente ed ontologicamente, alla sfera della giurisdizione). Si avverte peraltro, al di là del limite costituito dai principi, un rischio sempre più concreto di disaffezione verso la giustizia amministrativa. Di misura in misura deflattiva invero, creandosi una condizione in cui gli intenti deflattivi costantemente perseguiti dal legislatore vengano altresì implementati dal giudice, possiamo correre il grave rischio di smarrire, il ruolo e la funzione stessa della giurisdizione (si direbbe, con espressione adusata, «assieme all'acqua si getta il bambino»).

Occorre perciò attentamente evitare il rischio che, su tale china, la percezione del ruolo del giudice amministrativo finisca per rimanere limitato a dimensione burocratica di consulenza giuridica e correzione degli atti dell'amministrazione prevista dall'art. 100 della Carta, con l'affievolimento di quel requisito di terzietà che sta alla base della più ampia e rilevante funzione di tutela giurisdizionale attribuitogli dall'art. 103.

La mia convinzione, in effetti, è quella che, così proseguendo, ci si trovi tutti su una via sbagliata.

Una via per la quale, assieme all'indebolimento di un pilastro dello Stato di Diritto, si finirebbe come sta in concreto avvenendo - per aprire sempre più le porte all'inefficienza ed alla corruzione nell'esercizio delle funzioni amministrative pubbliche.

Che vi siano gravi ragioni di crisi della giustizia amministrativa, è ormai da tempo sotto i nostri occhi. E che a tali ragioni di crisi non siano state date adeguate risposte da parte del sistema politico - prima d'ogni altra cosa irrobustendone anche all'interno delle misure anticorruzione, gli organici e le strutture - è altrettanto evidente.

Ma le possibili risposte alla crisi, da parte degli operatori della giustizia, vanno ricercate e trovate in altra direzione, attraverso il recupero d'una comune cultura della giurisdizione che, nel rispetto delle funzioni e dei ruoli, apra le porte al "processo giusto" e garantisca la qualità della decisione, anziché precluderne l'accesso. In questa prospettiva possiamo lavorare più intensamente, per individuare rimedi concreti. L'art. 9 del nuovo ordinamento

forense con la previsione della specializzazione degli avvocati difensori e l'art. 3 del Codice del processo col richiamo alla sinteticità degli atti, sono certamente obbiettivi da sviluppare e perseguire con decisione.

Al contempo, pur nel rispetto delle diverse op-



zioni interpretative, si avverte un'esigenza di maggiore omogeneità nella definizione degli indirizzi giurisprudenziali.

Occorre infatti non dimenticare, come scriveva Lopez de Onate - che sia pur nei limiti delle umane debolezze - specifico etico del diritto è la "certezza" coi suoi corollari di "comprensibilità" ed "univocità", con la conseguente necessità ad evitare soluzioni che possano ricadere nel discrezionale e nel soggettivo.

Sarebbe altresì utile, con funzioni dissuasive e profilattiche, un atteggiamento di severità nel pronunciare, in presenza di illegittimità e ritardi ingiustificati la sistematica condanna delle amministrazioni pubbliche al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese di giustizia, senza che a ciò possa costituire remora, la condizione di disagio finanziario delle stesse.

Atteggiamento al quale dovrebbe fare contemporaneo ed equilibrato riscontro la condanna alle spese del ricorrente laddove - al di là dell'opinabilità delle tesi proposte spesso conseguente alle obbiettive incertezze normative e giurisprudenziali - il ricorso all'azione giurisdizionale si manifesti strumentale o privo di sostanziali giustificazioni.

Su questa frontiera, che può sicuramente arricchirsi di altri significativi spunti, credo sia possibile riaprire tra la magistratura ed il Foro, un confronto fecondo di significative positività, capace di dare risposta all'eccezionale gravità di una crisi che oggi investe l'intero sistema ed impone una riflessione responsabile ed un contributo concreto da parte di tutti.

Ringrazio vivamente per l'attenzione».

Intervista al Procuratore Dott. Giovanni Salvi

Procura della Repubblica: il bilancio di un anno

Importanti operazioni e indagini condotte a termine con successo - Le attività di prevenzione dei delitti

di Fabio Cantarella

«Vorrei esprimermi con il lavoro». Con queste parole il magistrato Giovanni Salvi, appena giunto a Catania, rispondeva ai giornalisti che gli chiedevano anticipazioni su quella che sarebbe stata la sua attività futura. Era l'11 novembre del 2011,

il giorno del suo insediamento alla guida della Procura della Repubblica di Catania, e da allora ne è trascorso di tempo, tanto che il procuratore è nel pieno del suo secondo anno di mandato. E in tutti questi mesi il dott. Salvi, uomo di cultura e intelligenza sopraffina, ha dimostrato, proprio con la forza del lavoro, quanto di positivo si diceva sulla sua figura umana e professionale al momento della nomina.

- Procuratore è trascorso oltre un anno dal suo insediamento: quali risultati la soddisfano di più?

Il clima di serenità e di impegno comune nell'ufficio e nei rapporti con altre istituzioni, innanzitutto col Foro.

- Uno dei nodi, diciamo caldi, era l'enorme mole di lavoro arretrato che da più parti, avvocati e cittadini bisognosi di giustizia, suscitava disappunto. Oggi la situazione sta via via tornando alla normalità: come ha affrontato e risolto l'annoso problema causato, è risaputo, anche e soprattutto dalle importanti carenze in organico?

Le carenze sono soprattutto nel personale amministrativo. L'organico dei magistrati, pure in parte scoperto, è carente in relazione al carico di lavoro. In questa situazione si è cercato innanzitutto di razionalizzare l'uso delle risorse. Abbiamo quindi accor-

pato segreterie ed eliminato servizi inutili o duplicati. Si è poi differenziato il modo di trattare le notizie di reato, facendo sì che i gruppi specializzati di magistrati si occupassero di quelle che richiedevano indagini specifiche e complesse mentre quelle più semplici sono state assegnate ad un'apposita sezione, in grado di completare le indagini e gli adempimenti in tempi brevi. Ciò avrà nel medio tempo un ulteriore effetto positivo: si allontanerà il pericolo della prescrizione e questo stimolerà il ricorso alle definizioni dei processi con riti alternativi.

- La Procura guidata da Giovanni Salvi non è solo azione repressiva, ma anche e soprattutto prevenzione attuata af-

fermando la presenza dello Stato sul territorio. Da quando c'è lei la Procura partecipa alle assegnazioni dei beni confiscati alla mafia, tiene convegni nelle scuole, prende parte alle manifestazioni simbolo della lotta alla legalità, interagisce con le associazioni che operano sul territorio: quant'è importante tutto ciò e perché?





essere strumento strategico di prevenzione e repressione? In che modo?

Comunicare è difficile ma necessario. Come dicevo, dobbiamo avere la fiducia dei cittadini e ciò non si può fare se non ci sottopone al "controllo" diffuso dell'opinione pubblica. Allo stesso tempo è necessario impedire che si formino canali privilegiati tra singoli giornalisti e magistrati o membri delle Forze dell'ordine. Per questa ragione cerco di gestire l'informazione con una comunicazione aperta. Ciò ha delle controindicazioni, innanzitutto il moltiplicarsi delle conferenze-stampa, che non amo ma che consentono a tutti i giornalisti di avere

I magistrati del pubblico ministero non devono cercare consenso. Siamo autonomi e indipendenti proprio perché le nostre decisioni sono spesso impopolari. Non possiamo però operare nel vuoto. Abbiamo bisogno non del consenso ma della fiducia dei cittadini. La fiducia si conquista lavorando bene e seriamente e dimostrando con i fatti che meritiamo di essere autonomi e indipendenti. Siamo poi consapevoli che solo se la società civile, nelle sue articolazioni, reagisce all'illegalità il nostro lavoro potrà essere davvero incisivo. Siamo una parte di un ingranaggio complesso e contribuiamo alla diffusione della consapevolezza dell'importanza della legalità.

- Procuratore, la sua presenza, appena insediato, vicino alla lapide dedicata a Pippo Fava è passata alla storia e fece già intuire il cambio di rotta. Che emozioni le ha suscitato l'evento? Che idea s'è fatto dell'omicidio del giornalista simbolo della Catania che non s'è piegata ai poteri forti?

L'omicidio di Pippo Fava fu un momento di svolta nella vita di Catania. Ho sentito come un dovere rendere omaggio a chi seppe denunciare con chiarezza e coraggio quello che già il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e Pio La Torre avevano affermato. Mi stupisce che tre figure che tanto peso hanno avuto per Catania non siano ricordate con la dovuta solennità e con gratitudine.

- Lei, oltre ad essere un uomo di cultura, è un ottimo comunicatore. La comunicazione può

la notizia di prima mano e senza sotterfugi. Fino a questo momento siamo riusciti a impedire fughe di notizie, anche per fatti gravi o per indagini delicate. Spero che si riesca anche in futuro e che si comprenda che una Procura della Repubblica non è un Ufficio Stampa: non solo non ha obbligo di dare notizie a richiesta ma ha il dovere di non farlo.

- A Roma lei ha contribuito a creare importanti archivi informatici: e a Catania ci sta lavorando?

A Roma ho contribuito, con il mio caro amico Pietro Saviotti e poi con Betta Cesqui, alla trasformazione dell'archivio cartaceo del terrorismo di destra e della criminalità organizzata romana (molto legata a quel settore eversivo) in archivio informatizzato. L'archivio cartaceo era già uno strumento straordinario per la sua struttura, che prefigurava il modo di lavoro di un database informatico, ed era stato generato nel tempo dai magistrati del pool creato all'indomani dell'omicidio di Mario Amato, primo tra tutti Loris D'Ambrosio. Si era nella seconda metà degli anni '80 e si lavorava con computer meno potenti non dico di un cellulare di oggi ma forse anche di un orologio. Erano i famosi M24, poi nella versione SP. Fu un lavoro fortemente innovativo. Nello stesso periodo altri uffici lavoravano con le microfiches e non riuscivano ad andare oltre il singolo procedimento. Si rivelò utilissimo. Anche Giovanni Falcone lo utilizzò per le indagini sull'omicidio di Piersanti Mattarella. Ora l'archivio è stato ripristina-

to, perché non si perda la memoria di quegli anni, ed è intitolato alla memoria di Mario Amato. Catania ha già una buona struttura di archivi informatici, a partire dal SIDDA-SIDNA della DNA. Abbiamo poi, grazie al contributo degli avvocati, il TIAP, che stiamo migliorando al fine di farne una base per un archivio utilizzabile in maniera più ampia e continuativa. Le prime disposizioni sono già state date. Il punto più rilevante dell'impegno informatico non è oggi, però, negli archivi ma nella semplificazione del lavoro e dei rapporti degli utenti e dei cittadini con noi.

- L'abbiamo vista farsi promotore d'importanti protocolli d'intesa tesi a creare azioni sinergiche con altre pubbliche istituzioni. Ci viene in mente quella con l'Inps. Le chiediamo perché, secondo lei, sino ad oggi c'è riluttanza a creare collaborazioni tra enti pubblici?

Ecco, il rapporto con l'INPS è esemplificativo di quello che stiamo facendo. Il 20 marzo abbiamo finalmente sottoscritto il protocollo definitivo, dopo mesi di sperimentazione del collegamento informatico che ci consentirà di trattare l'enorme numero di procedimenti che l'INPS ci sta inviando. Non credo che ci sia riluttanza da parte di altri soggetti istituzionali ma difficoltà a superare i molti piccoli problemi che si determinano quando si comincia a lavorare in maniera diversa. Dobbiamo tutti entrare nell'ottica di un rapporto con il nostro lavoro che metta al primo posto il raggiungimento di risultati. Le risorse sono ormai scarse e solo migliorando l'efficienza si può sperare di dare risposte di giustizia. Su questa strada andremo avanti e credo che vi sia la piena intesa con i nostri interlocutori, primi tra tutti le forze dell'ordine. Abbiamo poi un punto di riferimento essenziale nel Prefetto, Francesca Cannizzo.

- La collaborazione con l'Ordine degli Avvocati quanto può essere utile a migliorare l'efficienza del sistema giustizia? Quali potrebbero essere, in tale ottica, i prossimi obiettivi da centrare assieme?

Il Foro ha già dato un importante contributo col TIAP, che in questo periodo ha qualche difficoltà nei tempi di risposta che speriamo

di riuscire a superare rapidamente, e sono sicuro che contribuirà anche alla prossima sfida: la creazione entro il 2013 (e l'estensione a diversi altri servizi nel 2014) dello Sportello unico per l'utenza. Il nostro obiettivo è di semplificare la vita dei cittadini (e di conseguenza anche la nostra) prevedendo il rilascio o la prenotazione via *web* dei certificati. Il primo di aprile entrerà definitivamente in funzione il primo gradino: il rilascio (anche via PEC per gli avvocati che se ne muniscono) dei certificati *ex art. 335 c.p.p.* A questo progetto il Consiglio dell'Ordine ha contribuito partecipando alle fasi di progettazione. Al di là di questi aspetti organizzativi, crediamo che ci sia uno spazio ulteriore per rendere i dibattimenti più proficui (quindi più celeri, concentrati e con il maggior spazio all'effettiva oralità, lì dove serve).



- Ultima domanda. Procuratore, c'è tanta soddisfazione in città e all'interno del Palazzo di Giustizia per il suo lavoro, specie per le capacità organizzative e investigative che la Procura ha mostrato recentemente. E non sto qui a citare le numerose investigazioni portate a compimento negli ultimi mesi dal suo ufficio. Ma d'altro canto c'è la preoccupazione di perderla per via dei ricorsi al TAR che hanno proposto alcuni suoi colleghi che aspiravano all'incarico di procuratore capo a Catania: a che punto è l'iter? Che tempi prevede? Cosa possiamo aspettarci?

La ringrazio molto per il modo cortese con il quale ha formulato la sua domanda. Come può immaginare, però, preferisco non entrare nel merito.

Una nuova Commissione del Consiglio dell'Ordine

La Commissione per le problematiche dei giovani avvocati: finalità e iniziative

di Elisa Lazzaro*

Da circa due anni il Consiglio dell'Ordine ha istituito la Commissione per le problematiche dei giovani avvocati. La Commissione è composta da dodici membri (tra giovani avvocati e praticanti) e da un coordinatore, i quali si riuniscono puntualmente al fine di confrontarsi e di promuovere idee per la realizzazione di iniziative volte ad attenzionare le esigenze e le problematiche dei giovani avvocati.

Scopo della Commissione è, infatti, quello di avvicinare i giovani colleghi all'Ordine degli Avvocati e, contestualmente, di sensibilizzare l'Ordine ai problemi che ogni giorno questa bella quanto difficile professione pone al giovane avvocato.

Per tali motivi la Commissione ha istituito lo "Sportello per le problematiche dei giovani avvocati", aperto già dal mese di gennaio tutti i venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso la "Sala Avvocati" del Tribunale, al secondo piano, vicino la "Sala fotocopie".

A turno i membri della Commissione prestano la loro disponibilità ad ascoltare, rispondere ad eventuali dubbi sulla professione e, nei limiti delle loro possibilità e funzioni, cercare di fornire una soluzione ai problemi prospettati. Conseguentemente, attraverso l'attività di sportello la Commissione si propone l'obiettivo di costituire un punto di riferimento per i giovani avvocati e praticanti che spesso non sanno a chi rivolgersi e di creare delle forme di interazione tra i colleghi che magari cercano un collaboratore o un tirocinante.

Ad oggi tanti colleghi, giovani e non, si sono presentati durante l'orario di apertura dello sportello manifestandoci i loro dubbi, perplessità su qualche aspetto della professione o chiedendo di essere inseriti in un elenco, predisposto da noi membri della Commissione, per la ricerca di un tirocinante o collaboratore.

Grazie a quest'attività si viene a conoscenza di problemi, anche se noti, che ad oggi coinvolgono il giovane professionista senza rimanere passivi, ma tentando di fornire un apporto concreto.

A breve inseriremo un *link* sul sito Internet del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Catania, mentre in settembre è previsto un evento programmato che riguarderà le condizioni sul mercato e le prospettive giovanili alla luce della nuova riforma.

Nel tempo cercheremo di migliorare sempre più il servizio dello sportello e di attivare iniziative interessanti per i giovani grazie alla collaborazione del Consiglio dell'Ordine e di tutti i colleghi.

* Commissione per le Problematiche dei Giovani Avvocati



Il Congresso Nazionale Forense e il contributo della delegazione catanese

Bari: Le importanti decisioni sulla riforma forense

di Isidoro Barbagallo

BARI - Il Congresso Nazionale Forense di Bari, svoltosi nello scorso novembre, alla vigilia della grande e controversa riforma della nostra professione, è stato certamente uno dei più importanti nella storia dell'Avvocatura italiana.

Chiamato a pronunciarsi circa il testo di legge che era in via di approvazione, ha visto al suo interno fronteggiarsi democraticamente i diversi orientamenti di chi lo considerava il minor male possibile e di chi, invece, lo avversava apertamente.

A conclusione dell'affollata asise è stato il primo schieramento a prevalere, non tanto per adesione entusiastica a tutti i punti nodali della riforma, quanto per evitare che in suo luogo ne venisse varata un'altra, interamente calata dall'alto e, pertanto, troppo distante dalla legittime aspettative degli avvocati italiani, dalla loro realtà concreta e dalle esigenze dei cittadini.

Il Congresso ha approvato una riforma che, certamente, come è stato precisato da quanti l'hanno sostenuta - incluso l'Ordine degli Avvocati di Catania -, non è certamente la migliore possibile, ma costituisce un passo in avanti in rapporto alla realtà preesistente e, nel contempo, evita salti nel vuoto per l'Avvocatura, il cui rischio aleggiava alla vigilia del voto congressuale.

I lavori congressuali, il cui tema centrale è stato: «L'Avvocatura per una democrazia solida - Il cittadino prima di tutto», sono stati seguiti

costantemente dalla Stampa radiotelevisiva italiana ed è intervenuto anche il presidente del Senato, sen. Renato Schifani, avvocato anch'egli, che ha manifestato posizioni di grande vicinanza a quelle dell'Avvocatura.



BARI - Il teatro Petruzzelli, che nello scorso novembre ha ospitato i lavori del XXXI Congresso Nazionale Forense, cui hanno partecipato molti catanesi, con numerosi giovani colleghi

Il Consiglio dell'Ordine di Catania ha partecipato con una folta delegazione ed ha voluto lanciare un segnale preciso in favore dei giovani e della loro valorizzazione, consentendone la partecipazione ad un buon gruppo. I giovani avvocati etnei bene si sono integrati con il resto dei delegati ed uno di loro, Marcello Suter Sardo, ha anche preso la parola nel corso dei lavori, riscuotendo applausi e consensi. Tra i catanesi presenti anche il membro del C.N.F. Fabio Florio e

il Delegato distrettuale dell'O.U.A., Saro Pizzino, oltre a numerosi esponenti del Consiglio dell'Ordine.

L'intervento congressuale del nostro presidente, Maurizio Magnano di San Lio, preceduto dalla consultazione con gli altri delegati in sede di lavori di Commissione, è stato dai congressisti di tutt'Italia considerato come uno dei più qualificati ed apprezzati ed ha avuto ampia eco nella Stampa siciliana.

Il Foro di Catania è stato anche presente al Congresso con la nostra Rivista, Vita Forense, distribuita nei desk di segreteria e nel foyer del teatro "Petruzzelli" a tutti i partecipanti al Congresso, che hanno più da vicino potuto toccare la vivacità culturale e professionale della realtà forense etnea.



Fuoco della passione e bagliore infinito della speranza per la nostra professione intellettuale

Uno stralcio dell'intervento dell'Avv. Andrea Pisani Massamormile, al Congresso Nazionale di Bari (22-24 novembre 2012), seguito da una riflessione da condividere con tutti, sì da scuotere le coscienze.

di Denise Caruso

«Mi piace pensare, nello scorcio di storia che stiamo vivendo, dove si vedono i colori grigi della decadenza di una civiltà, ad una Avvocatura che, oltre ad impegnarsi sui modelli di *governance* - (fenomeno denunciato, tra noi colleghi, più volte, dall'Avv. Alessandro Pistorio) - che, tutto sommato, replicano stereotipi datati ed indigesti di un potere, a noi, fortunatamente, estraneo, sia impegnata a dare un lampo, una scintilla che torni ad illuminare la strada sull'attuazione di un grande sforzo culturale per un nuovo manifesto dell'Avvocatura che, dal Foro alla società e, poi, nel percorso inverso, restituisca la nostra immagine di difensori delle idee armati di cultura...

(...) Perché, se vogliamo cose concrete, come la Legge, è concreta anche la cultura; è forza motrice, è la via perchè la giustizia torni ad avere l'ossequio dell'economia, è la via che può indicare, ai governi, obbiettivi che tengano conto dell'Uomo, della Vita, dei Sentimenti, del Sorriso, del Pianto... dell'Anima, insomma.

È la via per restituire senso critico, soprattutto, ai nostri giovani; è un bene prezioso, benché sia così ostile a chi si vorrebbe imporre attraverso l'omologazione delle coscienze».

Ho, più volte, nei giorni successivi al mio rientro a Catania da Bari, prima sentito, poi ascoltato, l'intervento dell'Avv. Andrea Pisani Massamormile, il cui stralcio sopra è stato riportato. Poi, ancora, ne ho stimato, ammirato la portata, perchè densa di mille sfaccettature, foriera di molteplici temi di riflessione. Credo che sia que-



L'intervento del Presidente Maurizio Magnano di San Lio

sto il giusto approccio rispetto alle problematiche che travolgono, oggi, la professione forense. Un discorso che riecheggia la storia, la dignità della professione intellettuale del giurista, dell'avvocato.

Un intervento che profuma di Umanità, Civiltà, che trasuda un profondo senso etico-economico-sociale-umanistico.

Valori che sembrano, oggi, dispersi, in quanto, attualmente, sottomessi alla assurda logica del Mercato "sovrano" il quale sembra avere soppiantato la tanto bene amata, e tanto anelata, "Maestà" Cultura - oramai d'altri tempi poiché ridotta, oramai, a negletta ed infima creatura, ad umile serva. Scorgo un appello in Pisani, an-



BARI - L'uscita dei delegati dal Teatro "Petruzzelli"

cor prima un allarme, rivolto a tutti noi, più e meno giovani, il quale suggerisce, con tono severo e fermo, di procedere, una volta per tutte, con la riappropriazione dell'antica dignità della nostra Professione di "Intellettuali".

Troppi discorsi abbiamo udito al Congresso, tutti pregni, indubbiamente, di analitico criticismo ma, altrettanto, tutti, concludenti, ahimè, con un misero e sterile tuttavia, alla fin fine ben poco sciorinato, ben poco sviluppato per poter essere ben - sebbene, con aspre riserve - ingerito dai nostri palati.

Resta, dunque, solo dell'amaro in bocca posto che il dato, palesemente, emergente, dai lavori congressuali, sarebbe quello della estrema necessità di ricorrere alla sottomissione ad una Legge Professionale, nata incompiuta, ma pur sempre regolamentazione più attuale della categoria, piuttosto che rimanere ancorati - comunque, da falsi conservatori dell'esistente (Pisani, *cit.*) - ad una normativa obsoleta, arcaica, da "clava".

Ebbene, non credo questa sia una bastevole giustificazione. Il nuovo, difatti, non respira, nel modo più assoluto, di nuovo: di nuovo, assume solo la dizione, non certo la sostanza, non mutando *in melius* la nostra condizione.

Una legge sbagliata ed incompleta sarà pur sempre perfettibile, come più volte è riecheggiato al "Petruzzelli", ma, analogamente, dato innegabile, sbagliata ed incompleta, comunque, nasce e, probabilmente, è destinata a rimanere tale. Dovremmo, quindi, accontentarci di proporre una serie infinita di emendamenti a mo' di rattoppo?

Secondo il mio modesto modo di vedere le cose, dato che sono, solo, una piccola formica operosa del Diritto (almeno, questo, posso riconoscermelo), riforme di così elevato spessore non dovrebbero essere così originate, non dovrebbero essere imposte *inaudita altera parte*... quan-



Un gruppo di delegati catanesi all'interno del "Petruzzelli", stretti intorno al Presidente del CNF, Prof. Guido Alpa

do, peraltro, *altera parte* è il soggetto interessato alla riforma, ne è il sommo destinatario.

Personalmente, provo esaltazione e delusione in occasione di ogni congresso, sentimenti a dir poco contrastanti... ma imparo, altrettanto, ogni volta, molto, ciò attraverso l'analisi, dall'esterno, dei comportamenti, delle parole altrui, dei fatti che, infine, si concretano.

Siamo, forse, nelle mani di nessuno? È solo un problema afferente ai modelli di *Governance*, il nostro? Non credo proprio, posto che detti ultimi rispecchiano, chiaramente, "Stereotipi datati ed indigesti" (*cf.* Pisani, *cit.*), peraltro, più volte, evidenziati anche dal collega ed amico, avv. Alessandro Pistorio, del Foro di Catania, financo in sede Congressuale, ponendo, opportunamente, l'accento sulla necessità, piuttosto, di traslare l'attenzione, di noi tutti, sul piano del progetto pratico, concreto, sulla esigenza, dunque, di impegnarci nella redazione di un Manifesto dell'Avvocatura che sia tale da restituire dignità alla professione forense, tale da riesumarne il suo passato ed obliato spessore, ma, soprattutto tale da convogliare le coscienze - lungi dall'essere omologate - verso un

collettivo e comune interesse, un coerente scopo, pur ricorrendo ad un grande sforzo culturale: quello di restituire luce ed energia alla nostra meravigliosa e nobile professione. E, ciò, *sia* per noi stessi - fin da troppo, trincerati dietro a reiterati ed intransigenti «no» (*cf.* Pisani, *cit.*) - che per tutta la collettività, dinnanzi alla quale, ultimamente, siamo stati, indegnamente, descritti come appartenenti ad una casta, ad una *lobby*...

Gli avvocati non sono stati abbastanza compatti forse? Notevole, all'uopo, la menzione di Pisani in merito alla Unità dell'Avvocatura: L'avvocatura dovrà uscire compatta e unita dal Congresso, non è mai stata logica vincente il «*Divide et Impera*», non ha mai portato a nulla nella storia.



BARI - Il catanese Fabio Florio, Consigliere del C.N.F.



La delegazione catanese ha trovato posto anche tra i palchi del "Petruzzelli"

Noi giovani del Foro di Catania abbiamo dimostrato, ancora una volta, a Bari, di esserci, grazie al nostro Presidente del C.O.A., Avv. Maurizio Magnano di San Lio, che ha ceduto, pregevolmente, con gesto di forte valenza significativa, la propria parola al giovane Collega ed Amico, del Foro di Catania, Avv. Marcello Sutura Sardo, perché si parla tanto di giovani senza mai concedere loro, nei fatti, di esprimersi.

Cosa è trapelato dall'intervento del nostro collega? Che noi, giovani, subiamo sempre più di tutti. Ma dobbiamo far sentire la nostra voce, elevare il nostro grido di "aiuto" sì come rivolto alla rappresentanza, alle istituzioni, tutte, fin troppo, e da troppo tempo, egoiste, sorde e noncuranti rispetto alle nostre problematiche.



La delegazione etnea alla partenza da Catania alla volta di Bari

Dovremmo essere il faro del domani, il futuro. Ma a quale futuro potremmo ambire se sfiancati, se mutilati delle armi che hanno, da secoli, accompagnato la oggi tanto ambita Madre Giustizia.

Il Titolo del Congresso è stato davvero nobile: «Il cittadino prima di tutto»...

Ma il Cittadino è, davvero, in condizione di ergersi così in alto, "prima di Tutto"?

Sarebbe prima di tutto, in realtà, se consentissero, a noi avvocati, di difenderlo degnamente, dentro e fuori dalle Aule dei Tribunali, se non lo mortificassero con l'aumento inconsiderato e violento dei contributi unificati, se non lo costringessero, con la forza, ad abdicare dal proprio diritto di difesa, conseguenza dalla quale, inesorabilmente, deriva lo svilimento della nostra stessa vocazione di Difensori dei Diritti, delle Idee.

Diritti e Idee soppressi per cedere il podio ad interessi maggiori, il cui peso risulta misurato, però, non alla stregua della bilancia del Giusto.

Concludo questo mio sfogo con una riflessione, che poi ritengo essere la mera registrazione dell'atteggiamento non solo mio, ma dei giovani Colleghi del Foro di Catania, auspicando che lo sia di tutti i giovani avvocati della nostra Italia.

Noi non ci accontenteremo di proferire una serie infinita di "tuttavia", noi diremo che, nonostante le fangate insopportabili degli ultimi anni, che ci hanno visto nascere, professionalmente, in un periodo storico, per la professione,

così disgraziato, e colpire, ripetutamente, con una normativa palesemente immotivata, deprezzante, lacerante..., speriamo che la situazione migliori, che le nostre istanze vengano raccolte da qualcuno.

C'è tanta sostanza ancora da cogliere, abbiamo molti contenuti da coltivare, confrontare, far crescere e mostrare.

Prima o poi, i responsabili degli ultimi scempi dovranno pagare per i propri errori, dovranno farlo un esame di coscienza, dovranno mettersi da parte.

Noi non ci stiamo dinnanzi a tutto questo sfacelo.

Ci inchiniamo dinnanzi ai veri intellettuali, agli uomini di cultura, d'esperienza, ma non a chi si fregia di essere, magari, un avvoca-



L'intervento di un giovane collega del Foro etneo



Noi abbiamo il sacrosanto diritto e la ferma, e più che mai, intenzione di continuare ad amare la nostra professione, che desideriamo esercitare quali difensori armati di cultura...

Armiamoci, colleghi, prima di tutto di Cultura, Coraggio, Umiltà, Compattezza... le uniche vere Forze in grado di combattere, consapevolmente, la nemica Ignoranza, l'Indifferenza, la Sordità altrui.

Preferireste, altrimenti, continuare a "parcheggiare" all'interno di un fantomatico recinto di finte speranze, senza sbocco?

Preferireste, ancora, albergare le statistiche ufficiali che attestano, menzognere, un enorme numero virtuale di professionisti, ai quali

to come noi e, poi, di contro, non esercitando, attualmente, la professione, in quanto, di poi, asservito ad un potere cieco, che disconosce Diritto e Giustizia, dimentica cosa significhi vivere appieno la professione forense.

Giammai, dovrebbero andar rinnegate le proprie origini, svendute, dimenticate.

Noi siamo e restiamo frutto dei sacrifici nostri, *in primis*, e delle nostre famiglie che tanto hanno investito per consentirci di andare avanti, di inseguire e materializzare le nostre aspirazioni. Anni ed anni di serio ed appassionato studio, e tanti altri ve ne saranno ancora e sempre, non possono andare mortificati in questo modo.

Noi non ci arresteremo dinnanzi a nessun "tuttavia", perché scorgiamo avanti una strada, sebbene complicata da percorrere, ma pur sempre una strada che sembra restare illuminata da un bagliore fioco, lontano, ma esistente, non del tutto sopito, da raccogliere e far divenire torcia, scintilla. Abatteremo, in qualche modo, compatti, gli ostacoli che forze superiori - ma non, necessariamente, superiori in tutto e, dunque, imbattibili - ci frapportano ogni giorno.



La delegazione catanese in riunione: il banco della presidenza

verrà sempre rivolta, *sic et simpliciter*, la abbietta, infamante, semplicistica accusa di essere evasori fiscali, anziché denunciare la presenza di un numero effettivo, e sempre crescente e preoccupante, di disoccupati? (cfr. avv. Pisani, *cit.*)

Se amate la vostra professione, amatela fino in fondo!



Avvocati catanesi al convivio ufficiale del Congresso



BARI - Alcuni dei delegati etnei in una pausa congressuale

CASSA FORENSE: DELIBERATI I CRITERI

COME COMPUTARE LA CONTINUITÀ DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE

di Giuseppe La Rosa Monaco*

Il Comitato dei Delegati di Cassa Forense, ha adottato nello scorso novembre la prescritta delibera quinquennale in materia di criteri per l'accertamento della continuità di esercizio professionale. Ciò, ovviamente, con riserva di ulteriori provvedimenti a seguito dell'approvazione della riforma dell'Ordinamento professionale forense, ed in particolare dell'art. 21 della medesima.

La delibera introduce alcuni elementi assai migliorativi per gli iscritti, nella consapevolezza di dover operare per facilitare per quanto possibile, in un momento così grave di crisi come l'attuale, la validazione degli anni per il computo di quelli utili a fini pensionistici. Questa finalità è stata da tutti condivisa, ed infatti la delibera ha riportato un solo voto contrario. Ecco, in sintesi, i punti più rilevanti ed innovativi della nuova disciplina:

- 1) Dal primo di gennaio 2013 al 31 dicembre 2017 i limiti sono fissati come per il passato, in € 10.000,00 di reddito professionale netto e di € 15.300,00 di volume d'affari, non essendosi ritenuto di operare variazioni in aumento.
- 2) In caso di mancato raggiungimento dei limiti previsti, è ammessa la media fra i redditi, oppure tra i volumi d'affari relativi a due o più anni consecutivi, fino ad un massimo di cinque (in luogo della media obbligatoria triennale della previgente disciplina - sarà così possibile anche recupera-

re eventuali annualità decorse con reddito/volume d'affari insufficiente, retroagendo sugli anni passati, sino all'anno 2008, ovvero facendo media con gli anni a venire).



- 3) Gli avvocati sono esonerati, per il triennio iniziale di appartenenza all'Albo, dalla prova della continuità e prevalenza dell'esercizio della libera attività forense; tuttavia debbono sempre fornire la prova di avere dichiarato, per il solo terzo anno (non più per i due anni successivi al primo) un qualunque volume d'affari diverso da zero.



4) Nel quarto e nel quinto anno d'iscrizione all'Albo e per i titolari di pensione di invalidità, i limiti

di reddito di cui al punto 1 sono ridotti ad 1/3, (questa previsione è una novità assoluta).

- 5) Nei successivi cinque anni di esercizio professionale, (e quindi dal sesto al decimo anno di iscrizione all'Albo e dopo il compimento del sessantesimo anno di età, i limiti predetti sono ridotti alla metà per tutti gli avvocati iscritti alla Cassa; (dall'esame delle previsioni di cui ai numeri 3-4 e 5 emerge che il periodo di agevolazione è aumentato dagli attuali otto ai futuri dieci anni dopo l'iscrizione, ovviamente solo per chi si iscrive all'Albo per la prima volta).
- 6) Nella valutazione dell'esonero dalla prova della continuità per casi di malattia grave o di grave impedimento si è specificato che vengono considerati grave impedimento i casi degli iscritti vittime di catastrofi e/o calamità naturali: in tal caso gli iscritti delle zone colpite ed individuate con apposito provvedimento normativo statale sono esonerati dalla prova del reddito per un biennio, decorrente dall'anno dell'evento o da quello successivo, a scelta dell'iscritto.
- 7) Per la maternità, l'esonero dalla prova della continuità potrà essere disposto per l'anno antecedente la nascita del figlio solo a condizione che la professionalità fosse già in stato di gravidanza.
- 8) È stata introdotta *ex novo* una previsione relativa agli avvocati che, mantenendo l'iscrizione alla Cassa esercitano contemporaneamente la loro attività all'estero, colà producendo reddito e formale attestazione: essi sono esonerati dalla prova della continuità per un periodo massimo di due anni.

* Delegato distrettuale Cassa Forense

Un'altra novità, a decorrere dal 30 giugno 2014

DALL'ANNO PROSSIMO IL DEPOSITO DEGLI ATTI SOLO PER VIA TELEMATICA

Gli Studi legali dovranno munirsi dell'attrezzatura necessaria e delle competenze indispensabili per fare fronte alle nuove norme – Quali saranno le difficoltà per gli avvocati più anziani e per chi non ha adeguata dimestichezza con il computer? - Il Consiglio dell'Ordine si è già attivato per meglio far conoscere le nuove procedure telematiche

di Antonio Guido Distefano

Pubblichiamo il testo dell'art. 16 bis, d.l. n. 179/2012, inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2), l. 24 dicembre 2012, n. 228, che introduce, a decorrere dal 30 giugno 2014, l'obbligatorietà del deposito per via telematica degli atti giudiziari e, di seguito, un nostro commento alle nuove norme:

1. «Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.
2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione.
3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.



4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione.
5. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando i tribunali nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine previsto dai commi da 1 a 4».

La norma sopra riportata, contenuta nella cd. "Legge di Stabilità 2013", ha modificato il D.L. n. 179/2012 ed ha definitivamente sancito la svolta verso l'informatizzazione del processo civile. Non è un caso infatti che l'obbligatorietà del deposito in via esclusivamente telematica sia stata prevista oltre che per i difensori, anche per i cc.tt.uu. e per gli altri ausiliari, che la norma indica come soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria.

Viene chiarito espressamente che l'obbligatorietà del deposito telematico riguarda i procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al Tribunale. Per il processo esecutivo l'obbligo decorre dal momento successivo al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione.

Nelle procedure concorsuali, invece, l'obbligatorietà viene riferita, espressamente, solo al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario. Con riguardo alla Legge Fallimentare, però, v'è da dire che le modifiche di maggior rilievo vengono dall'art. 17 del D.L. 179/2012, che ha introdotto, di fatto, un'autonoma forma di processo telematico, contraddistinto dallo scambio di comunicazioni esclusivamente a mezzo p.e.c.

È inutile evidenziare la rilevanza di queste modifiche normative, nelle abitudini quotidiane di tutti noi. Infatti, malgrado gli avvocati si siano da tempo abituati a consultare i fascicoli per via telematica, a ricevere le comunicazioni di cancelleria a mezzo p.e.c. e, più in generale, abbiano acquisito, in questi ultimi anni, sempre più dimestichezza con gli strumenti informatici, l'innovazione assume una portata così ampia e definitiva da costringerci ad affrontare con serietà e determinazione, il problema dell'organizzazione degli studi.

Tutto ciò però non può e non deve preoccuparci oltre misura, perché nel nostro Distretto di Corte d'Appello, queste novità non ci hanno colti impreparati.

Già in queste stesse pagine, avevamo più volte evidenziato il percorso che ci stava conducendo, a tappe forzate, all'informatizzazione del processo civile, sottolineando l'importanza e la necessità di dotarci tempestivamente degli strumenti e delle competenze necessarie.

Oggi, quasi tutti gli avvocati catanesi dispongono dell'attrezzatura di base necessaria per fruire dei servizi telematici, vale a dire: *personal computer* con collegamento ad internet, casella p.e.c., dispositivo di firma digitale. Questi strumenti, insieme ad uno *scanner* e ad un *software*, comunemente chiamato "redattore", sono quelli necessari e sufficienti per procedere al deposito telematico di atti e documenti. Peraltro, anche le modalità di utilizzo del *software* in questione sono normalmente molto intuitive e consentono di seguire un percorso guidato, attraverso il quale effettuare il deposito. Naturalmente, l'importanza della problematica impone un approfondimento sia di natura giuridica che di natura informatica.

Con riguardo al primo aspetto, assumono specifico rilievo le regole tecniche contenute nel D.M. n. 44/2011, mentre con riferimento al secondo profilo, grande utili-

tà può trarsi dalla utilizzazione pratica del *software* necessario.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, negli ultimi mesi, ha organizzato diversi incontri che hanno avuto ad oggetto l'aggiornamento sulle novità legislative in commento, ma nella consapevolezza della necessità di fornire anche una formazione pratica, ha chiesto ed ottenuto la disponibilità delle principali *software house* ad illustrare concretamente le modalità di deposito telematico.

Sulla base dell'esperienza acquisita, si è avuto modo di osservare che la realizzazione di incontri con un cospicuo numero di partecipanti, riesce spesso a cogliere l'obiettivo dell'aggiornamento, mentre non ha la medesima efficacia dal punto di vista dell'acquisizione di una competenza pratica.

Per tale ragione, si stanno organizzando delle sessioni, con un numero di partecipanti molto contenuto, normalmente non superiore a quindici unità, nel corso del quale ognuno avrà modo di utilizzare direttamente il *redattore*, effettuando un deposito telematico.

A chiusura di queste brevi considerazioni, in ordine all'informatizzazione della nostra attività, non può sottacersi, l'ulteriore impulso che ne deriva dalle modifiche apportate al procedimento relativo alle notifiche tramite p.e.c. degli avvocati.

Questo procedimento di notificazione è destinato ad avere notevole diffusione, risultando sempre più ampia sia la platea di soggetti che ne potranno essere destinatari, il numero degli elenchi da cui trarre i relativi indirizzi p.e.c., nonché il numero dei soggetti tenuti a comunicare il proprio recapito di posta elettronica certificata.

La necessità di una costante ed accurata consultazione delle comunicazioni ricevute sulla propria p.e.c. assume quindi ulteriore fondamentale rilevanza alla luce della possibilità che a detto indirizzo pervengano anche notifiche di atti giudiziari.

NUOVE FATICHE NOTTURNE PER IL CETO FORENSE (SE IL COMPUTER NON SI GUASTA)



Convegno di Ordine Avvocati e Camera Civile

PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI: PRASSI APPLICATIVE E QUESTIONI CONTROVERSE RICORRENTI

di Marco Tortorici e Giovanni Fichera

«Prassi applicative e questioni controverse ricorrenti nelle procedure esecutive immobiliari»: questo il tema di un interessante convegno organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Catania, in collaborazione con la locale Camera Civile, che ha visto una massiccia partecipazione oltre che di Avvocati, anche di professionisti e tecnici che frequentano la Sezione delle esecuzioni immobiliari.

Dopo i saluti del neo-Presidente della Camera Civile di Catania, Avv. Augusto Consoli, ha aperto i lavori l'Avv. Marco Tortorici, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Catania, il quale ha presentato il programma e ringraziato i relatori, nonché i Giudici della VI

Sezione Civile del Tribunale di Catania, con i quali si è condivisa l'iniziativa.

Alla tavola rotonda hanno partecipato i Giudici dell'Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Catania Dott.ssa Rosalia Montineri, Dott.ssa Maria Fascetto Sivillo, Dott.ssa Floriana Gallucci, nonché il Dott. Fabio Mangano del Tribunale di Siracusa, il Dott. Fabio Regolo del Tribunale di Vibo Valentia e il Dott. Massimiliano De Simone del Tribunale di Enna.

Ha assunto la veste di moderatore la Dott.ssa Marisa Acagnino, Presidente della VI Sezione, la quale con sintetiche domande ha dato vita ad una vibrante tavola rotonda e successivo dibattito.





Sin dalle prime battute è emersa l'importanza del ruolo svolto, nell'ambito delle procedure esecutive immobiliari, dalla "prassi applicativa", maturata dai Giudici nelle rispettive realtà territoriali per far fronte alla laconicità delle disposizioni normative di riferimento; prassi che talvolta ha visto concordare i magistrati intervenuti, talaltra ha visto cozzare gli intenti e le conseguenze delle scelte procedurali seguite dagli stessi.

Il convegno è stato caratterizzato da due tavole rotonde afferenti l'attività di custodia, nonché la delega alle operazioni di vendita.

Dal raffronto è emersa l'importanza e la centralità dell'attività svolta dal custode, figura valorizzata dalla riforma del 2006 e come il suo rapporto col giudice diventi fondamentale per un processo il più possibile fluido e veloce. Diversi gli aspetti problematici evidenziati, quali, per esempio, la legittimazione processuale del custode giudiziario, la locazione e la liberazione dell'immobile pignorato, gli adempimenti tributari del custode, ecc.

L'altra tematica affrontata ha avuto riguardo, invece, al contenuto dell'ordinanza di delega, alle operazioni di vendita ed alle problematiche sottese ai decreti di trasferimento, alla correzione ed agli adempimenti successivi.

Degna di nota è stata l'apertura e la dispo-

nibilità destata dai Giudici ad eventuali rivedimenti delle scelte procedurali operate, tenuto conto delle esigenze evidenziate dagli altri operatori del settore.

Come a tutti noto l'importanza delle prassi nel processo esecutivo immobiliare è stata di fondamentale rilievo. Proprio con i contributi formatosi presso i Tribunali di Monza e Bologna il Legislatore, con le riforme del 2005 e 2006, ha rivestito le prassi di veste giuridica così da garantire un'applicazione uniforme nei tribunali italiani.

Dal convegno si è appreso che per aggiornarsi in modo costante sui continui aspetti del processo esecutivo, i Giudici delle Esecuzioni Immobiliari hanno costituito tra loro un *forum* dove confrontarsi e scambiarsi le proprie esperienze.

Al termine della tavola rotonda è seguito un dibattito con interventi costruttivi da parte dei partecipanti avvocati.

Visto il successo ottenuto con la formula della tavola rotonda, certamente in futuro si organizzeranno altri incontri di "formazione e informazione" che costituiscono un percorso di confronto dialettico tra Giudici e Avvocati, che permetta di sopperire ai limiti e alle carenze poste dalla disciplina procedurale.

Ritornano le controverse procedure mediaconciliative, malgrado le proteste dell'Avvocatura

BREVI NOTE SULLA NUOVA DISCIPLINA DELLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

Qualche ritocco apprezzabile in rapporto alla preesistente disciplina, ma permangono tante grosse perplessità, soprattutto quelle di ordine costituzionale sulla sua obbligatorietà

di Marco Tortorici e Alberto Giaconia *

Il Governo con il recente D.L. n. 69/2013 (cd. "del fare"), in via di conversione, ha reintrodotto il procedimento obbligatorio di mediazione, con alcune modifiche rispetto alla precedente disciplina.

Il testo del decreto, modificato in sede di conversione, dovrà essere oggetto di apposito approfondimento.

Ad un primo esame, tra le modifiche più rilevanti si segnalano l'esclusione dalla mediazione obbligatoria della materia relativa alla responsabilità per danno da circolazione di veicoli e natanti ed inoltre la nuova norma che prevede che gli avvocati sono mediatori di diritto. La nuova disciplina entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge di conversione.

In sede di conversione, sulla spinta delle proposte dell'Avvocatura, sono stati approvati emendamenti che modificano in modo significativo il testo del decreto legge.

Tra le modifiche più rilevanti si segnalano:

- a) quella relativa alla competenza territoriale, che prevede che la domanda di mediazione venga formulata innanzi ad un organismo che ha sede nel luogo in cui si dovrà procedere per l'avvio dell'eventuale controversia;
- b) quella relativa all'assistenza obbligatoria dell'Avvocato;
- c) quella che prevede che l'accordo sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico;

- d) quella della transitorietà, che prevede che la durata della disciplina sulla obbligatorietà della media conciliazione abbia carattere transitorio e sperimentale, con una durata di quattro anni dall'entrata in vigore della stessa. Al termine dei due anni sarà attivato su iniziativa del Ministero della Giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione;
- e) quella che prevede che l'accordo possa costituire titolo anche in materia di usucapione.

Riteniamo che le modifiche apportate al testo del decreto costituiscano un passo avanti per attenuare le distorsioni contenute nella prima stesura della norma; certo, siamo ancora lontani dai risultati invocati dall'Avvocatura, ma ci auguriamo che dopo il primo periodo di sperimentazione si possa fare un bilancio lucido e concreto dei risultati ottenuti, verificando nel suo complesso l'utilità e gli esiti dell'istituto.

* Componenti del Consiglio Direttivo dell'Organismo di Conciliazione del Foro di Catania



Il commento del costituzionalista sulla recente riforma della materia

UNIFICAZIONE DELLO STATUS FILIIATIONIS E ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

di Giuseppe Chiara*

SOMMARIO: 1. Premessa; 2. Le declinazioni del principio di unicità dello status di figlio; 2.1. L'unificazione della disciplina giuridica della parentela e la codificazione di uno "statuto" dei "Diritti e doveri del figlio"; 2.2. Il ruolo discreto riservato al "(superiore) interesse del minore"; 2.3. Le garanzie relative all'adempimento degli obblighi di carattere patrimoniale e la riforma dell'art. 38, disp. att. c.c.; 3. I contenuti della delega al governo; 3.1. La nozione di «abbandono morale e materiale» dei figli; 4. Osservazioni conclusive; Bibliografia.

1. La recente L. 10 dicembre 2012, n. 219, recante «disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali» interviene su una normativa sostanzialmente ferma alla riforma del diritto di famiglia del 1975 e prevede la modifica, diretta e ad opera di successivi decreti delegati, di un



ventaglio molto ampio di istituti, già disciplinati in sede codicistica o da parte della legislazione speciale, secondo una linea di politica legislativa tracciata con nettezza e orientata alla realizzazione della unicità dello status di figlio. In tal senso, la legge esprime la chiara preferenza per una configurazione dei diritti-doveri derivanti dalla condizione di genitore in termini di au-

tonomia rispetto all'eventuale formalizzazione del rapporto di *coniugio*, in ragione del valore originale e non dipendente della filiazione. Tale separazione ha costituito un potente "volano" nel senso di una quasi ineludibile equiparazione (*rectius*: unificazione) tra la condizione giuridica dei figli legittimi e quella dei naturali, facendo venir meno la stessa premessa logico-formale (il rapporto di *coniugio*, appunto) su cui eventualmente radicare una differenziazione non discriminatoria.

L'itinerario di assimilazione, avviato da tempo, è stato sostenuto da una cospicua e ormai consolidata giurisprudenza comunitaria, rivolta ad equiparare il trattamento giuridico dei figli legittimi e naturali.¹

Guardando agli orientamenti espressi dalla Corte costituzionale, invece, la linea di tendenza appare meno univoca, anche in conseguenza della non semplicissima lettura (e declinazione) del dato normativo offerto dall'art. 30, co. 3, Cost., secondo cui «La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima». Tale testo, affiancando due principi (quello relativo alla tutela giuridica e sociale dei figli nati fuori dal matrimonio e quello della compatibilità di tale tutela con i diritti dei membri della famiglia legittima) suscettibili di bilanciamento ad opera del legislatore ordinario, dà adito alla possibile compresenza di discipline diversificate per le due categorie dei figli legittimi e di quelli naturali.

Su queste premesse, la Consulta, pur avendo compiuto una notevole opera di riallineamento tra i due status, ha comunque mantenuto talune diversità di trattamento, ritenendole superabili solo ad opera di un intervento positivo del legislatore ordinario.

1 Cfr. Corte EDU, causa *Markx c. Belgio*, 13 giugno 1979; causa *Inze c. Austria*, 28 ottobre 1987; causa *Mazureck c. Francia*, 1 febbraio 2000.

Nel primo senso, possono ricordarsi la sent. n. 203 del 1997, che ha ammesso il lavoratore extracomunitario al ricongiungimento familiare con il convivente *more uxorio* e con i figli naturali; la sent. n. 250 del 2000, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 803 c.c., in materia di revocazione della donazione per sopravvenienza di figli, nella parte in cui prevedeva che, in caso di sopravvenienza di figlio naturale, la donazione potesse essere revocata solo se il riconoscimento del figlio fosse intervenuto entro due anni dalla donazione; la sent. n. 245 del 2004, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 c.c., nella parte in cui non prevedeva che l'adozione di maggiorenni non potesse essere pronunciata in presenza di figli naturali, riconosciuti dall'adottante, minorenni o, se maggiorenni, non consenzienti (divieto che, invece, era previsto per i figli legittimi o legittimati minori o, se maggiorenni, non consenzienti), in quanto comportante una disparità di trattamento tra le due categorie di soggetti, in pregiudizio dei figli naturali; la sent. n. 86 del 2009, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 85, co. 1, n. 2, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui, nel disporre che, nel caso di infortunio mortale dell'assicurato, agli orfani di entrambi i genitori spetti il quaranta per cento della rendita, escludeva che essa spettasse nella stessa misura anche all'orfano di un solo genitore naturale. Più in generale, poi, nella giurisprudenza costituzionale è da tempo ricorrente l'assunto secondo cui «l'esistenza o meno del vincolo coniugale tra i genitori non costituisce più (anche alla luce e nello spirito della riforma del diritto di famiglia del 1975) elemento di discriminazione nei rapporti con i figli, legittimi o naturali riconosciuti, identico essendo il contenuto dei doveri, oltre che dei diritti, degli uni nei confronti degli altri (così la sent. n. 332 del 2000; conforme, peraltro, già sentt. n. 166 del 1998 e n. 250 del 2000, cit.)». Nel secondo senso, però, la stessa Corte ha ribadito costantemente che i figli naturali non instaurano con i parenti naturali un rapporto di parentela, ma una semplice relazione fattuale di consanguineità (cfr., *ex multis*, sentt. n. 184 del 1990; n. 377 del 1994; n. 532 del 2000), non priva peraltro, a certe condizioni, di effetti giuridici;² così come ha rinvenuto nel cit. art.

2 Cfr. la sent. n. 55 del 1979, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 3 e 30, co. terzo, Cost. - dell'art. 565 cod. civ., nella parte in cui escludeva dalla categoria dei chiamati alla successione legittima, in mancanza di altri successibili, e prima dello Stato, i fratelli e le sorelle naturali riconosciuti o dichiarati; ma v. anche, e prima, la sent. n. 50 del 1973, secondo cui in assenza di famiglia legittima la quota di riserva dei figli naturali dichiarati o riconosciuti deve essere



30, co. 3, Cost. il fondamento giustificativo del c.d. «diritto di commutazione» (sent. n. 335 del 2009). Nello stesso senso, essa ha affermato che l'ingresso del figlio naturale nella famiglia di origine del genitore, per effetto del riconoscimento, non è assicurato dalla suddetta norma costituzionale, costituendo, bensì, questione di politica legislativa, rimessa alla valutazione discrezionale del legislatore (sent. n. 363 del 1988). Nell'ambito delle azioni di *status*, poi, la Consulta ha giudicato non irragionevole la disparità di disciplina tra l'impugnazione del riconoscimento, la cui azione è imprescrittibile, ed il disconoscimento di paternità, soggetto a prescrizione annuale (sent. n. 7 del 2012).

Le declinazioni del principio di unicità dello status di figlio

2. Venendo, sinteticamente, all'esame dei punti essenziali della riforma, può osservarsi come questi non siano altro che declinazioni particolari del principio generale sancito, lapidariamente, dal nuovo art. 315 c.c., secondo il quale «Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico». La legge prevede, in particolare, la modifica dell'art. 74 c.c., definendo la parentela come il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, indipendentemente dall'origine della filiazione, in uno con la riforma dell'art. 258 c.c., che, nella nuova versione, sancisce

fissata nella stessa misura prevista dall'art. 537 cod. civ. per i figli legittimi (metà se il *de cuius* lascia un figlio e due terzi se i figli sono più e non un terzo se il figlio è uno e la metà se sono più); nonché la sent. n. 82 del 1974, che ha parimenti ritenuto illegittimo l'art. 575 cod. civ., nella parte in cui, pur in mancanza di figli legittimi e del coniuge del genitore, esso ammetteva un concorso tra i figli naturali riconosciuti o dichiarati e gli ascendenti del genitore attribuendo ai primi i due terzi dell'eredità, giacché questo trattamento - che è diverso da quello riconosciuto ai figli legittimi che conseguono, invece, l'intera eredità escludendo dal concorso gli ascendenti - non è giuridicamente giustificato.

l'estensione degli effetti del riconoscimento ai parenti del genitore. Già in passato, peraltro, la dottrina si era interrogata sul senso da attribuire agli artt. 74 e 258 c.c., ritenendosi in dottrina che essi non imponessero un limite agli effetti del riconoscimento rispetto ai parenti del riconoscente. L'eventuale limite andava riferito, peraltro, soltanto alla parentela "naturale" in linea collaterale, non a quella in linea retta, che assumeva rilievo in non poche disposizioni (si v. gli artt. 148, co. 2, 433, 467 c.c.), creando in tal modo una disciplina in cui il rapporto di *coniugio* acquistava un rilievo "intermittente", a secondo del "tipo" di parentela.

L'unificazione della disciplina giuridica della parentela e la codificazione di uno "statuto" dei "Diritti e doveri del figlio"

2.1. Altri aspetti salienti della riforma strettamente connessi al principio dell'unicità dello *status* sono rappresentati dall'abrogazione dell'istituto della legittimazione e dall'introduzione, dopo il cit. novellato art. 315 c.c., dell'art. 315 *bis*, che raccoglie, sotto l'unica rubrica «Diritti e doveri del figlio» una serie di situazioni giuridiche riconosciute "trasversalmente" a tutti i figli, tra le quali spiccano, oltre a quelle, note, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione, anche il diritto alla famiglia, quello a rapporti significativi con i parenti, quello all'ascolto (al compimento del dodicesimo anno di età, o anche prima, ove capaci di discernimento) in tutte le questioni e le procedure che li riguardano. Si tratta di una formulazione generale, che trascende gli ambiti specifici (adozione, affidamento congiunto), in cui tali diritti erano stati originariamente proclamati e sintetizza le previsioni di importanti documenti normativi internazionali, recepiti in Italia, o di derivazione comunitaria.³

Il ruolo discrezionale riservato al "(superiore) interesse del minore"

2.2. La portata innovativa della L. n. 219 si apprezza, poi, in considerazione della riscrittura di alcuni istituti, compiuta a tutela del (superiore) interesse del minore.

In tema di riconoscimento, è stata mantenuta l'età minima di sedici anni per il compimento

di tale atto, ma si rimette al giudice la possibilità di autorizzare un riconoscimento anticipato, «valutate le circostanze e l'interesse del figlio»; è stata invece ridotta da sedici a quattordici anni l'età minima perché il figlio possa esprimere il proprio assenso al riconoscimento posto in essere dal genitore; è dettata, ancora, una procedura più agile intesa a favorire il riconoscimento anche da parte del genitore secondo riconoscente, preservando comunque il minore da "resipiscenze" tardive o interessate, che potrebbero compromettere il sereno sviluppo della dimensione affettiva e relazionale dello stesso (cfr. l'art. 250, co. 4, c.c., nella nuova versione). Quest'ultima previsione, in particolare, rimette al giudice una serie di delicatissime valutazioni, lungo l'asse che impone di bilanciare una serie di interessi di rilievo costituzionale, da quello del minore ad intessere rapporti significativi con ambedue le figure genitoriali, a quello del genitore a riconoscere il figlio, a quello, ancora, strettamente correlato ai primi due, a garantire gradualità all'instaurazione di un rapporto (con il genitore secondo riconoscente), che va modellato e verificato in concreto, secondo le indicazioni offerte nei provvedimenti relativi alla sfera personale e patrimoniale impartiti dal giudice. Altra novità di rilievo è rappresentata dal superamento del divieto di riconoscere i figli nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta (qualificati dal testo originario dell'art. 251 c.c. «figli incestuosi»), che ora possono essere riconosciuti «previa autorizzazione del giudice, avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio. Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato del Tribunale per i minorenni» (art. 251 c.c. novellato, intitolato: «Autorizzazione al riconoscimento»). Anche in questo caso, la legge rimette al giudice la valutazione sull'opportunità del riconoscimento, prescindendo dalla buona fede del genitore, che in passato costituiva una condizione di ammissibilità; né è ormai richiesta, in caso di affinità in linea retta, la dichiarazione di nullità del matrimonio da cui deriva la stessa affinità. In questo, come in altri ambiti, l'itinerario di riforma era stato avviato e tracciato dalla Consulta, che aveva dichiarato illegittimo il divieto di procedere alla dichiarazione giudiziale di paternità anche in caso di nascita da parenti stretti, in quanto lesivo del diritto del figlio a conoscere la propria identità e a ottenere uno *status* pienamente tutelato (sent. n. 494 del 2002). Il quadro delle norme immediatamente precepite è completato dall'ampliamento della le-

³ Cfr., la Conv. di New York sui diritti del fanciullo, del 1989, ratificata con la L. n. 176 del 1991; la Conv. di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori, del 1996, attuata con la L. n. 77 del 2003; l'art. 24 della Carta di Nizza; il Regolamento europeo 2201/2003. In tale novero rientra anche il diritto ad essere assistito moralmente dai genitori, che peraltro poteva ritenersi sussistere già prima della novella, come declinazione del più ampio dovere di cura desumibile dal sistema.

gittimazione passiva per la proposizione della domanda rivolta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, che ora può essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal tribunale (art. 276, novellato), così fugando il rischio che, mancando gli eredi, l'azione rimanesse inibita per difetto di legittimati;⁴ nonché dalla possibilità di escludere il genitore decaduto dalla potestà dal diritto agli alimenti, nonché dalla successione, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all'art. 463 c.c. (art. 448-bis).

Le garanzie relative all'adempimento degli obblighi di carattere patrimoniale e la riforma dell'art. 38 disp. att. c.c.

2.3. Una considerazione a parte, poi, meritano le nuove previsioni relative alle garanzie previste in ordine all'adempimento degli obblighi di carattere patrimoniale nei confronti dei figli, inserite entro una più ampia ridefinizione dei riparti di competenza tra giudice ordinario e giudice minorile.

Quanto al primo punto, la nuova legge riconosce al giudice il potere di imporre al genitore obbligato, a garanzia dei provvedimenti patrimoniali in materia di alimenti e mantenimento della prole, di prestare idonea garanzia personale o reale, se esiste il pericolo che possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi suddetti. Per assicurare che siano conservate e soddisfatte le ragioni del creditore, il giudice può disporre il sequestro dei beni dell'obbligato, ex art. 8, co. 7, L. 1 dicembre 1970, n. 898; può altresì essere ordinato ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, di versarle direttamente agli aventi diritto, secondo quanto previsto dall'art. 8, commi 2 ss., della cit. L. n. 898 del 1970; in tal caso, i provvedimenti definitivi costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, ex art. 2818 c.c. (cfr. art. 3, co. 2, L. n. 219 del 2012).

In merito al secondo aspetto, in questa sede può solo accennarsi alla riforma dell'art. 38 disp. att., che potrebbe forse essere letta come espressione della tendenza, ancora *in itinere*, di concentrare le competenze in materia di famiglia e minori in capo ad una sezione specia-

lizzata del Tribunale ordinario. A questo, infatti, la riforma attribuisce competenza non solo sulle controversie di separazione e divorzio, ma anche su quelle relative all'affidamento dei figli in caso di separazione delle coppie di fatto, in stretta continuità, peraltro, con l'introduzione di un unico *status filiationis*. Rimangono di competenza del Tribunale per i minori, invece, i procedimenti di adozione dei minori e quelli *de potestate*, a meno che non sia in corso tra le parti un giudizio di separazione o divorzio, o una controversia ex art. 316 c.c.

I contenuti della delega al Governo

3. La L. n. 219 prevede anche un'ampia delega al Governo, che dovrà essere attuata entro l'anno in corso. Le materie intercettate dovranno essere ridefinite alla luce del già più volte ricordato principio di unicità dello *status*, in evidente discontinuità con assetti normativi consolidati, confermati in passato dalla stessa giurisprudenza della Corte costituzionale e rivolti a distinguere tra filiazione legittima e naturale, sia in ordine alle modalità di accertamento di *status*, che con riferimento alle azioni di contestazione.

In tema di accertamento, è previsto che la presunzione di paternità del marito sia estesa a tutti i figli nati o concepiti durante il matrimonio, sicché dalla sola denuncia di nascita deriva l'accertamento automatico di *status* in riferimento alla madre e al marito di lei. Permane, peraltro, la possibilità che la madre escluda la paternità del marito, dichiarando di non voler essere nominata nell'atto di nascita o dichiarando che il figlio è stato generato fuori del matrimonio, secondo un modello che appare asimmetrico, in quanto non prevede la possibilità del marito di opporsi a tale dichiarazione.

Al di fuori del matrimonio, non operando la ricordata presunzione di paternità, questa si realizza nelle note forme del riconoscimento. Quanto all'accertamento della maternità, la legge non ha innovato alcunché, sicché deve ritenersi esclusa la possibilità (ammessa, ad esempio, dall'ordinamento francese) di un accertamento automatico in capo alla partoriente, fatta salva la possibilità di mantenere l'anonimato.

Rimane irrisolto, poi, il nodo problematico, relativo all'esigenza di bilanciare, in caso di adozione, il segreto sulla maternità biologica con il diritto del figlio a conoscere le proprie origini. L'attuale disciplina, contenuta nell'art. 28, co. 7, della L. n. 184 del 1983, ha superato

⁴ Sul punto, comunque, cfr. C. Cost., sent. n. 80 del 2009, che ha ritenuto manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 276, co. 1, c.c., censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 30 Cost., nella parte in cui non prevedeva, nel caso di morte sia del genitore sia degli eredi di questo, la possibilità, per colui che voglia far accertare la propria paternità o maternità naturale, di agire comunque nei confronti di un curatore speciale nominato dal giudice oppure nei confronti degli eredi del presunto genitore.

il vaglio della Consulta,⁵ mentre la Corte EDU ha ritenuto inadeguato il bilanciamento tra i diritti del figlio e quelli della madre realizzato dalla norma in questione, condannando il nostro paese.⁶

Quanto alle azioni di *status*, la delega prevede una generica ridefinizione della disciplina del disconoscimento di paternità, «con riferimento in particolare all'art. 235, primo co., numeri 1), 2), e 3) c.c., nel rispetto dei principi costituzionali» (art. 2, co. 1, lett. d), manifestando così la consapevolezza che l'elencazione di cui allo stesso art. 235 appare ormai superata, alla luce



delle certezze probatorie conseguibili avvalendosi delle più recenti acquisizioni scientifiche.⁷ Per altro verso, l'art. 2, co. 1, lett. g) prevede la modifica della disciplina dell'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, limitando l'imprescrittibilità dell'azione al solo figlio e

con l'introduzione di un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione da parte degli altri legittimati. Sembra così avviato un percorso di ridefinizione del novero dei legittimati ad agire, che, alla luce dell'introdotta unicità di *status* e a presidio della stabilità di questo, dovrebbe portare ad una limitazione degli stessi, attribuendone la titolarità (solo) al figlio, alla madre e al padre.

La delega contiene, infine, altri principi dotati di particolare forza innovativa. Tra questi spiccano quello che impone la «ridefinizione della disciplina del possesso di stato e della prova della filiazione, prevedendo che la filiazione fuori del matrimonio può essere giudizialmente accertata con ogni mezzo idoneo», offrendo così una lettura «minimalista» all'art. 30, co. 4, Cost., che pure ammette la possibilità di limitare per legge la ricerca della paternità; la revisione della disciplina relativa all'inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia dell'uno o dell'altro genitore, in modo da renderla adeguata al principio dell'unificazione dello *status* di figlio, demandando esclusivamente al giudice la valutazione di compatibilità di cui all'art 30, co. 3, Cost.; l'inammissibilità del riconoscimento contrastante con un precedente accertamento di *status*; l'adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al più volte richiamato principio-sistema di unicità dello *status*, prevedendo, anche in relazione ai giudizi pendenti, una disciplina che assicuri la produzione degli effetti successori riguardo ai parenti anche per gli aventi causa del figlio naturale premorto o deceduto nelle more del riconoscimento e conseguentemente l'estensione delle azioni di petizione di cui agli artt. 533 ss. c.c.; l'adattamento e il riordino dei criteri di cui agli articoli 33, 34, 35 e 39 della L. 31 maggio 1995, n. 218, concernenti l'individuazione, nell'ambito del sistema di diritto internazionale privato, della legge applicabile, anche con la determinazione di eventuali norme di applicazione necessaria in attuazione del principio dell'unificazione dello stato di figlio (cfr. l'art. 2, co. primo, lettere c), e), l), m).

La nozione di «abbandono morale e materiale» dei figli

3.1. Una notazione a parte merita, infine, la norma che irrigidisce la nozione di «abbandono morale e materiale dei figli», che andrà valutata «con riguardo alla provata irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole da parte dei genitori, fermo restando che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non pos-

5 Cfr. Corte costituzionale, sent. n. 425 del 2005, secondo cui la norma impugnata, che mira a tutelare la gestante che abbia deciso di non tenere con sé il bambino, non prevede per la tutela dell'anonimato della madre nessun tipo di limitazione, in quanto intende, da un lato, assicurare che il parto avvenga in condizioni ottimali e, dall'altro, distogliere la donna da decisioni irreparabili. La disposizione, perseguendo questa duplice finalità, è espressione di una ragionevole valutazione comparativa dei diritti inviolabili dei soggetti della vicenda e non si pone in contrasto con gli artt. 2 e 32 della Costituzione.

6 Cfr. Corte EDU, causa *Godelli c. Italia*, 25 settembre 2012.

7 Anche su questo punto si deve ricordare l'intervento della Corte costituzionale, con la sent. n. 266 del 2006, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 235 c.c., nella parte in cui subordina nell'azione di disconoscimento della paternità le prove genetiche alla prova dell'adulterio.

sono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia» (art. 2, co. 1, lett. n); a tal fine, la stessa legge dispone che il Governo preveda «la segnalazione ai Comuni, da parte dei Tribunali per i minorenni, delle situazioni di indigenza di nuclei familiari che, ai sensi della L. 4 maggio 1983, n. 184, richiedano interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia, nonché la previsione di controlli che il Tribunale per i minorenni effettua sulle situazioni segnalate agli enti locali» (art. 2, co. 1, lett. o). Si tratta di prescrizioni che esprimono una positiva sensibilità sociale e ribadiscono il fondamentale ruolo di educazione e accudimento spettante ai genitori, realizzato attraverso un tessuto di relazioni significative che vanno preservate e recuperate finché possibile, anche se la nozione di «provata irrecuperabilità» potrebbe forse risultare troppo rigida e favorire il ricorso a misure (pensate come) temporanee (in primo luogo, gli affidamenti), (ma) protratte ben oltre la loro fisiologica durata.

Osservazioni conclusive

4. La rapida rassegna delle disposizioni contenute nella L. n. 219 suggerisce alcune considerazioni, che rilevano tendenze più ampie nel sistema dei rapporti oggi sussistenti tra le fonti del diritto e tra i poteri dello Stato.

La prima notazione è quasi «di stile» e si sostanzia nella constatazione dell'ampiezza della delega al Governo, cui spetterà dare un volto concreto al nuovo principio di unicità dello *status* di figlio, in materie particolarmente delicate (basti pensare, per fare un solo esempio, alla disciplina delle successioni e delle donazioni), secondo una linea di tendenza diffusa nella prassi legislativa più recente.

In secondo luogo, pare di poter osservare come la legge in esame segni una tappa ulteriore del costante processo di «riadattamento» dei principi costituzionali alle nuove esigenze manifestate in sede legislativa. Tale processo è favorito dalla stessa struttura di talune previsioni costituzionali, volutamente elastiche e aperte all'opera di bilanciamento tra interessi contrapposti svolta dalle fonti ordinarie. Ne costituiscono esempi emblematici il sostanziale «svuotamento» della valenza precettiva dell'art. 30, co. 4, Cost. in ordine ai limiti per la ricerca della paternità e la tendenza, insita nell'idea stessa di unicità di *status*, a svalutare il principio di compatibilità di cui all'art. 30, co. 3, Cost.

In terzo luogo, e soprattutto, la legge, costruendo l'unicità di *status* sull'assunta irrilevanza del rapporto di *coniugio* ai fini della disciplina

della filiazione ed evitando, su questa base, di compiere qualsiasi opzione «politica» che possa in qualche modo suonare come discriminatoria rispetto ai figli nati fuori dal matrimonio, demanda la risoluzione dei conflitti familiari ad un potere altro: quello giudiziario.

La legge equipara gli *status*, ma rinuncia a decidere i conflitti attraverso opzioni politiche generali, che in passato si sostanziano nella tendenziale preferenza accordata ai figli legittimi. La rinuncia a criteri-valvola di preferenza trasferisce sui giudici un onore-onere di grande rilievo, facendone i veri arbitri dei conflitti familiari e gli ideatori di bilanciamenti piuttosto refrattari a criteri generali e compiuti caso per caso.

* **Associato di Diritto Costituzionale - Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Catania**

BIBLIOGRAFIA

ASTONE A., *La Corte costituzionale e la dinamica evolutiva dei rapporti sociali: il diritto di commutazione non sarebbe anacronistico*, in *Fam. dir.*, 2009.

AULETTA T., *Prospettive di unificazione dello status di filiazione*, in *Fam. dir.*, 2007, p. 1064 ss.

BIANCA C.M., *Diritto civile, II. Famiglia e successioni*, Milano 2002.

DE PASQUALE T., GENNA A.A., LORELLO L., *Diritto pubblico delle relazioni familiari e processo di europeizzazione dei diritti*, in *Riv. It. Dir. Pubbl. Com.*, 5/2012, p. 787 ss.

DIURNI A., *La filiazione nel quadro europeo*, in G. Ferrando (a cura di), *Il nuovo diritto di famiglia*, III, Bologna 2007.

DOSI G., *Disconoscimento, via libera al test Dna. Largo alla prova genetica della paternità*, in *Dir. giust.*, 2006, p. 29.

FERRANDO G., *La legge sulla filiazione. Profili sostanziali*, in www.juscivile.it, 2013, 3, p. 132 ss.

MORANI G., *L'inadeguata tutela giuridica della prole nata fuori dal matrimonio nel nostro ordinamento*, in *Dir. fam. per.*, 2012, p. 478 ss.

PAGLIATINI S., *Principi costituzionali e sistema della filiazione*, in M. Sesta, V. Cuffaro (a cura di), *Persona, famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale*, Napoli 2006.

PROSPERI F., *Artt. 250-290*, in G. Perlingieri (a cura di), *Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, Napoli 2010.

RENDA A., *L'inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima: l'art. 252 c.c. tra molteplici percorsi interpretativi*, in *Rass. dir. civ.*, 2005, p. 463 ss.

LA RIFORMA DEL CONDOMINIO

Brevi note sulle principali novità introdotte
dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220

di Sergio Pizzuto

All'indomani dell'emanazione della legge di riforma del condominio – attesa da decenni dagli operatori del diritto e dalle associazioni rappresentative degli amministratori di condominio – che, rammentiamo, è entrata in vigore il 17 giugno 2013, i commenti si sono equamente divisi fra quanti hanno favorevolmente salutato l'intervento legislativo e quanti hanno ritenuto che con l'emanazione della legge si fosse persa un'ottima occasione per affrontare una radicale rivisitazione della disciplina del diritto condominiale.

Nel presente intervento, per economia di tempo, non potremo approfondire le tematiche che la lettura della L. 220/12 ha suscitato in dottrina, ma ci limiteremo ad individuare le principali novità introdotte dal legislatore del 2012. Già dalla lettura del nuovo art. 1117 c.c. appare chiaro che l'intento del legislatore sia stato quello di effettuare interventi "chirurgici" e mirati, così resistendo alle istanze di quanti auspicavano una ben più pregnante rivoluzione della materia. Ed invero, ribadendo che «sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari» le parti comuni meglio enucleate in seno al richiamato articolo, si è inteso escludere l'attribuzione di qualsivoglia capacità o soggettività giuridica del condominio, mantenendo l'impostazione del legislatore del 1942, ovvero la c.d. "configurazioni pluralistica" dell'istituto in base alla quale i proprietari esclusivi delle unità immobiliari dell'edificio sono anche comproprietari delle parti di uso comune, laddove vi è un'organizzazione unica a cui compete la gestione della *res* comune rappresentata dall'assemblea condominiale e che vede l'amministratore quale organo esecutivo della volontà dell'organo deliberante.

In breve, si è preferito mantenere l'impostazione preesistente, piuttosto che attribuire al condomino una soggettività giuridica autonoma rispetto a quella dei singoli comunisti, così come da più parti richiesto. La legge di riforma è anche intervenuta rendendo esplicito quanto già oggetto di interpretazione giuri-

sprudenziale, circa l'applicabilità delle norme dettate in materia di condominio anche alla multiproprietà ed al supercondominio.

Particolare attenzione è stata posta dalla legge di riforma alle ipotesi di deliberazioni aventi ad oggetto la modifica delle destinazioni d'uso delle parti comuni "volta a soddisfare esigenze di interesse condominiale", per le quali il legislatore, all'art. 1117 – *ter* c.c., ha previsto particolari modalità e tempi di convocazione nonché *quorum* costitutivi e deliberativi particolarmente elevati (quattro quinti dei partecipanti al condominio e dei quattro quinti del valore dell'edificio), proprio in ragione della rilevanza attribuita a siffatte deliberazioni. La riforma ha ovviamente avuto ad oggetto anche le norme afferenti il funzionamento dell'organo deliberativo disciplina-



to dagli artt. 1220 (innovazioni), 1122 - ter (impianti di videosorveglianza sulle parti comuni), 1135 (attribuzioni dell'assemblea dei condomini), 1136 (costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni) nonché dagli artt. 66, 67 e 151 - bis disp. att. c.c. Il comma 1 dell'art. 1120 c.c. afferente le innovazioni è rimasto sostanzialmente immutato, essendo prevista, ai fini della validità dell'assemblea avente ad oggetto le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni, la maggioranza di cui al quinto comma dell'art. 1136 c.c. ovvero la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio (ove la precedente formulazione faceva invece riferimento alla maggioranza dei partecipanti al condominio). I successivi due commi disciplinano le c.d. "innovazioni agevolate", ovvero quegli interventi per i quali, quantunque rientranti nelle innovazioni, sono previsti *quorum* facilitati - la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio - in ragione del particolare valore sociale riconosciutogli dal legislatore, ancorché sul punto non può non evidenziarsi che, paradossalmente, la modifica normativa, nelle ipotesi di abbattimento ed eliminazione di barriere architettoniche, finisce per imporre *quorum* costitutivi e deliberativi maggiori di quanto prevedeva la precedente disciplina speciale.

Anche l'art. 1135 c.c. che si occupa delle attribuzioni dell'assemblea, è rimasto sostanzialmente immutato, sebbene il legislatore sia intervenuto prevedendo al numero 4) del comma 1, relativo alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, l'obbligo di costituire un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori. Il novellato art. 1136 c.c. si preoccupa poi di definire compiutamente le modalità di costituzione dell'assemblea, introducendo alcune novità di rilievo per quel che attiene i *quorum* costitutivi e deliberativi, le modalità di convocazione dell'assemblea (da effettuarsi a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano), la possibilità per l'amministratore di fissare con il medesimo avviso di convocazione più riunioni consecutive, indicando le ulteriori date ed ore di prosecuzione dell'assemblea



validamente costituitasi, il divieto di delega all'amministratore qualunque sia l'oggetto della delibera e il tetto massimo di deleghe da poter conferire al singolo condominio (seppure nelle ipotesi in cui le unità immobiliari siano più di venti).

Anche per quanto attiene la figura ed il ruolo dell'amministratore, la novella è intervenuta in modo significativo, pur nel rispetto dell'impostazione data dal codice del 1942, modificando l'art. 1129 (nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore), l'art. 1130 (attribuzioni dell'amministratore), l'art. 1131 (rappresentanza) ed introducendo *ex novo* l'art. 1130 - bis, nonché innovando l'art. 64 delle disposizioni attuative (revoca amministratore) ed introducendo gli artt. 71 - bis (requisiti soggettivi dell'amministratore) 71 - ter (attivazione sito internet). Numerosi sono, infatti, gli obblighi che la riforma impone all'amministratore di condominio e altrettanto numerose le ipotesi di responsabilità che il legislatore ha delineato in capo al detto amministratore. Amministratore - la cui presenza, a mente del novellato art. 1129 c.c.c. diviene necessaria ove i condomini siano più di otto - che all'atto della nomina, dovrà fornire una pluralità di dati ed informazioni: dalle proprie generalità ai propri recapiti (dei quali sarà tenuto a darne comunicazione *urbi et orbi* con affissione di relativo avviso sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune), dal proprio domicilio agli orari di ricevimento. Inoltre, su richiesta dell'assemblea, la nomina dello stesso potrà essere subordinata all'accensione di apposita polizza assicurativa, il cui massimale, nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, dovrà essere

adeguato all'importo della complessiva spesa prevista. Viene espressamente previsto l'obbligo di apertura di un conto corrente condominiale sul quale dovranno transitare tutte le somme versate dai condomini o da terzi e normativamente regolato il diritto dei condomini di accedere tanto agli estratti conto quanto alla documentazione condominiale che potrà essere visionata gratuitamente e della quale potranno essere estratte copie, previo rimborso delle spese.

L'amministratore è obbligato, salvo dispensa da parte dell'assemblea, al recupero dei crediti condominiali entro il termine di mesi sei «dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso», ovvero dall'approvazione del rendiconto consuntivo. L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale periodo, fatta salva l'ipotesi di revoca da parte dell'assemblea condominiale che potrà avvenire in qualsiasi momento con le medesime maggioranze previste per la nomina.

La novella ha, come detto, dettagliatamente enucleato al comma 8 dell'articolo in commento, le ipotesi di gravi irregolarità a seguito delle quali anche su richiesta di un solo condomino, l'amministratore può essere giudizialmente revocato. Va a tal proposito segnalato che, contrariamente a quanto sino ad oggi opinato dalla giurisprudenza, l'amministratore revocato non potrà essere nuovamente nominato anche nell'eventualità in cui il fatto generatore sia stato rimosso, avendo la novella espressamente previsto che nell'ipotesi di revoca giudiziale *l'assemblea non può nominare nuovamente l'amministratore revocato*. Ampliato è pure il novero delle

attribuzioni e degli oneri per l'amministratore al quale competeranno non soltanto quelli previsti dai numeri da 1) a 4) dell'art. 1130 c.c. precedente formulazione, ma anche ulteriori obblighi dettagliatamente enucleati dalla norma riformata, fra cui quello di presentare il rendiconto consuntivo annuale entro il termine perentorio di centottanta giorni.

L'art. 71 - *bis* disp. att. c.c., infine, elenca i requisiti necessari per lo svolgimento dell'incarico di amministratore. Il venir meno di uno dei requisiti previsti dalle lettere da a) ad e) determina la cessazione dell'incarico, con conseguente diritto di uno dei condomini di convocare, senza formalità, l'assemblea condominiale per procedere alla nomina di nuovo amministratore.

Nel caso di nomina di società di cui al titolo V del libro V del codice civile quale amministratore dello stabile, i requisiti anzidetti dovranno essere dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi.

Ulteriore fulcro della riforma è anche il novellato art. 63 disp. att. c.c. che, nel confermare la previgente normativa in materia di riscossione coattiva dei crediti, prevede altresì che: a) l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori del condominio i dati dei condomini morosi; b) i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini. Parimenti innovata la disciplina relative alle obbligazioni condominiali in ipotesi di trasferimento nella quale, pur avendo il legislatore mantenuto la responsabilità solidale

fra acquirente e venditore per l'anno in corso e quello precedente, ha introdotto la responsabilità solidale del venditore, anche oltre i limiti temporali sopra indicati, sino al momento in cui in cui venga trasmessa all'amministrazione copia autentica dell'atto di trasferimento. Infine è stata espressamente previsto che, nelle procedure concorsuali, i crediti condominiali divenuti esigibili durante le suddette procedure, sono prededucibili ai sensi dell'art. 111 del R.D. n. 267/42.

Anche la disciplina relativa al regolamento condominiale ed alle tabelle è stata oggetto di



riforma che ha interessato l'art. 1138 c.c. (regolamento di condominio) nonché gli artt. 68, 69 e 70 disp. att. c.c.

La formazione del regolamento di condominio continua ad essere obbligatoria quando sono almeno undici i condomini (per i comproprietari si computa una sola "testa"). Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza qualificata degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio, sia in prima sia in seconda convocazione e va allegato al registro delle assemblee tenuto dall'amministratore.

Il regolamento può essere modificato dall'assemblea con la stessa maggioranza prevista per la sua approvazione ed è impugnabile dal condomino dissenziente entro il termine di giorni trenta, pur rimanendo ad oggi incerti i limiti del potere di intervento giudiziale e le modalità di esercizio di tale intervento. Per quel che concerne le tabelle millesimali (artt. 68 disp. att. c.c.) viene confermato che il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare debba essere espresso in millesimi (ove non precisato dal titolo) all'interno di apposita tabella da allegare al regolamento condominiale. La modifica o la rettifica delle tabelle allegate al regolamento è possibile solo all'unanimità e sempre all'unanimità le stesse possono essere formate *ex novo*.

Le carature millesimali possono invece essere rettificata, a richiesta anche di un solo condomino, con la maggioranza di cui all'art. 1136 comma secondo, quando siano conseguenza di un errore o quando la modifica si renda necessaria in conseguenza del mutamento di una parte dell'edificio, per sopraelevazione, incremento di superfici ed il valore proporzionale dell'unità immobiliare sia alterato per più di un quinto, ma in tal caso la spesa



occorrenza sarà imputata a colui il quale ha dato luogo alla variazione. La norma prevede, infine, che nel giudizio di revisione dei valori millesimali sarà sufficiente convenire in giudizio l'amministratore al quale competerà, pena la revoca dall'incarico ed il risarcimento del danno, darne immediata comunicazione all'assemblea dei condomini.

Anche la disciplina afferente le impugnazioni delle delibere assembleari (art. 1137 c.c.) è stata oggetto di modifica avendo il legislatore previsto la possibilità di proporre opposizione anche per il condomino astenutosi, oltre che per l'assente ed il dissenziente. La norma ha altresì tipizzato lo strumento di impugnazione, non facendosi più riferimento al ricorso, conformemente alla pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte, talché l'impugnazione dovrà essere proposta con ordinaria citazione. La novella prevede poi che l'opponente possa chiedere l'inibitoria «prima dell'inizio della causa», ma in tal caso non saranno sospesi i termini di impugnazione della delibera (trenta giorni). Per la disciplina della sospensione viene fatto riferimento, per quanto non previsto dalla norma *de qua*, a tutto il procedimento cautelare uniforme di cui agli artt. 669 - *bis* ss c.p.c..

L'art. 71 - *quater* disp. att. c.c. disciplina, infine, in modo organico, il procedimento di mediazione in materia condominiale, destinato a rimanere inapplicato alla luce della nota pronuncia del Giudice delle Leggi in materia di mediazione obbligatoria.

CONFIDARE NELLA CERTEZZA DEL DIRITTO?

IN VIGORE LA RIFORMA
DEL CONDOMINIO



Come ridurre i danni della separazione

LA MEDIAZIONE FAMILIARE

di Marinella Cassaniti* e Laura Gargano

SOMMARIO: 1. Introduzione; 2. Separazione e Affidamento dei figli; 3. La Mediazione e la coppia; 4. La D.A.S. (Dyadic Adjustment Scale); 5. D.A.S. e Mediazione Familiare; 6. La definizione di «Mediazione Familiare»; 7. Il Percorso di Mediazione Familiare; 8. Conclusioni; Bibliografia.

1. Sebbene l'ideologia giuridica abbia plasmato la nostra percezione di risolvere i vari conflitti della realtà sociale, il Diritto non è l'unico modo possibile per regolare i conflitti sociali, soprattutto quelli che riguardano la famiglia. È necessario chiarire alcuni aspetti fondamentali legati alla relazione umana e ai conflitti, per rendere comprensibile e convincente il delicatissimo ruolo della mediazione familiare.

La *ratio* sottesa alla mediazione familiare è di evitare che la crisi della famiglia pregiudichi i rapporti che da quella società "naturale" sono sorti. Per fortuna, si evidenziano segnali d'apertura verso la mediazione di una consistente parte dell'avvocatura che inizia a ritenere la mediazione come una risorsa e non più come una pericolosa rivale. I giuristi più attenti si stanno accorgendo che le cause di separazione e divorzio non possono essere risolte solo dal codice. La mediazione familiare, considerata secondo un approccio integra-

to, richiede l'ausilio di diversi professionisti, che collaborano, ognuno secondo le proprie competenze. Se così considerata si apprezza l'importanza del fattore giuridico e la sua influenza nella mediazione. Le associazioni di settore, al riguardo, hanno sollecitato gli operatori giuridici verso un'interpretazione che li qualifichi in termini di nuove figure processuali, extraprocessuali, al fine di garantire complementarietà e autonomia nel percorso di mediazione. Si potrebbe rendere la mediazione familiare obbligatoria e parte integrante del processo, pensando all'opportunità di progettare un servizio di mediazione familiare all'interno del tribunale, come altri paesi stranieri già hanno realizzato, con risultati positivi.

SEPARAZIONE E AFFIDAMENTO DEI FIGLI

2. In considerazione degli aspetti qualitativi e quantitativi riguardanti la famiglia attuale, vale a dire della crisi matrimoniale e dell'aumento del numero di separazioni, una forte preoccupazione ci spinge a considerare la necessità d'interventi più mirati e specifici a sostegno della famiglia. In Italia, la L. n. 54/2006¹ ha introdotto, l'istituto dell'affidamento condiviso e, con la nuova normativa, l'affidamento a entrambi i genitori non è più un'evenienza (come in passato), ma diviene la regola da adottare. L'affidamento esclusivo ad un solo genitore costituisce invece l'eccezione a cui ricorrere con provvedimento motivato, nei casi in cui la condivisione dei compiti genitoriali sia reputata pregiudizievole per i figli. Questa norma afferma il principio della "bigenitorialità", che impone il coinvolgimento di entrambi i genitori in tutte le scelte educative dei figli. Inoltre, è stata inserita nel codice civile art. 155 *sexies*, per la prima volta, la mediazione familiare come strumento facoltativo di conciliazione. Essa offre alla coppia un con-



¹ Prima dell'entrata in vigore di tale normativa, l'affidamento dei figli minori nei procedimenti di separazione e divorzio era disciplinato dal codice civile (art. 155) e dalla L. n. 898 del 1° dicembre 1970, come modificata dalla L. n. 74 del 6 marzo 1987.

testo strutturato atto a favorire le potenzialità evolutive della crisi e del conflitto, anche in funzione dello sviluppo dei figli. Nello specifico, il lavoro del mediatore consiste nell'aiutare i coniugi a ristabilire la comunicazione, proponendo uno schema orientativo di risoluzione del conflitto e offre una gamma di opzioni da vagliare, che tenga conto dei bisogni specifici dei coniugi e dei figli.

LA MEDIAZIONE E LA COPPIA

3. A fronte del continuo incremento del numero di separazioni, la mediazione familiare rappresenta un valido percorso integrato all'*iter* giudiziario. La mediazione, permette di valorizzare le competenze di ciascun membro della coppia, in situazioni in cui, il conflitto elevato, non permetterebbe di raggiungere un accordo, perché il malessere è grande. Il mediatore ha il compito di aiutare la coppia a negoziare senza decidere per essa, mantenendosi il più possibile neutrale, ha anche il compito di mantenere l'equilibrio tra le parti, di chiarificare le reciproche richieste, di identificare le alternative, di assisterli a raggiungere un accordo comune che sia sentito "giusto" da entrambi.

La "responsabilità familiare" vuol dire fornire una risposta all'altro e il rispetto degli impegni presi nei confronti dell'altro. La modalità con cui intraprendere la mediazione familiare è accompagnata da una visione ripropositiva e rigenerativa del legame con l'altro. Nel momento di crisi della separazione si comprende che il fine dell'alleanza di coppia non è soltanto il soddisfacimento personale, ma il benessere preminente dei figli, che li vincola nella perenne genitorialità della coppia.

Su queste premesse concettuali si basa il "contesto della mediazione", che mira a ristabilire la comunicazione tra le parti per poter raggiungere un obiettivo concreto, ossia la realizzazione di un progetto di riorganizzazione delle relazioni che risulti soddisfacente per tutti. L'obiettivo finale della mediazione si raggiunge quando le parti, nell'interesse proprio e di tutti i soggetti coinvolti, si riappropriano della propria attiva capacità decisionale.

In sintesi, la mediazione è:

- reciproca, nel senso che si fonda sul desiderio comune di cooperare;
- dà potere decisionale alla coppia;
- permette di chiarire le aree conflittuali e di affrontare il dolore;
- aiuta a trovare la soluzione praticabile e



migliore per tutti i componenti della famiglia. Appare utile per una migliore comprensione del "mondo della mediazione" un ulteriore accenno a brevi spunti di riflessione.

Riguardo il conflitto e la sua risoluzione bisogna tenere ben presente che il conflitto è naturale, ossia né positivo, né negativo, semplicemente esso esiste; il conflitto, non sempre è una lotta; è, invece, per molti un'opportunità per crescere, per cambiare.

Gli individui e le famiglie, secondo Grube, possono trarre vantaggio da accordi nati da una cooperazione, mentre vengono danneggiati da compromessi raggiunti attraverso trattative contenziose. Quando la conflittualità non viene riconosciuta ed affrontata, i rapporti interpersonali manifestano forti sentimenti di rabbia, delusione e risentimento che accrescono i contrasti, attraverso un circolo vizioso. Se la famiglia, invece, possiede risorse adeguate, quali: flessibilità dei suoi membri, impegno emotivo nella relazione, capacità di contrattare la soluzione dei problemi e di trovare un compromesso, il conflitto si tradurrà in uno stimolo positivo e di sviluppo per l'intero sistema familiare. Invero, l'«adattamento di coppia o coniugale» rappresenta uno dei requisiti principali per il buon funzionamento della coppia e richiede una struttura familiare che deve essere allo stesso tempo stabile e flessibile.

LA D.A.S. (Diadic Adjustment Scale).

4. Secondo Spanier, l'adattamento coniugale è un processo, che si sviluppa lungo un *continuum* che può essere valutato in qualsiasi momento della relazione. Uno strumento volto a valutare il grado di adattamento della

coppia e la qualità della relazione di coppie conviventi, coniugate, o no è la *D.A.S.* (*Diadic Adjustment Scale*).

Esso rappresenta un nuovo strumento multidimensionale pratico e utile per misurare la condizione effettiva e la qualità della relazione di coppia. Questo strumento si basa sul costruito di «adattamento diadico e coniugale» come il più generale degli indicatori della qualità del matrimonio e dei rapporti similari. Olson ha evidenziato come gli strumenti *self-report* consentono di ottenere i dati da una prospettiva interna alla famiglia, ossia sulla base della percezione che i membri hanno del loro nucleo familiare. Gli strumenti *self-report* risultano particolarmente utili, laddove si intendono indagare percezioni, idee, emozioni, pensieri, non direttamente osservabili, oppure atteggiamenti e credenze dei membri relativi alla famiglia, alle relazioni familiari, che non sono rilevabili dall'interazione osservata tra gli individui. Quindi, partendo dall'affermazione che «studiare la famiglia significa considerare un oggetto che per sua natura è relazionale» diventa fondamentale quali informazioni acquisire e su come acquisirle. Gli strumenti *self-report* facendo riferimento ad

una prospettiva “interna” della famiglia, ci forniscono informazioni sulle percezioni che i singoli partner hanno della relazione e sui risultati dello scambio.

D.A.S. E MEDIAZIONE FAMILIARE

5. Dunque, la *D.A.S.* applicata nel contesto della mediazione familiare si rivela uno strumento utile per conoscere la famiglia, per esaminare i modelli d'adattamento e le relazioni familiari, per esaminare i fattori che sono correlati in modo significativo all'adattamento a lungo termine e agli esiti della separazione.

La famiglia in crisi, può non riuscire da sola ad avere la capacità di affrontare e risolvere i problemi che insorgono, se non ha risorse adeguate e capacità di *problem solving*.

La mediazione familiare è un nuovo contesto nel quale è possibile tentare di gestire il conflitto insito nella separazione o nel divorzio attraverso un percorso di vero e proprio *self empowerment* mediante il quale i coniugi riescono a costruire, con l'aiuto di una figura specializzata (mediatore), gli accordi, sia economici che non, relativi, appunto, alla separazione o al divorzio. Specie in presenza di figli minori (e ad evitare che gli stessi diventino strumenti inconsapevoli del conflitto) la mediazione familiare consente di gestire la crisi matrimoniale in modo che la separazione possa essere vissuta dai coniugi con la consapevolezza della preminenza del ruolo delle figure genitoriali e nell'esclusivo e preminente interesse del minore.

La mediazione non è un arbitrato. Nell'arbitrato, una terza persona viene incaricata di trarre le conclusioni e di prendere decisioni risolutive. La mediazione si differenzia anche dal processo di negoziazione, processo di esplorazione e contrattazione che normalmente non prevede il coinvolgimento di una parte neutrale. La mediazione non è una terapia. La mediazione non è finalizzata a comprendere la storia del conflitto, né tenta di modificare la personalità dei coniugi. La parola “mediazione” di derivazione latina, allude allo “stare nel mezzo”.

LA DEFINIZIONE DI «MEDIAZIONE FAMILIARE»

6. La mediazione familiare è una metodologia di aiuto alla coppia in un momento particolare del ciclo di vita della famiglia, cioè in un momento di crisi.



Essa può essere utilizzata nei vari momenti del processo di crisi:

- nella fase di presa di decisione (se separarsi o meno);
- nella fase legale della separazione;
- nella fase *post-sentenza*;
- durante il lungo processo di elaborazione del lutto;
- in occasione della revisione dell'affidamento dei figli.

La mediazione, benché non sia una tecnica di creazione recente, la sua applicazione ai contrasti familiari, e più propriamente al processo della separazione e del divorzio, è una scoperta che risale agli anni Settanta, negli Stati Uniti ideata da O. J. Coogler, avvocato e psicologo e da allora si è assistito ad una rapida diffusione della mediazione familiare in molti altri paesi. In questa sua diffusione la mediazione ha subito modificazioni di ordine pratico e teorizzazioni di vario genere.²

La mediazione si conclude con un accordo che risolve il problema con una soluzione mutualmente accettabile e sia strutturato in modo tale da aiutare a mantenere la continuità della relazione tra le persone coinvolte (Haynes, 1981, 1994; Haynes e Buzzi, 1996). Ciò che la contraddistingue da altre forme di contrattazione riguarda: la coerenza, l'organizzazione e la specificità del processo.

In mediazione si ricerca insieme una soluzione ai problemi di quella determinata famiglia. La mediazione può occuparsi anche di punti specifici e limitati, come: le modalità d'incontro tra figli e genitore non coabitante, come educare i figli, ecc.

IL PERCORSO DI MEDIAZIONE FAMILIARE

7. Si svolge attraverso una serie di incontri, della durata di circa un'ora e mezza, con cadenza quindicinale, a cui partecipano marito e moglie. La conduzione è affidata ad una figura professionale qualificata, il mediatore, che ha il compito di favorire lo scambio comunicativo fra le parti, ristabilire un clima di fiducia, sollecitare la ricerca di soluzioni soddisfacenti per tutti, agevolare gli accordi. Il percorso di mediazione si delinea attraverso delle fasi tipiche, il cui sviluppo varia in base alle diverse esigenze espresse dalla coppia



in separazione. Il processo di Mediazione Familiare, di regola, si svolge attraverso i seguenti passaggi chiave: 1) la pre-mediazione; 2) il contratto di Mediazione; 3) la negoziazione ragionata; 4) la redazione degli accordi. La prima fase, cosiddetta di "pre-mediazione", mette a tema la presa di decisione della separazione da parte di entrambi i componenti della coppia ed è finalizzata a verificare se la coppia vuole veramente separarsi oppure no. In questa delicata fase, il Mediatore ha come obiettivo principale quello di superare le rigidità presenti tra i coniugi.

Se la coppia ha deciso di separarsi, si accede poi alla II fase, in apertura della quale i *partners*, con l'aiuto del mediatore, identificano e definiscono i temi che intendono discutere e riportare nel contratto di Mediazione, dopo la stesura del quale ha inizio la negoziazione.

La III fase («negoziiazione ragionata») è la più lunga e costruttiva di tutto il percorso. La negoziazione ragionata facilita l'esplorazione dei bisogni reali delle parti in conflitto, al di là delle rigide posizioni assunte, creando una relazione soddisfacente che permette alla coppia genitoriale di trovare soluzioni condivise e di gestire in autonomia probabili negoziazioni future. La specificità di questo approccio non solo aiuta la coppia ad elaborare quanto emerge nel corso di ogni singolo incontro, ma le permette anche di sperimentare gli accordi raggiunti e prendere graduale coscienza che è possibile essere protagonisti della nuova situazione senza necessariamente subirla, dal partner più forte,

² Per un approfondimento: Buzzi I., *Storie e prospettive della mediazione familiare. In Genitori e figli nelle famiglie in crisi*, a cura di A. Quadrio e L. Venini, Giuffrè Ed., Milano 1992.

dall'avvocato o, in terza istanza, dal giudice. Al termine degli incontri, negoziati tutti i punti in conflitto, il mediatore stende gli accordi raggiunti in un "progetto d'intesa" che consegna ad entrambi i *partners*, ognuno dei quali è libero di seguirne le indicazioni per riorganizzare in modo responsabile la propria vita e quella dei figli o di formalizzarlo ai fini di una procedura legale di separazione personale congiunta. Il mediatore familiare infatti oltre a favorire una nuova modalità relazionale e comunicativa al di là del conflitto, redige un documento d'intesa che contiene le condizioni di separazione negoziate nei singoli incontri, nel rispetto dei peculiari interessi di ciascun membro della famiglia e sempre nell'ambito del quadro normativo vigente.

CONCLUSIONI

8. Malgrado le trasformazioni culturali, legate all'emergere di una diversa rappresentazione del legame di coppia e dei legami familiari, è tuttora molto radicata la funzione autorealizzativa del matrimonio, come nucleo di costruzione del proprio senso d'identità e di appartenenza.

A tal fine, bisogna sottolineare l'importanza del diffondersi della «cultura della mediazione» in tutti quegli ambiti che sono interessati al fenomeno della separazione, affinché, tutti gli operatori coinvolti, siano in grado di intervenire nei percorsi delle trasformazioni familiari, con un atteggiamento che sostenga le risorse, piuttosto che in una posizione rigida, di giudizio, di delega, di burocratizzazione. La mediazione familiare intende promuovere e diffondere una diversa cultura della separazione, che preveda modalità di composizione dei conflitti alternative ma integrate rispetto alla procedura legale, perseguendo il comune obiettivo dell'esclusivo interesse dei figli minori. Il modello della mediazione integrata prevede la collaborazione fra mediatori familiari ed avvocati. L'individuazione di modalità di gestione delle controversie familiari, conseguenti alla separazione ed al divorzio, consente di ottimizzare ed integrare le specifiche competenze dei due differenti ambiti professionali.

Lo scopo di questo articolo è di presentare spunti di riflessione e suscitare un dibattito fra avvocati e mediatori per raggiungere una definizione condivisa delle loro funzioni. In questo modo, si creerà la fiducia dei professionisti e si favorirà lo sviluppo della mediazione per una cultura più attenta al delicato e



complesso evento della separazione. Vorremo sottolineare l'importanza della collaborazione fra avvocati e mediatori, e perciò stabilire chiaramente quali sono le competenze di ciascuno.

Noi mediatori, dedichiamo i nostri sforzi a spiegare la mediazione e a convincere dei suoi pregi gli avvocati, considerando la mediazione familiare un'alternativa ammissibile ed un'attività multidisciplinare. L'informazione giuridica da parte dell'avvocato è basilare nel processo di mediazione per evitare la scelta di soluzioni non convalidabili legalmente. Durante la mediazione, l'avvocato delle parti, in difesa degli interessi giuridici del suo cliente, darà informazioni e consigli giuridici di cui il suo cliente possa avere bisogno. Per evitare o rimediare disequilibri di potere, il mediatore chiederà ai clienti se hanno consultato un avvocato e li inviterà a condividere l'informazione a loro disposizione. Se uno di loro non lo avesse già fatto, lo si incoraggerà a farlo. Di solito, in questa fase, gli avvocati rimangono fuori dalla mediazione e i clienti portano l'informazione per analizzarla con l'aiuto del mediatore. Infine, nell'ultima fase della mediazione, raggiunto il consenso, l'avvocato esaminerà il progetto d'intesa, prima di essere firmato affinché non vi siano inconvenienti per la sua omologazione giudiziaria. Altrimenti, i clienti riprenderanno la mediazione. Dopo la mediazione, i compiti che spettano agli avvocati sono: stesura della documentazione legale necessaria (del ricorso e dell'accordo di separazione, ovvero traduzione in termini giuridici dell'accordo raggiunto in mediazione) e deposito degli atti in tribunale.

La rappresentazione e la difesa della parte o delle parti nel processo giudiziario include l'eventuale difesa dell'accordo di fronte al pubblico ministero e al giudice di famiglia.

È importante quindi, quando una coppia ricerca una consulenza legale per una separazione o divorzio, informarla sulla possibilità di ricorrere alla mediazione, inviandola ad un mediatore e restare come consulente legale della coppia. Parkinson (2003) sostiene che «i legali sono i custodi autorevoli del passaggio verso il processo di mediazione». In Spagna, gli avvocati hanno svolto questo compito e per loro merito più del cinquanta per cento delle cause matrimoniali seguono la procedura consensuale. In pratica, la maggioranza degli avvocati è solita tentare la via della negoziazione, prima di ricorrere al contenzioso.

* **Psicologa Clinica - Mediatrice Familiare**

BIBLIOGRAFIA

ANDOLFI MAURIZIO (1999), *La crisi della coppia, una prospettiva sistemico-relazionale*, Raffaello Cortina Editore, in: CIGOLI V., *Psicologia della separazione e del divorzio*, Il Mulino, Bologna.

ANTON ALUJA, VICTORIA DEL BARRIO, LUIS F. GARCÍA (2007), *Personality, social values, and marital satisfaction as predictors of parents' rearing styles*, in: *International Journal of Clinical and Health Psychology*, ISSN 1697-2600/2007, Vol. 7, n. 3, pp. 725-737.

BARNI DANIELA (2006), *Strumenti self-report per conoscere la famiglia*, Introduzione di MARGHERITA LANZ, *Quaderni del Centro Famiglia*, 23, V&P, Milano.

CANEVELLI FRANCESCO, LUCARDI MARINA (2008), *La mediazione familiare, dalla rottura del legame al riconoscimento dell'altro*, Universale Bollati Boringhieri.

CANTONE LORENZO E OSVALDO (2001), *Separazione e divorzio*, Giunti Ed., Milano, Prima edizione.

CIGOLI VITTORIO (1995), *Introduzione*, in: WALSH FROMA (a cura di), *Ciclo Vitale e dinamiche familiari tra ricerca e pratica. Psicologia sociale e psicoterapia della famiglia*, Franco Angeli, Milano.

CIGOLI V. (1998), *Psicologia della separazione e del divorzio*, Il Mulino.

CORSI MICHELE, CHIARA SIRIGNANO (2007), *La mediazione familiare, problemi, prospettive, esperienza, sociologia, contributi*, V&P (Vita e Pensiero), Milano.

DELL'ANTONIO ANNA MARIA (1992), *Elementi di psicodinamica delle relazioni familiari*, Edizioni Kappa, Roma.

EMERY R. (1998), *Il divorzio. Rinegoziare le relazioni familiari*, Franco Angeli, Milano.

GENTILI P., CONTRERAS L., CASSANITI M., D'ARISTA F. (2002), *La Dyadic Adjustment Scale, una misura dell'adattamento di coppia*, in: *Minerva Psichiatrica*, Edizioni Minerva Medica - Torino, vol. 43, n. 2, pp. 107 - 116.

GIOMMI ROBERTA (2006), *La mediazione dei conflitti familiari, affrontare e risolvere i conflitti all'interno della famiglia, nella separazione e nel divorzio*, Giunti, Milano.

GIOMMI ROBERTA, a cura di (2003), *Il trauma delle separazioni difficili*, Ist. Ricerca e Formazione, Firenze.

GIULIANI C., IAFRATE R., MARZOTTO C., MOMBELLI M. (1992), *Crisi di coppia e separazione coniugale. Effetti e forme d'aiuto*, in: *Quaderni del Centro Famiglia*, n. 14, V&P (Vita e Pensiero), pubblicazioni dell'Università Cattolica, Milano.

JOHN M. HAYNES E ISABELLA BUZZI (1996), *Introduzione alla mediazione familiare, Principi Fondamentali e sua applicazione, Prospettive di Psicologia Giuridica*, Collana diretta da Assunto Quadrio; Giuffrè, Milano.

LANZ-ROSNATI (2002), *Metodologia della ricerca sulla famiglia*, LED, Milano.

MARZOTTO C., TELLESCHI R. (2000), *Comporre il conflitto genitoriale. La mediazione familiare: metodo e strumenti*, Unicopli, Milano.

MARZOTTO C., TAMANZA G. (2004), *La mediazione familiare in Italia*, in: *Osservatorio Nazionale sulla Famiglia (a cura di), Famiglie e politiche di Welfare in Italia*, Il Mulino, Bologna.

MARZOTTO C., TAMANZA G., GENNARI M. L. (2005), *La valutazione della mediazione familiare, un'analisi di processo*, in: ARDONE R. E LUCARDI M. (a cura di), *La mediazione familiare. Sviluppi, prospettive, applicazioni*, Edizioni Kappa, Roma.

MAZZONI SILVIA, TAFÀ MIMMA (2011), *L'intersoggettività nella famiglia. Procedure multi metodo per l'osservazione e valutazione delle relazioni familiari*, Franco Angeli, Milano.

MORINEAU J. (2012), *Lo spirito della mediazione*, Franco Angeli, Milano.

PARKINSON LISA (2003), *La mediazione familiare, Modelli e strategie operative*, Edizione italiana a cura di C. Marzotto, Erickson, Trento.

Intervista alla Dott. Adriana Puglisi,
Presidente della Sezione distrettuale catanese

IL TRIBUNALE DELLE IMPRESE DI CATANIA: SPECIALIZZAZIONE E CELERITÀ

In Sicilia è presente solamente a Catania e a Palermo - L'organico della sezione prevede nove magistrati ed un presidente, ma ancora sono in servizio solo sette giudici

di Alberto Giaconia e Martina Scaletta

Dal 20 Settembre 2012 ha trovato ingresso nell'ordinamento giudiziario un nuovo strumento di tutela rivolto ad una specifica categoria di utenti: le imprese. Si possono adesso tutelare gli interessi degli imprenditori dinnanzi al Tribunale delle imprese, istituito dal D.L. 24 gennaio 2012, n.1, il quale ha modificato il D.Lgs. 26 giugno 2003, n. 168.

Il Tribunale delle imprese, come si evince dalla sua denominazione, è una sezione specializzata in materia di impresa, introdotta con il triplice obiettivo di velocizzare i procedimenti in tale ambito, diminuire il livello di litigiosità e offrire una maggiore specializzazione dei giudici.

L'art. 2 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, infatti, ha istituito delle vere e proprie sezioni specializzate in materia di impresa presso i Tribunali e le Corti d'Appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, con eccezione di Lombardia (Milano e Brescia) e Sicilia (Palermo e Catania), dove sono presenti due sedi, e della Valle D'Aosta, dove, invece, non è presente alcuna sede in quanto la competenza in materia spetta al Tribunale e alla Corte d'Appello di Torino.

Con riferimento alla competenza per materia, l'articolo 3 del D.Lgs. 26 giugno 2003, n. 168 così come sostituito dal D.L. n1 del 2012, prevede che le sezioni specializzate in materia di impresa si occupino :

- dei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale;
- di controversie in materia di diritto d'autore;
- di controversie in materia di intese, abuso di posizione dominante ed operazioni di concentrazione;
- di violazioni della normativa antitrust sia nazionale che dell'Unione Europea.

Le sezioni specializzate sono altresì competenti relativamente alle controversie riguardanti società di capitali, le imprese cooperative e mutue assicuratrici, le società europee di cui al Regolamento CE n. 2157/2001, le società cooperative europee di cui al Regolamento CE n. 1435/2003, le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero ovvero le società che esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento di una delle suddette società. Con riferimento alle suddette tipologie societarie il Tribunale delle imprese si occupa di dirimere le controversie relative:

- ai rapporti societari;
- al trasferimento di partecipazioni sociali;
- ai patti parasociali;
- alle azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;
- ai rapporti riguardanti le società controllate di cui all'art. 2359, co. 1, n. 3 cc, le società esercitanti le attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 *septies* cc e le società cooperative di cui all'art. 2545 *septies* c.c.;
- alle azioni di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi di controllo e amministrativi da chiunque promosse.

Oltre alle competenze sopra indicate, il Tribunale delle imprese assegna ai giudici specializzati anche controversie relative ai contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria nei quali sia parte una delle società indicate nel novellato art. 3 del D.Lgs. n. 168 del 2003.

Sui profili attuativi concreti del Tribunale delle Imprese istituito a Catania abbiamo ascoltato l'opinione del Presidente dello stesso, la Dott.ssa Adriana Puglisi, la quale, con la consueta disponibilità, ci ha offerto utili indicazioni sul tema.



- *Presidente, ritiene che l'istituzione del Tribunale delle Imprese abbia raggiunto l'obiettivo di velocizzare i procedimenti nelle materie di sua competenza?*

La creazione della sezione specializzata in materia di imprese, a mio parere, per la breve esperienza acquisita, non essendo trascorso neanche un anno dalla entrata in vigore, indubbiamente ha portato ad una velocizzazione dei procedimenti di competenza per la notevole preparazione e professionalità dei giudici che la compongono, ma ritengo che solo con la piena copertura dei posti di magistrato in organico nonché del personale amministrativo, si potrà operare adeguatamente, garantendo una riduzione dei tempi di definizione delle cause in cui sono parti processuali le società di medie e/o grandi dimensioni, e quindi assicurare un incremento della competitività di tali imprese sul mercato – come d'altronde auspicato dal legislatore – proprio in conseguenza della maggiore celerità nella conclusione dei procedimenti.

- *Quanti giudici si occupano della materia di Impresa e come hanno ottenuto la specializzazione in tale ambito?*

L'organico della sezione prevede nove magistrati ed un presidente, ma attualmente sono in servizio solo sette giudici, la cui alta specializzazione e preparazione è stata acquisita, per la maggior parte, da una esperienza pluriennale nella sezione che, come noto, tratta la materia commerciale, industriale e fallimentare.

- *A Suo avviso la qualità dei procedimenti è migliorata grazie all'apporto di giudici specializzati?*

Ritengo che l'assegnazione di materie così de-

licate e tecniche, in cui si richiede una alta specializzazione e competenza del magistrato, ad un'unica sezione, non possa che giovare alla definizione delle controversie, anche per la unitarietà di indirizzo giurisprudenziale e ritenuta la notevole esperienza acquisita dai singoli giudici.

- *All'incirca attualmente qual è il carico di lavoro gravante sul Tribunale delle Imprese?*

Giova precisare, innanzi tutto, che la Sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Catania aveva già competenza in materia societaria ed industriale, con competenza territoriale, in quest'ultimo caso sino alla Calabria. Dal 20 settembre 2012 la com-

petenza territoriale del Tribunale delle Imprese di Catania è distrettuale, avendo competenza per tutte quelle cause originariamente trattate presso i Tribunali di Caltagirone, Siracusa, Modica e Ragusa. La creazione del Tribunale delle Imprese ha quindi comportato un aumento della competenza territoriale a livello distrettuale. Circostanza che ha a sua volta determinato un aumento del carico di lavoro, in quanto vengono trattati dalla sezione tutti i procedimenti cautelari e di volontaria giurisdizione, in materia societaria, nonché tutte le controversie aventi ad oggetto le materie specifiche che originariamente venivano trattate presso i Tribunali del distretto. Inoltre, sono ora di competenza della sezione anche tutte quelle cause aventi ad oggetto "appalti pubblici" a prescindere dalla rilevanza comunitaria e quindi anche al di là del limite di valore fissato. Deve darsi atto, tuttavia, che nel contempo si è avuta una contrazione dei procedimenti in materia industriale, non avendo il Tribunale di Catania più competenza per la regione Calabria ed il distretto di Corte di Appello di Messina.

- *Ritiene che l'elevazione del contributo unificato per le controversie di competenza del Tribunale delle Imprese abbia raggiunto l'obiettivo di diminuire il livello di litigiosità?*

Come noto, la proposizione di una causa di competenza della sezione specializzata comporta il pagamento del contributo unificato in misura doppia, ma non ritengo che ciò sia stato un deterrente per la proposizione delle cause proprio in considerazione della importanza delle questioni prospettate e degli interessi economici sottesi.

Ringraziamo la Dott.ssa Puglisi per l'intervista rilasciataci.

Nessun risarcimento per il trasportato se la polizza "copre" solo i terzi passanti

TRASPORTO CONTRA LEGEM: ART. 1227 C.C. E RISARCIBILITÀ ESCLUSA

Note alla sent. Tribunale Termini Imerese,
Sez. Corleone, 5 novembre 2012, n. 103

di Valeria Paterno

L'obbligo di assicurazione per i ciclomotori è previsto solo per terzi passanti e non anche per i trasportati.

Ne consegue che non essendovi un obbligo di legge di assicurazione del terzo contra legem trasportato, nessun diritto al risarcimento può essere da costui vantato nei confronti dell'assicuratore del conducente del ciclomotore (sent. Tribunale Termini Imerese, Sez. Corleone, 5 novembre 2012, n. 103).

Nel caso di specie il terzo trasportato su un motociclo cita in giudizio il vettore del mezzo per il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale.

Il decidente, facendo applicazione esclusivamente delle disposizioni di cui all'art. 1227 c.c., esclude la risarcibilità dei danni derivati al terzo trasportato *contra legem*, che viaggiava a bordo di un ciclomotore non abilitato al trasporto di un passeggero oltre al conducente.

In particolare, trova applicazione il principio per cui il risarcimento del danno deve essere proporzionalmente ridotto in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del comportamento della vittima, atteso che il danno che taluno arreca a sé medesimo non può essere posto a carico dell'autore della causa concorrente, sia per il principio che il risarcimento va proporzionato all'entità della colpa di ciascun concorrente, sia per l'esigenza di evitare un indebito arricchimento.

La decisione si fonda sulla circostanza, assai nota, che circolare in due ciclomotore rende il veicolo innegabilmente più instabile nella marcia e, a maggior ragio-

ne, nelle eventuali manovre di emergenza, con conseguente maggiore esposizione alle conseguenze negative di un impatto violento contro un altro mezzo.

In questo senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, rilevando che il trasporto su ciclomotore di altro passeggero comporta necessariamente una maggiore instabilità del veicolo, sia in relazione alla tenuta di marcia che con riferimento all'eventuale necessità di eseguire una manovra di emergenza, con conseguente maggiore esposizione alle conseguenze negative di un impatto violento con altro veicolo.¹ In siffatte ipotesi di trasporto, effettuato in violazione del disposto dell'art. 170 C.d.S., il comportamento del passeggero costituisce la causa esclusiva o quantomeno prevalente del sinistro, giustificando una decurtazione risarcitoria, ai sensi dell'art. 1227 c.c.

Più in particolare, laddove si verifichi uno scontro con un altro mezzo proveniente dall'opposto senso di marcia, la presenza del soggetto trasportato può determinare uno squilibrio del normale assetto del motoveicolo; ciò può non consentire al conducente dello stesso di effettuare una corretta manovra di spostamento sulla sua destra al fine di evitare l'impatto a seguito del quale il passeggero subisca lesioni.

Nelle suddetta ipotesi, dunque, viene in rilievo l'apporto colposo del danneggiato, creditore nella causazione del sinistro, con-

¹ Cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 22662/2008; Cass. Civ., sez. III, 22.5.2006, n. 11947.

figurandosi un'applicazione dell'art. 1227, primo co., c.c.

In tal senso la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «nell'ipotesi di incidente stradale, il comportamento di chi sia consapevolmente salito a bordo di un ciclomotore, abilitato al trasporto del solo guidatore, concorre causalmente al verificarsi della collisione, in considerazione della pericolosità della circolazione del mezzo, e configura una deliberata e consapevole partecipazione alla condotta colposa, con accettazione dei relativi rischi; ne consegue la proporzionale riduzione del risarcimento del danno» (Cass. Civ., sez III, 22.5.2006, n. 11947). E ancora: «Qualora la messa in circolazione dell'autoveicolo in condizioni di insicurezza (e tale è la circolazione di un ciclomotore con a bordo due persone in violazione dell'art. 170 C.d.S.), sia ricollegabile all'azione od omissione non solo del trasportato, ma anche del conducente (che prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza), fra costoro si è formato il consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell'altro ed accettazione dei relativi rischi; pertanto, in caso di eventi dannosi si verifica un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento (diversa da quella in cui distinti fatti convergono autonomamente nella produzione dell'evento)».²

2 Così Cass. Civ., sez. III, 22.5.2006, n. 11947.



Deve, altresì, rilevarsi che, in termini di efficienza causale della condotta del trasportato *contra legem*, è ad esso imputabile totalmente e senza possibilità di deroga la causazione dei danni che lamenta, in virtù della violazione di legge da lui commessa. In tal modo, violando la legge, proprio il trasportato ha posto in essere la condicio sine qua non senza la quale egli non avrebbe subito alcun danno.

Ed invero, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, il secondo comma dell'art. 1227 c.c., prevedendo che il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (in questo caso i danni evitabili sono tutti i danni subiti), postula che il fatto del debitore sia la causa unica ed efficiente dell'evento dannoso e che il creditore, se non fosse rimasto inerte, avrebbe potuto eliminare (come nel caso di specie) o attenuare le conseguenze patrimoniali.

Dunque non si può dubitare che ove il danneggiato non fosse salito a bordo del ciclomotore, contravvenendo ad un preciso divieto di legge, non avrebbe riportato quei danni che, invece, a causa della sua condotta colposa ha subito.

Si consideri, infatti, che non è possibile rinvenire nell'ordimento alcun obbligo di legge di assicurazione del terzo trasportato *contra legem*, da cui derivi il diritto al risarcimento dei danni subiti da quest'ultimo in caso di incidente.

Né può giungersi a conclusioni diverse richiamando il capoverso dell'art. 1 della L. n. 990/1969, che parla genericamente di trasportati (non specificando se tra questi

vadano ricompresi solo i soggetti legittimamente trasportati ovvero qualsiasi soggetto trasportato anche in violazione di specifica norma di legge che lo proibisca), ovvero dell'art. 4 della stessa legge, che non considera terzo (e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria stipulato a norma della presente legge) il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.

Recente apertura della giurisprudenza verso un istituto di derivazione anglosassone

GLI ACCORDI PREMATRIMONIALI NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO

di Antonello Guido*

Dottrina e giurisprudenza si sono lungamente agitate sulla ormai vecchia questione relativa alla compatibilità degli accordi prematrimoniali con l'ordinamento giuridico italiano. Le contrapposte ed assai interessanti correnti di pensiero in merito delineatesi lungo il non semplice percorso del confronto dottrinale e giurisprudenziale italiano, hanno sviluppato suggestive quanto interessanti tesi possibiliste, volte alla risoluzione del dilemma scaturente dalla ipotesi di applicazione e/o combinazione dell'istituto giuridico del *common law* al sistema tipico del *civil law*.

Gli accordi prematrimoniali sono, infatti, un peculiare istituto dell'ordinamento giuridico anglosassone il quale, com'è noto, è prevalentemente basato sulla applicazione di un sistema di diritto c.d. non codificato che richiama consolidati precedenti giurisprudenziali da utilizzare per le decisioni dei casi analoghi, in luogo delle disposizioni codicistiche e degli altri riferimenti normativi tipici dei sistemi giuridici romanistici dei paesi dell'Europa continentale (cd. *civil law*).

Atteso l'interesse da più parti mostrato sull'argomento, la introduzione di una norma specifica che disciplini gli accordi prematrimoniali appare essere divenuta una necessità non più procrastinabile, in riferimento alla quale il nostro legislatore, ad avviso di chi scrive, dovrà quanto prima intervenire per sanare il vuoto lamentato.

A conferma della attenzione mostrata dalle più evolute tesi possibiliste, si affaccia, seppur timidamente, la recente sentenza n. 23713 del 21.12.2012 - Sezione Prima Civile - con la quale la Corte di Cassazione ha sostanzialmente palesato una significativa apertura circa la ammissibilità degli accordi stipulati in vista dello scioglimento del matrimonio. Cosicché, contravvenendo a quello che sino ad oggi è stato il tradizionale orientamento

giurisprudenziale, secondo il quale sono sempre stati ritenuti invalidi gli accordi economici tra i futuri coniugi, per la emissione della sentenza in esame la Suprema Corte ha analizzato il caso riguardante un divorzio nel quale era stato richiamato un accordo stipulato tra i coniugi prima del matrimonio, ove essi avevano stabilito che in caso di divorzio la moglie avrebbe ceduto al marito un immobile di sua proprietà a titolo di indennizzo per le spese da quest'ultimo personalmente sostenute per la ristrutturazione di un altro immobile, sempre di proprietà della moglie ed adibito a casa coniugale, e che il marito, di contro, per regolare la compensazione si impegnava a trasferire alla moglie un buono del tesoro.

Il Tribunale, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rigettava la domanda volta all'ottenimento della esecuzione in forma specifica ex art. 2932 del codice civile formulata dal marito per il trasferimento dell'immobile di cui all'accordo stipulato con la moglie prima del matrimonio.

Appellata la sentenza sul punto della validità dell'accordo prematrimoniale ritenuto operante, la Corte d'Appello, ribaltando il primo esito,

dichiarava valido ed efficace l'accordo ma di non essere competente ad emettere una sentenza costitutiva dell'obbligo di eseguire il trasferimento dell'immobile necessitando per questo aspetto una autonoma azione. La moglie ricorreva in Cassazione asserendo la invalidità dell'accordo per violazione dell'art. 160

c.c., attesa la inderogabilità dei diritti e dei doveri nascenti dal matrimonio.

Ha sul punto osservato la Suprema Corte che gli accordi prematrimoniali in vista del divorzio sono molto frequenti in altri Stati, segnatamente quelli di cultura anglosassone, dove essi svolgono una proficua funzione di deflazione delle controversie familiari e divorzili ma che in Italia la giurisprudenza è orientata a ritene-



re tali accordi, assunti prima del matrimonio, nulli per illiceità della causa poiché in contrasto con i principi di indisponibilità degli *status* e dello stesso assegno di divorzio (per tutte, Cass. n. 6857 del 1992).

Giurisprudenza più recente della Cassazione ha, però, sostenuto che tali accordi non sarebbero di per sé contrari all'ordine pubblico: più specificamente il principio dell'indisponibilità preventiva dell'assegno di divorzio dovrebbe rinvenirsi nella tutela del coniuge economicamente più debole e l'azione di nullità (relativa) sarebbe proponibile soltanto da questo (al riguardo, tra le altre, Cass. n. 8109 del 2000; n. 2492 del 2001; n. 5302/2006). Nel caso di specie, l'impegno negoziale della moglie è una sorta di *datio in solutum*, esso viene cioè collegato alle spese affrontate dal marito per la sistemazione di un altro immobile adibito a casa coniugale ed il fallimento del matrimonio non viene considerato come causa genetica dell'accordo ma è degradato a mero "evento condizionale".

Ha ritenuto la Suprema Corte che la Corte di Appello ha fatto buon uso delle regole di ermeneutica contrattuale, in particolare con riferimento all'art. 1363 c.c., per cui le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto.

Si tratterebbe, in buona sostanza, di un accordo tra le parti quale libera espressione della loro autonomia negoziale, estraneo alla categoria degli accordi prematrimoniali (ovvero effettuati in sede di separazione consensuale) in vista del divorzio, che intendono regolare l'intero assetto economico tra i coniugi o un profilo rilevante (come la corresponsione di assegno), con possibili arricchimenti e impoverimenti. Nella specie, dunque, un vero e proprio contratto caratterizzato da prestazioni e controprestazioni tra loro proporzionali, secondo l'inquadramento effettuato dal giudice *a quo*.

La motivazione della Corte territoriale è stata, pertanto, ritenuta adeguata e non illogica ed immune da errori di diritto. Si osserva, inoltre, che, ai sensi dell'art. 1197 c.c., il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, salvo che il creditore vi consenta; ovvero l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione concordata è eseguita. Nella specie, il trasferimento di un immobile da un coniuge all'altro può sicuramente costituire adempimento, con l'accordo del creditore, rispetto all'obbligo di restituzione delle somme spese per la sistemazione di altro immobile adibito a casa coniugale.

La condizione, nella specie sospensiva del fal-

limento del matrimonio, non può essere ritenuta meramente potestativa ai sensi dell'art. 1355 c.c., e cioè dipendere dalla mera volontà di uno dei contraenti (ciò che, nella specie, non potrebbe verificarsi, considerando le parti il fallimento del matrimonio come fattore oggettivo, indipendentemente da eventuali responsabilità addebitabili all'uno o all'altro coniuge).

Anche la condizione non può, altresì, porsi in contrasto con norme imperative, ordine pubblico e buon costume, poiché in tal caso renderebbe nullo il contratto ex art. 1354 c.c. Dunque, nulla sarebbe una condizione contraria all'art. 160 c.c., sopra indicato. Pur tuttavia, nella specie, essa appare pienamente conforme a tale disposizione. Ove si consideri, all'uopo, che in costanza di matrimonio (e prima della crisi familiare) opera tra i coniugi il dovere reciproco di contribuzione di cui all'art. 143 c.c., il linguaggio comune spiega il significato ad esso attribuito dal legislatore, è cioè la parte che ciascuno conferisce, con cui si concorre, si coopera ad una spesa per il raggiungimento di un fine.

Con la contribuzione si realizza, dunque, il soddisfacimento reciproco dei bisogni materiali e spirituali di ciascun coniuge attraverso i mezzi derivati dalle sostanze e dalle capacità di ognuno di essi. Dunque, può sicuramente ipotizzarsi che nell'ambito di una stretta solidarietà tra i coniugi i rapporti di dare ed avere patrimoniale subiscano, sul loro accordo, una sorta di quiescenza, una specie di sospensione che cesserà con il fallimento del matrimonio e con il venir meno, provvisoriamente con la separazione e definitivamente con il divorzio, dei doveri e dei diritti coniugali. Condizione ritenuta lecita, nel caso di specie, con un contratto atipico espressione dell'autonomia negoziale dei coniugi, sicuramente diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi del comma 2° dell'art. 1322 c.c.

La premonitrice sentenza in commento, seppur non offra la soluzione delle soluzioni alla *vexata quaestio*, rappresenta certamente un ottimo spunto di riflessione sulle possibili evoluzioni che le pattuizioni prematrimoniali potrebbero avere, in un futuro non molto lontano, nel nostro ordinamento giuridico.

Frattanto, però, sulla base della analizzata statuizione degli "Ermellini", è sin d'ora possibile immaginare che i futuri coniugi abbiano la possibilità di concepire accordi prematrimoniali nei modi e nei termini ivi illustrati.



Le carenze dell'edilizia carceraria in Italia
e le crescenti violazioni dei diritti umani

EMERGENZA CARCERE, IL SUICIDIO DI UNA CIVILTÀ

Lo stillicidio di suicidi in cella e le troppe morti
intramurarie impongono una decisa svolta

di Luca Mirone*

Come ogni anno arriva inesorabile il consuntivo: durante lo scorso anno sessanta detenuti hanno deciso di togliersi la vita in cella, sono oltre settecentocinquanta i suicidi, 2.097 le morti intramurarie in genere, dall'anno Duemila ad oggi.

Numeri raccapriccianti, non tollerabili in un Paese che ama definirsi civile, numeri ancora più odiosi se si pensa a quante di queste vite si sarebbero potute salvare.

Intendiamoci, in qualsiasi stato di Diritto chi sbaglia deve pagare, ma pagare il giusto e mai, comunque, il prezzo dell'incapacità dello Stato di organizzare e far funzionare la propria macchina giudiziaria ed il relativo sistema punitivo, incapacità che si traduce nella quotidiana violazione di diritti costituzionalmente garantiti.

Lodevoli i propositi del Ministro della Giustizia di mettere mano al mondo carcere, ma le misure annunziate ed in parte adottate - oltre a non garantire alcun effetto deflattivo reale come ampiamente previsto dall'Unione delle Camere Penali - appaiono incidere assai poco sul sovraffollamento e sulle condizioni di vita dei detenuti.

Lodevole e concreto (purtroppo isolato) l'auto-revole intervento del Procuratore Capo Salvi per la fedele interpretazione ed applicazione dei nuovi parametri legislativi volti ad evitare le c.d. "porte girevoli", azione che sta permettendo di evitare inutili ingressi lampo in carcere e che ha consentito una lieve, ma reale, diminuzione dei detenuti rinchiusi per pochi giorni in carceri critiche ed esplosive come



CATANIA: Il vetusto carcere di Piazza Lanza, dove sussistono note condizioni di inadeguatezza e di difficoltà

quello di Piazza Lanza. Purtroppo non basta. Agli esperti del settore non sfuggiranno due momenti procedurali cruciali il cui corretto funzionamento alleggerirebbe, e di molto, la tragedia dell'ingresso o della permanenza di un soggetto in una struttura penitenziaria: la custodia cautelare e le misure alternative alla detenzione.

In primis, oggi più che mai, si sente l'esigenza di una riforma seria della custodia cautelare che renda realmente eccezionale e straordinario (non nascondendosi acriticamente dietro al valore lessicale di tali vocaboli) l'ingresso in una struttura penale in attesa di giudizio. Quasi la metà dei reclusi delle carceri italiane (il 42% circa) aspetta di essere giudicata e molti di loro, alla fine, saranno assolti con costi umani spaventosi ed economici elevatissimi per le disastrose casse dello Stato.

Secondo nodo cruciale è quello afferente al concreto e corretto funzionamento delle misure alternative alla detenzione che, sebbene previste dal nostro illu-

minato ordinamento penitenziario, trovano nella realtà scarsa applicazione, frustrando l'efficacia sistemica (i numeri lo dimostrano) del percorso negoziale fiducia-responsabilizzazione tra Stato e condannato.

Purtroppo, sulla scia di una politica securitaria sempre più improntata all'emergenza, disorganica e svuotata di contenuti, si pensa che la soluzione di tutti i mali stia nell'ottuso inasprimento delle pene e nella feroce e cieca privazione della libertà e negazione di benefici, un *boomerang* velenoso per tutta la «società degli onesti».

Il problema del sovraffollamento carcerario, oltre a legittimare la quotidiana violazione dei diritti umani dei ristretti - motivo per il quale l'Italia, in sede europea, viene ripetuta-

tamente ammonita e condannata - vanifica anche la concreta e meritoria opera di tutti coloro i quali lavorano dentro il carcere gestendo una situazione drammatica ed esasperata. I pochissimi operatori presenti da anni denunciano la concreta impossibilità di fare osservazione ed adempiere al trattamento rieducativo costituzionalmente richiesto; per i detenuti, lavoro e salute sono solo un miraggio e le condizioni igienico sanitarie appaiono francamente indegne (mancanza di riscaldamento in inverno, acqua per sole sei ore al giorno, otto-dieci detenuti ammassati come bestie in un'unica cella, estreme difficoltà di accesso a cure sanitarie tempestive ed adeguate).

La politica, quella vera, non può esimersi dal prendere coscienza e conoscenza dei propri errori e dei propri doveri, deve essere in grado di leggere il disagio sociale e garantire ai cittadini gli strumenti adeguati per affrontarlo.

Se è vero che la civiltà di un Paese si misura dalle condizioni delle sue carceri, occorre fare molta atten-

zione, assai concreto è il rischio di suicidio per la nostra civiltà.

Tanti, troppi, si battono il petto e puntano il dito contro il sistema penitenziario ormai al collasso, pochi, pochissimi, coloro i quali continuano fattivamente ad indignarsi ed a battersi per far rientrare la detenzione all'interno di un perimetro di legalità.

Fortunatamente, sino a quando la capacità di indignarsi sarà più forte della rassegnazione e della comoda indolenza ci sarà un filo di speranza affinché si restituisca dignità a chi paga, suo malgrado, la vergognosa condizione delle carceri italiane.



All'estero sussistono strutture carcerarie con più elevati standard di modernità (nella foto: Cumberland County Prison, U.S.A.)

Le difficoltà interpretative dell'art. 161, IV co., c.p.p.

Osservazioni sulla mancata notifica a mezzo posta al domicilio eletto dell'imputato assistito d'ufficio

di Giuseppe Musumeci

L'art. 161, 4 comma c.p.p., prevede la notificazione al difensore della citazione dell'imputato quando si rende impossibile notificarla al predetto nel domicilio eletto.

Sulla interpretazione da offrire al termine "impossibile", in vero, non si riscontra un'unanime convergenza di significati, ma non appare dubbio che il Legislatore abbia voluto riferirsi a situazioni per le quali è esclusa una diversa soluzione.

La questione, acquista rilievo sostanziale allorché si considera che il ricorso al 161, 4 comma c.p.p. esclude l'applicabilità della più garantistica procedura di cui all'art. 157 c.p.p. sul presupposto che l'imputato debba ritenersi perfettamente a conoscenza del processo, in quanto ha eletto domicilio.

Il punto in esame è oggetto di elaborazione da parte della giurisprudenza, chiamata ad un processo di concretizzazione del concetto di effettiva conoscenza del procedimento in forza del legame genetico tra l'art. 111 Cost. e l'art. 6 della Conv. Eur. e della funzione attribuita dalla Corte Costituzionale alle norme convenzionali nell'ampliare l'area di protezione che la Costituzione riconosce ai diritti fondamentali. In questa prospettiva si pone il problema, che appare rilevante, nel caso di un imputato le cui notificazioni vengono effettuate ex art. 161, comma 4, c.p.p. al difensore d'ufficio.

Nell'occasione sembra debba preferirsi l'effettiva conoscenza da parte dell'imputato della *vocatio in iudicium*; ovvero, la conoscenza effettiva da parte di quest'ultimo dell'atto di accusa nei suoi confronti; per cui la dichiarazione di contumacia di quest'ultimo dovrebbe coincidere con la «volontaria rinuncia a comparire» da parte del medesimo.

Il presupposto di tale ragionamento trova fondamento sia nell'art. 111 e 24 comma 2 Cost. che nell'art. 6 CEDU (veda si Corte Cost. 4.12.2009, n. 317).

Il tema, infatti, non è nuovo per la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. II 23.3.2011, n. 11585) che in ordine al concetto di effettiva conoscenza afferma: «Costituisce consolidato principio di questa Corte, al quale vada data continuità, quello secondo il quale, la suddetta locuzione deve essere intesa quale sicura consapevolezza della pendenza del processo e precisa cognizione degli estremi del provvedimento (autorità, data, oggetto), collegata alla comunicazione di un atto formale, che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui detta conoscenza si sia verificata...».

Infatti, secondo la costante giurisprudenza della Corte Europea, «avvisare qualcuno delle azioni penali rivoltegli costituisce un atto giuridico di tale importanza da dover corrispondere a condizioni di forma e di sostanza idonee a garantire l'esercizio effetti-



vo dei diritti dell'accusato», non essendo sufficiente «una conoscenza vaga e non ufficiale» (Sent. Corte Eur. Dir. Uomo, 12 ottobre 1992, T. e. Italia; Sent. Corte Eur. Dir. Uomo 18 maggio 2004, Somogyi; sent. Corte Eur. Dir. Uomo 9 giugno 2005, R.R. c. Italia).

In ordine al requisito della volontaria rinuncia a comparire, inoltre, la Suprema Corte di Cassazione, con giurisprudenza costante, ha statuito che la rinuncia può consistere in un comportamento concludente, purché inequivoco e rigorosamente accertato dal giudice con ogni necessaria diligenza. In applicazione dei suddetti principi di diritto, e tenuta presente la giurisprudenza costituzionale e comunitaria, la conclusione cui giunge la Corte, (che nel caso specifico si pronunciava in ordine alla richiesta applicazione dell'art. 175 c.p.p. come da novella n. 60/2005 che ha introdotto il principio di conoscenza effettiva degli atti) è quella di ritenere, di per sé, inidonee a dimostrare l'effettiva conoscenza del processo, le notificazioni effettuate al difensore di ufficio, allorché non vi è «alcun elemento dal quale potere desumere che il suddetto difensore sia riuscito a rintracciare l'imputato e ad instaurare con il medesimo un effettivo rapporto professionale».

L'interpretazione in questione, così come affermato, anche, dalla dottrina prevalente (vedasi: Elena Maria Catalano, *La resistibile affermazione delle garanzie europee in tema di giusto processo in absentia*, in *Archivio penale 2011, n. 2*), «... mette a nudo l'intrinseca debolezza delle presunzioni di conoscenza legale alle notificazioni effettuate ex artt. 159, 165 e 161, comma 4, c.p.p. a mani di un difensore nominato di ufficio all'imputato irreperibile o latitante» o non trovato nel domicilio eletto.

Del resto, già Cass. Sez. 1, 20.4.2010 n. 17706 aveva ritenuto che il sistema delle notificazioni ad interposta persona e mediante *fictio iuris* deve essere oggetto di stretta interpretazione, «perché quello di partecipare al



giudizio è un diritto fondamentale dell'imputato, riconducibile all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, riprodotto nell'art. 111 Cost., e l'ordinamento processuale deve tendere ad evitare che il giudizio penale si svolga in assenza dell'imputato (Sez. V, n. 2956 del 21.11.2001, Mangia) se questa assenza non dipende da una sua volontà».

Or dunque, in ragione di quanto detto, nel caso in cui la notificazione, a mezzo posta, al domicilio eletto diviene impossibile, con successiva consegna, ex art. 161, co. 4 c.p.p. al difensore nominato d'ufficio, non è sempre certo che si sia raggiunta la prova che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza di quanto contenuto nel decreto di citazione diretta a giudizio.

Ne consegue, in detti determinati casi, individuare un opportuno correttivo che, appare rinvenirsi nelle procedure dettate dall'art. 9, L. 890/1982, che nel caso di irreperibilità, come stabilito dal comma 4 dello stesso art. 9, L. 890/1982, rinvia all'art. 170, terzo comma c.p.p. che prevede si proceda alla notificazione nei modi ordinari.

Viceversa, la incertezza sulla conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, in quanto equiparabile a difetto di notifica, integra una causa di nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 lettera c) e 179 c.p.p. sotto il profilo della «omessa citazione» dell'imputato, insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

EVOLUZIONE GIURIDICA DI UN FENOMENO SOCIALE

STALKING CONDOMINIALE: RICONOSCIMENTO GIURIDICO E TUTELA CAUTELARE

di Carmelo Minnella

1. La non sufficiente determinatezza del delitto di atti persecutori. Come si legge nella relazione del primo presidente della Suprema Corte di Cassazione Ernesto Lupo, all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2013, «si registra un aumento dei reati di *stalking* in quasi tutti i distretti».¹

Il delitto di atti persecutori (612 *bis* c.p.), introdotto dall'art. 7 del D.L. 23 febbraio 2009 n. 11 (convertito in L. 23 aprile 2009 n. 38),² punisce «chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita».³ La non tassativa formulazione della fattispecie incriminatrice e dei suoi elementi costitutivi affida al Giudice l'ingrato compito di tracciare il perimetro applicativo dell'art. 612 *bis* c.p. Questi si dovrà muovere all'interno di una discrezionalità molto ampia lasciata dal legislatore che ha previsto una fattispecie di reato non sufficientemente determinata e in alcuni tratti al limite di una possibile lesione del principio di legalità di cui all'art. 25 Cost. sul corollario del *nullum crimen, nulla poena sine lege certa*.

L'importanza del principio costituzionale di tassatività e determinatezza della fattispecie penale è stata ribadita dalla Corte costituzionale nella storica sentenza 24.3.1988, n. 364 che ha sancito il ruolo fondamentale del principio di colpevolezza nel diritto penale. Nella rilettura dei principi costituzionali che presie-

dono alla materia penale, il giudice delle leggi si è soffermato anche sul principio di determinatezza, ancorando il principio di colpevolezza all'effettiva possibilità di conoscere la legge penale, che costituisce necessario presupposto della rimproverabilità dell'agente. Di conseguenza si è statuito l'obbligo per il legislatore di formulare «norme precise, chiare, contenenti riconoscibili direttive di comportamento»⁴ in modo che il destinatario della norma possa trovare prescrizioni tassative che gli rendano chiaro ciò che è lecito e cosa, invece, gli è vietato.⁵



2. Il riconoscimento dello *stalking* condominiale della Suprema Corte. All'interno di questo (ampio) spazio interpretativo la Suprema Corte ha coniato la punibilità del c.d. "*stal-*

1 Nel distretto di Corte di Appello di Catania i dati sullo *stalking* sono pressoché identici a quelli dell'anno precedente.

2 Come ricorda Marzaduri, *Il ricorso alla decretazione d'urgenza condizionato dal diffuso allarme sociale*, in *Guida dir.*, 2009, 10, 39, «il significato simbolico del ricorso alla decretazione d'urgenza si comprende tenuto conto della considerazione del fenomeno fortemente condizionata dalla percezione mediatica dello stesso».

3 Cfr., Maffeo, *Il nuovo delitto di atti persecutori (stalking): un primo commento al D.L. n. 11 del 2009*, in *Cass. pen.*, 2009, 2719 s.

4 Corte cost., 24 marzo 1988, n. 364. Anche la Corte europea dei diritti dell'Uomo, interpretando il principio *nulla poena sine lege*, sancito dall'art. 7 CEDU ha precisato che «la semplice esistenza di una base giuridica non è sufficiente a soddisfare il principio di legalità» (Corte Eur. Dir. Uomo, sez. III, 2 marzo 2006, n. 20935, Izzo c. Italia, in *Guida dir.*, 2006, n. 16, p. 73), il quale necessita invece che la legge nazionale «sia accessibile, precisa e prevedibile quanto alla sua applicazione, al fine di evitare qualsiasi possibilità di arbitrio» (*Id.*, sez. V, 23 ottobre 2008, n. 2440, S. c. Ucraina, in questa Rivista, 2009, p. 1301).

5 Cupelli, *Codice penale, Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, a cura di G. Lattanti-E. Lupo, Giuffrè, 2010, vol. I, tomo I, sub art. 1, p. 105.

king condominiale". In particolare, la sentenza della V Sez. Pen. n. 20895 del 7.4.2011⁶ ha ritenuto sussumibili nella figura criminosa descritta nell'art. 612 bis c.p. le condotte di minaccia e molestie ripetute indistintamente a danno tutti i soggetti facenti parte di un condominio in maniera tale da provocare agli stessi uno stato di ansia.⁷

I giudici di Cassazione, respingendo il ricorso presentato da un condomino, con una forte sindrome maniaca, condannato per il delitto di atti persecutori nei gradi di merito, hanno precisato che ai fini del riconoscimento del reato in oggetto, «la lettera "minaccia o molesta taluno" non implica che ogni atto costitutivo della condotta criminosa dell'art. 612 bis c.p. debba avere ad oggetto la stessa persona. Difatti, la minaccia rivolta ad una persona può coinvolgerne altre o comunque costituire molestia. Si pensi al caso di colui che minacci d'abitudine qualsiasi persona attenda ogni mattino nel luogo solito un mezzo di trasporto per recarsi ai lavoro. La minaccia in tal caso assorbe bensì la molestia nei confronti della persona cui è rivolta, ma non la molestia arrecata alle altre persone presenti. Perciò può essere decisivo ai fini dell'art. 612 bis, che in diversa occasione altra persona, già molestata, sia oggetto diretto di nuova molestia da parte dell'agente».

È dunque ineludibile – concludono gli ermellini – l'implicazione che l'offesa arrecata ad una persona per la sua appartenenza ad un genere turbi per se ogni altra che faccia parte dello stesso genere. E se la condotta è reiterata indiscriminatamente contro tal'altra, perché vive nello stesso luogo privato, si da esserne per questa ragione occasionale destinataria come la precedente persona minacciata o molestata, il fatto genera all'evidenza il turbamento di entrambe. Nella specie la molestia ed ancor più la minaccia, vieppiù se accentuata da costrizione, è dimostrata rivolta occasionalmente per la stessa ragione a ciascuna delle persone offese, come ritenuto, al di là del rapporto di famiglia previsto dalla norma.

In definitiva, poiché la minaccia e la molestia

sono assorbite nella condotta di atti persecutori, tale assorbimento risponde al paradigma del reato complesso (art. 84 c.p.), in forza del quale non si applicano le disposizioni sul concorso di reati quando la legge considera come elementi costitutivi (o come circostanze aggravanti) di un solo reato fatti che costituirebbero, autonomamente considerati, reato.⁸

Secondo quanto precisato nella sentenza, deve essere presa in considerazione anche l'ansia nonché il turbamento che una condotta persecutoria può generare nei confronti dei singoli condomini anche non direttamente oggetto degli stessi atti persecutori.

3. Le misure cautelari per allontanare dal condominio lo stalker. Recenti casi pratici, che hanno avuto ampia diffusione mediatica, hanno visto numerosi indagati di atti persecutori essere sottoposti a misure cautelari per evitare la reiterazione delle condotte moleste o minatorie.

Si segnala, in particolare, la decisione del G.I.P. di Milano del 10.12.2012⁹ che ha applicato la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, di cui all'art. 282 bis c.p.p., nei confronti di una condomina che aveva, ripetutamente ed immotivatamente, molestato, insultato, minacciato ed aggredito verbalmente e fisicamente alcuni condomini, cagionandogli un perdurante e grave stato di ansia e di paura tale da ingenerare un fondato timore per la propria incolumità, inducendoli a modificare le abitudini di vita.¹⁰

6 Cass. pen., sez. V, 7 aprile 2011, n. 20895, in *Ced. Cass. pen.* 2011, rv. 250460. Per un commento alla sentenza, cfr., M. Rinaldi, *Tolleranza zero per le molestie nel condominio*, in: <http://www.altalex.com/index.php?idnot=14387>.

7 Come ricorda Ianni, "Ubi tu ibi ego": *il reato di atti persecutori nei suoi aspetti fenomenici e profili giuridici*, in: <http://www.iussit.eu>, «non di rado episodi di *stalking* avvengono in ambito condominiale; di recente conio è, al proposito, il cd. *stalking* condominiale, terminologia con la quale si indicano le sistematiche vessazioni ed i soprusi subiti da un soggetto per opera di un condomino. Talvolta le attenzioni moleste sono rivolte nei confronti dell'amministratore, il quale polarizza un po' le tensioni che si creano nell'ambito del "microcosmo" condominio».

8 A. Pulvirenti, *Note problematiche su alcuni profili procedurali del delitto di "atti persecutori" (stalking)*, in *Dir. fam. pers.*, 2011, 951, n. 20.

9 G.I.P. Tribunale Milano (dott.ssa Donadeo), 10 dicembre 2012, in: <http://www.dirittoegiustizia.it> (19 dicembre 2012) con nota di Meo, *La vicina fa stalking e il giudice la sfratta*.

10 In particolare le condotte persecutorie si sono concretizzate in: 1) quasi ogni notte (talvolta unitamente ad altro soggetto che spesso soggiornava e pernottava nella sua abitazione), procurava rumori molesti, urlando, in abitazione e sul pianerottolo, colpendo con il martello qualsiasi superficie dell'abitazione, spostando mobilie spesso gettando oggetti di ogni genere dalla finestra; 2) un giorno, nei pressi dell'ascensore condominiale ed alla presenza di un condomino offendeva l'onore ed il decoro di altro condomino proferendo le seguenti parole: «Sei un coglione ... testa di cazzo ... vaffanculo»; 3) in altra circostanza, uscendo sul pianerottolo, si avvicinava ad un condomino e gli metteva le mani al collo spingendolo e bloccandolo contro un muro finché lo stesso non si riusciva a divincolarsi. Quindi, insultava quest'ultimo e altro condomino con frasi del tipo: «Coglioni rotti in culo ... voi del quinto piano siete morti... se vi incontro sulle scale vi ammazzo... ho la pistola io». Proseguiva con gli insulti e le minacce urlando anche dall'interno della propria abitazione fino alle quattro del mattino, sferrando anche violenti colpi contro la parete di casa; 4) una notte, appostandosi sul pianerottolo, li insultava e li minacciava ad alta voce, cantando ad altissima voce tra un rimprovero e l'altro all'evidente scopo di non farli dormire; 5) un giorno, sull'avviso di convocazione condominiale appeso alla bacheca condominiale aggiungeva a penna la frase: «Vietato: invasione di proprietà privata (uscendone vivo) x

Il G.I.P. di Milano ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in quanto «le condotte contestate integrano certamente il reato di cui all'art. 612 *bis* c.p., configurabile, come recentemente affermato dalla Corte di Cassazione, anche con riferimento agli atti persecutori ai danni di più persone coabitanti nello stesso condominio e anche quando gli atti persecutori siano diretti singolarmente a persone diverse ma provochino uno o più degli eventi descritti dalla norma (ansia, paura, modifica delle condizioni di vita) a tutte le altre. (Cass. Pen. Sez V n. 20895/2011). I condomini hanno dichiarato di temere di uscire di casa e di imbattersi nella signora R. o nel di lei convivente».

Per il giudice milanese, la reiterazione costante delle condotte minacciose, ingiuriose, offensive dell'altrui reputazione, moleste in quanto invadenti la sfera personale, violente in quanto lesive dell'integrità fisica oltre che psichica, hanno dato origine ad un vero e proprio stillicidio persecutorio, che ha determinato, ovviamente, un disequilibrio psicologico nelle persone offese.

Per fronteggiare l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c) (in quanto sussistente un concreto pericolo che l'indagata possa commettere altri delitti della specie di quelli per cui si procede come si desume), adeguata e proporzionata alle esigenze cautelari del caso concreto pare essere una misura che allontani l'indagata dall'abitazione ove attualmente dimora (art. 282 *bis* c.p.p.) e dai luoghi solitamente frequentati dalle parti offese, ossia dall'appartamento di loro proprietà ove sono domiciliati.

Per il G.I.P. di Milano, «la misura richiesta appare essere la più idonea a garantire le esigenze cautelari nel caso di specie, poiché solo l'allontanamento dell'indagata dalla casa da lei occupata può interrompere il protrarsi delle

condotte moleste che la donna pone in essere, all'interno dell'abitazione o nelle parti comuni del condominio (rumori molesti, lancio di oggetti, urla con insulti e minacce, aggressioni fisiche e verbali) nei confronti dei condomini V. e S. abitanti nell'appartamento adiacente al suo (cfr. Sez. V, sent. n. 19565 del 9.3.2010)». Il G.I.P. di Milano richiama la sentenza di Cassazione appena citata la quale ritiene che non si possa applicare la prescrizione di non dimorare in un determinato luogo e di non accedere senza l'autorizzazione del giudice (divieto di dimora *ex* art. 283 c.p.p.) in quanto detta misura è preordinata a vietare all'indagato di dimorare in un determinato luogo, inteso come territorio del comune di dimora abituale al fine di assicurare un controllo più efficace nel territorio di una frazione del comune o nel territorio di un comune vicinore. Ne deriva che è illegittimo il provvedimento che applichi la misura di cui all'art. 283 c.p.p. al fine di vietare all'indagato di accedere in alcuni specifici edifici.¹¹

Proprio la introduzione della nuova normativa dell'art. 282 *bis* c.p.p.¹² legittima, quindi, la restrittiva interpretazione proposta dell'art. 283 c.p.p., non solo opportuna ma necessaria, peraltro, quando si tratti, come nel caso di specie, di applicazione di misure cautelari personali. Tale misura cautelare deve ritenersi applicabile in via generale, senza alcuna limitazione ai reati commessi in ambito familiare o all'interno dell'abitazione familiare considerata la collocazione sistematica che ne consente di inquadrarla a qualsiasi tipologia di reato e quindi anche per tutelare persone non coabitante sulla stessa casa.

L'interpretazione estensiva di allontanamento dalla casa anche per i reati che non sono stati commessi ai danni dei membri della famiglia coabitanti è consentita proprio perché trattasi di un'interpretazione favorevole all'indagato giacché un'interpretazione restrittiva imporrebbe il ricorso a misure cautelare più gravose

vegetti»; 7) il giorno successivo affiggeva un primo biglietto sulla porta dell'appartamento di due condomini recante la frase: «Manca circolare ke tu vegetti non potevi toccare sulla riunione condominiale. rimettila al suo posto (concludendo con un disegno raffigurante una Croce)», e poi un secondo con scritto: «Manca circolare su riunione condominiale di domani dove ho specificato che v. si è introdotto in mutande e maglietta fino alla mia cucina non usando un minimo accorgimento. circolare»; 8) inviava all'amministratore del condominio un messaggio telefonico SMS con cui screditava il condomino oggetto delle maggiori attenzioni persecutorie e lo minacciava con la frase: «... Ma ti giuro che lo faccio cieco! non è una minaccia». Le superiori condotte costringevano così alcuni condomini: a) ad insonorizzare la camera da letto per attutire le continue urla, insulti e rumori molesti in genere; b) a prestare la massima attenzione ogni qualvolta debbano entrare od uscire dall'abitazione per evitare di incontrarla ovvero per evitare gli insulti, le minacce e finanche gli sputi; c) ad intraprendere un percorso terapeutico/psicologico, con assunzione di farmaci specifici, in ragione degli stati di ansia ed attacchi di panico manifestatisi; d) valutare la possibilità di trasferirsi in altra abitazione.

11 Cass. pen., sez. V, 9 marzo 2010, n. 19565, in *Cass. pen.*, 2012, 3, 1065, per la quale «l'art. 283 c.p.p. è concepito per imporre all'indagato, o per vietare allo stesso, di dimorare in un luogo determinato, inteso questo sempre come territorio del comune di dimora abituale, e non per essere utilizzato per vietare all'indagato di accedere in alcune strade o addirittura in specifici edifici. Se così non fosse, non si capirebbe per quale ragione il legislatore ha previsto l'art. 282 *bis* c.p.p. che consente al giudice di disporre l'allontanamento dalla casa familiare non avvicinarsi ad alcuni luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa».

12 L'art. 282 *bis* c.p.p., introdotto dalla L. 4 aprile 2001, n. 154, recita «il giudice, con il provvedimento che dispone l'allontanamento, prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede, la quale può prescrivere determinate modalità di visita».

quale il divieto di dimora in un determinato territorio.

L'interpretazione degli artt. 282 *bis* e 283 c.p.p. da parte del G.I.P. di Milano merita di essere condivisa e si era già avuto modo di muoversi in questa direzione ritenendo che «la misura dell'allontanamento dalla casa familiare potrebbe trovare applicazione anche nei casi di reati perpetrati ai danni di vicini di casa».¹³

Si era criticato, in proposito, un precedente arresto della Suprema Corte nella quale veniva confermata la misura cautelare del divieto di dimora a quattro persone indagate per lesioni personali e violenza privata ai danni di tre inquilini.¹⁴ Per la Suprema Corte, «hanno ritenuto i giudici di merito, quanto al presupposto probatorio della misura, che le dichiarazioni della persona offesa sono attendibili, perché corroborate da documentazione sanitaria e deposizioni testimoniali; e quanto al presupposto cautelare della misura che la violenta aggressività dimostrata in passato dagli indagati giustifica la previsione di una reiterazione delle loro condotte, originate da contrasti con i propri inquilini abitanti nel medesimo stabile, sicché la sola misura adeguata a prevenire un tale pericolo è quella del loro allontanamento dall'alloggio».¹⁵

In verità, poiché, per stessa ammissione dei giudici di legittimità, il pericolo di reiterazione delle condotte era strettamente connesso a questioni di vicinato e delimitato anche geograficamente al perimetro condominiale - tant'è che si parla di misura di allontanamento dall'alloggio - in questi casi potrebbe trovare applicazione la misura *ex art.* 282 *bis* c.p.p. che consentirebbe un minor sacrificio della libertà personale e di circoscrivere tale limitazione al solo ambito spaziale dove hanno avuto origine le condotte di reato e per le quali si potrebbe ravvisare il pericolo di reiterazione delle stesse o il rischio di inquinamento probatorio.

4. Problemi applicativi del divieto di avvicinamento alle vittime del condominio. La sentenza del G.I.P. di Milano ha trovato altre

applicazioni giurisprudenziali, come quella del G.I.P. di Pistoia che ha applicato la diversa misura cautelare del divieto di avvicinamento a meno di cento metri della vittima, prevista dall'art. 282 *ter* c.p.p. (introdotta sempre dal D.L. 23 febbraio 2009 n. 11, convertito in L. 23.4.2009 n. 38, quale misura ritagliata per garantire una tutela immediata alle persone offese di atti persecutori), di professione fisioterapista, la quale sarebbe stata presa di mira dall'indagata, anch'essa quintantenne, che da tre anni era andata ad abitare nell'appartamento sotto il suo, e si era

resa responsabile di rumori incessanti, provocati dalla radio appoggiata sul davanzale di una finestra, danneggiamenti, atti di vandalismo e furti. Dopo varie segnalazioni alle forze dell'ordine, la vittima, che nel frattempo ha cominciato a manifestare stati ansiosi e tachicardia, si è rivolta allo sportello anti-stalking di Pistoia avvalendosi dei psicologi e avvocati.¹⁶ E di quella del G.I.P. di Padova all'indagato che da anni molestava i vicini, anche con scrit-

te inneggianti all'odio razziale, giocando al tiro al bersaglio contro le porte dei garage condominiali lasciando un'ascia o tenendo alto il volume della televisione anche di notte.¹⁷

Il problema che si pone in questi casi è che il divieto di avvicinamento alla persona offesa comporta, nella sostanza, l'esigenza per lo *stalker* di lasciare il condominio, pena la violazione della misura.

A questo riguardo sono necessarie alcuni importanti puntualizzazioni sul problema interpretativo che ruota attorno all'art. 282 *ter* c.p.p. in ordine alla necessità o meno di indicare specificamente i luoghi oggetto del divieto di avvicinamento.

Sul punto si riscontrano due orientamenti divergenti. Infatti, si registra la posizione giurisprudenziale (Sez. VI, n. 26819 del 7.4.2011, C, Rv. 250728) per la quale da un lato l'applicazione della misura di cui all'art. 282 *ter* cod. proc. pen. esigerebbe l'indicazione specifica e dettagliata dei luoghi oggetto del divieto di



13 Minnella, *La tutela della famiglia e dei minori: risarcimento, ordini di protezione, atti vessatori, stalking*, Expertà, Forlì, 2012, 368.

14 Si tratta di Cass. pen., sez. V, 20.12.2006, n. 38101, in: www.condominioweb.com/condominio/sentenza962.ashx.

15 Sempre Cass. pen., sez. V, 20 dicembre 2006, n. 38101.

16 Fonte *La Repubblica*, Firenze 9 gennaio 2013.

17 Fonte *il Gazzettino.it* del 7 gennaio 2013, il quale ricorda quella precedente del G.I.P. di Vicenza che nell'aprile 2010 aveva allontanato dal condominio una coppia di fidanzati particolarmente rumorosi, autori di numerose telefonate anonime ai vicini, colpevoli di aver staccato la corrente elettrica di questi ultimi e di aver collegati i loro numeri di telefono ad annunci *hard*.

avvicinamento imposto all'indagato, laddove il generico riferimento identificativo alla frequentazione di detti luoghi da parte della persona offesa non rispetterebbe la prescrizione normativa, che predica distintamente i luoghi in esame degli attributi dell'essere gli stessi "determinati" e "abituamente frequentati dalla persona offesa", e si risolverebbe nell'inaccettabile imposizione di un obbligo di non tacere di fatto rimesso alla volontà del soggetto passivo; e dall'altro

la misura non comprenderebbe la possibilità di vietare incontri occasionali e non volutamente cercati dall'indagato, altrimenti imponendosi a quest'ultimo un divieto di contenuto indeterminato e la cui inosservanza può non dipendere dalla volontà del predetto.¹⁸ A questo orientamento se ne registra un altro diametralmente opposto, espresso da Cass. pen., sez. V, 11.4.2012, n. 13568,¹⁹ secondo il quale in tema di misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, di cui all'art. 282 *ter* c.p.p., «quando la situazione è quella prevista per il reato di cui all'art. 612 *bis* c.p., laddove la condotta oggetto della temuta reiterazione abbia i connotati della persistente ed invasiva ricerca di contatto con la vittima in qualsiasi luogo in cui la stessa si trovi, è prevista la possibilità di individuare la stessa persona offesa, e non i luoghi da essa frequentati, come riferimento centrale del divieto di avvicinamento. Ed in tal caso diviene irrilevante l'individuazione di luoghi di abituale frequentazione della vittima; dimensione essenziale della misura è invero a questo punto il divieto di avvicinamento a quest'ultima nel corso della sua vita quotidiana ovunque essa si svolga».

La predeterminazione dei luoghi di cui sopra risulterebbe del resto, nella situazione descritta, chiaramente dissonante con le finalità della misura, per come in precedenza delineate. Detta predeterminazione verrebbe di fatto a



porsi come un'inammissibile limitazione del libero svolgimento della vita sociale della persona offesa, che viceversa costituisce precipuo oggetto di tutela della norma. La vittima si vedrebbe invero costretta a contenere la propria libertà di movimento nell'ambito dei luoghi indicati ovvero ad essere esposta, esorbitando dagli stessi, a quella condizione di pericolo per la propria incolumità che si presuppone essere stato riconosciuta sussistente anche al di fuori

del perimetro della ricorrente frequentazione della persona offesa. Non appaiono di contro fondate - secondo questo secondo orientamento - le preoccupazioni espresse nell'orientamento giurisprudenziale qui non condiviso in ordine alla soggezione dell'indagato a limitazioni della propria libertà personale di caratte-

re indefinito, estranee alle proprie intenzioni persecutorie e di fatto dipendenti dalla volontà della persona offesa. Le prescrizioni, anche nel generico riferimento al divieto di avvicinarsi alla persona offesa ed ai luoghi in cui la stessa in concreto si trovi, mantengono invero un contenuto coercitivo sufficientemente definito nell'essenziale imposizione di evitare contatti ravvicinati con la vittima, la presenza della quale in un certo luogo è sufficiente ad indicare lo stesso come precluso all'accesso dell'indagato.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, la Cassazione, nella sentenza n. 33234 del 23.8.2012 ha precisato che nella misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa (che ha il fine di contemperare le esigenze di sicurezza della vittima con quelle di comprimere il meno possibile la libertà di movimento dell'indagato) «anche se nel provvedimento non viene indicata la distanza metrica dai luoghi frequentati dalla vittima, in ogni caso, la misura si può ritenere violata qualora la condotta dell'indagato si risolva in una percepibile e volontaria invasione dell'ambito nel quale la persona offesa esplica quotidianamente le proprie esigenze di vita».²⁰

18 Cass. pen., sez. VI, 7 aprile 2011, n. 26819, in: *Ced Cass. pen.*, 2011, rv. 250728.

19 Cass. pen., sez. V, 16 gennaio 2012 (dep. 11 aprile 2012) n. 13568, in: *Guida dir.*, 2012, 24, 86, con nota, *se vis*, di Minnella, *Principio in linea con il processo di sensibilizzazione per la tutela degli individui che subiscono violenze*, *ivi*, 90 s.,

20 Cass. pen., sez. V, 23 agosto 2012, n. 33234, in: <http://www.altalex.com/index.php?idnot=19357>.

L'azione di condanna ex art. 30 del Codice del Processo Amministrativo

È anche un deterrente dell'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa e del mancato esercizio di quella obbligatoria

di Giovanni Mandolfo*

L'odierna breve riflessione nasce dall'esigenza di ricercare nel nostro ordinamento - in attesa di auspicati interventi legislativi - strumenti utili a contrastare l'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa e il mancato esercizio di quella obbligatoria, che, oltre ad incidere negativamente sulle quotidiane esigenze di ciascun cittadino, rendono difficoltosa l'iniziativa individuale e rallentano la crescita economica.

L'esigenza di ricercare strumenti di maggior tutela nasce in primo luogo dalla presa d'atto che la sola azione demolitoria, tipica dei giudizi innanzi ai Tribunali Amministrativi, risulta oggi sempre più insufficiente, di fronte ad amministrazioni che, forse troppo spesso, anziché essere - come sarebbe istituzionalmente loro imposto - al servizio del cittadino, gli si contrappongono con l'adozione di molteplici atti e/o provvedimenti non soddisfattivi delle sue esigenze, che rendono frequentemente necessaria la proposizione di onerose azioni giudiziarie (tramite ricorsi autonomi o "motivi aggiunti" ai ricorsi eventualmente già proposti).

Tale esigenza risulta tanto più concreta ove si consideri che, col d.l. del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla l. 14 settembre 2011, n. 148, si è previsto che anche la proposizione dei "motivi aggiunti" - con cui il ricorrente introduce nel giudizio già proposto nuove ragioni a sostegno delle proprie domande, ovvero domande nuove connesse a quelle già proposte¹ - dà luogo al versamento del contributo unificato,² quando comporti un sostanziale ampliamento del

thema decidendum, nel duplice senso - come chiarito dalla Circolare del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa del 18 ottobre 2011 - di estendere l'impugnazione a provvedimenti diversi da quelli già portati all'attenzione del giudice col ricorso introduttivo, ovvero di introdurre nuove azioni di accertamento o di condanna (restando esclusa la sola ipotesi in cui venga impugnato l'originario provvedimento per vizi diversi da quelli fatti valere col ricorso originario). Sicché l'ufficio giudiziario individua quale presupposto d'imposta il deposito di "motivi aggiunti" con cui si impugni un atto di qualsivoglia natura e portata sostanziale "nuovo", vale a dire non gravato col ricorso introduttivo del giudizio, ovvero si formuli per la prima volta in giudizio una richiesta di accertamento di un rapporto o un'azione di condanna (in via esemplificativa al risarcimento del danno).

Innanzitutto a tale aggravio di spesa che il cittadino è chiamato ad affrontare per poter avere accesso alla giustizia amministrativa - e che riterrei certamente ingiustificato già solo ove si consideri che la *ratio* della norma è quella di determinarne la misura del contributo unificato in relazione al valore dei processi e non certo al numero di atti e/o provvedimenti impugnati in un medesimo giudizio con successivi "motivi aggiunti" - prospetterei l'opportunità di ricorrere ad un più incisivo ed ampio utilizzo dell'azione di condanna con la quale, ai sensi dell'art. 30 del Codice del Processo Amministrativo, chiedere il risarcimento del danno ingiusto, anche in assenza dell'impugnazione dell'atto amministrativo illegittimo o della proposizione dell'azione volta alla declaratoria di illegittimità della condotta omissiva mantenuta dall'amministrazione dinanzi all'obbligo di concludere un procedimento.

Si tratta ovviamente di ipotesi da valutare

1 Cfr. art. 43, Codice del Processo Amministrativo.

2 Cfr. co. 6-bis dell'art. 13, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), inserito dall'art. 2, co. 35-bis, lett. e), del d.l. del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 settembre 2011, n. 148.

caso per caso e non esenti da incertezze, considerato che la richiamata disposizione del Codice del Processo Amministrativo, pur indicando al giudice, chiamato a determinare il risarcimento dei danni, di procedere con la valutazione di «(...) tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti», esclude comunque che vi sia risarcimento nell'ipotesi di danni «(...) che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti».

Tale disposizione invero, nell'ipotesi in cui la volontà con essa espressa dal legislatore di mitigare il rischio di un'esposizione della Pubblica Amministrazione a pretese risarcitorie che le parti avrebbero potuto evitare utilizzando l'ordinaria diligenza fosse interpretata in termini particolarmente garantisti per l'amministrazione, potrebbe comportare un concreto rischio di surrettizie reintroduzioni della c.d. "pregiudiziale amministrativa" ed a una nuova preclusione alla proposizione di domande autonome di condanna. Sul punto, soccorrono le precise indicazioni fornite dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, con la pronuncia del 23 marzo 2011, n. 3, pur ribadendo la rilevanza sostanziale «sul versante prettamente causale» della mancata impugnazione nei termini di decadenza, ritenendola fatto preclusivo della risarcibilità dei danni che sarebbero stati presumibilmente evitati in caso di rituale proposizione dell'azione demolitoria, ha tuttavia evidenziato come il generale riferimento della norma ai mezzi di tutela ed al comportamento complessivo delle parti consenta «(...) di soppesare l'ipotetica incidenza eziologica non solo della mancata impugnazione del provvedimento dannoso ma anche dell'omessa attivazione di altri rimedi potenzialmente idonei ad evitare il danno», individuati nei ricorsi amministrativi e nel c.d. "invito all'autotutela" tramite atti ad iniziativa di parte.

Coerentemente con tale arresto giurisprudenziale e con le finalità che muovono l'odierna riflessione, si ritiene quindi possibile sostenere che, seppur l'"ordinaria diligenza" richiesta al danneggiato al fine di mantenere il più completo ristoro del danno subito continui a configurarsi nell'impugnazione del provvedimento ritenuto illegittimo, può in alcune circostanze rappresentare elemento sufficiente – ed a volte anche preferibile – per procedere con l'azio-

ne di condanna, il semplice invito con cui il danneggiato chiede all'amministrazione di rivedere l'atto e/o il provvedimento da cui i danni sono scaturiti e/o potrebbero scaturire, tramite l'annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21 *nonies* della l. n. 241/1990 (senza pertanto la proposizione di alcun ricorso giurisdizionale).

Ove un tale orientamento prevalesse – ed è quanto in questa sede si auspica – a fronte di una più compiuta ed efficace tutela del privato, non sussisterebbero neppure gravi rischi per l'amministrazione, che sarebbe chiamata, tramite i responsabili dei propri Uffici, e coerentemente coi principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa che dovrebbero sempre guidare la ricerca dei migliori strumenti per il buon funzionamento e gestione della "cosa pubblica", ad un più attento esercizio delle proprie funzioni.

L'amministrazione invero, posta innanzi ad una diffida del privato con cui si preannunzia in via stragiudiziale – e pertanto senza i costi di accesso alla giustizia dai quali l'odierna riflessione ha tratto spunto – l'azione risarcitoria in caso di mancato accoglimento della richiesta di annullamento in autotutela, ben potrebbe eliminare il rischio risarcitorio rivedendo autonomamente e responsabilmente – senza quindi rinviare le proprie decisioni, come frequentemente accade, all'esito di successivi giudizi impugnatori – i propri intendimenti; certa peraltro di non rimanere esposta ad alcuna ulteriore pretesa una volta trascorso il termine decadenza di centoventi giorni, che decorre, ai sensi del terzo comma dell'art. 30 del Codice del Processo Amministrativo, dalla data in cui il fatto si è verificato o dalla data in cui il privato ha conosciuto il provvedimento che assume essere fonte di danno.³

In ciò sta la mia riflessione, forse dettata dal desiderio, tipico di ogni operatore della classe forense, di voler dare ai propri assistiti risultati rapidi e concreti, senza esser costretto a dover a volte ammettere che, nonostante la presenza di fondati presupposti di giustizia, il costo dell'azione, di fronte anche alla pervicace reiterazione di atti amministrativi illegittimi, è eccessiva.

* **Componente Commissione Avvocati Amministrativisti**

3 Cfr. art. 30, co. 3, Codice del Processo Amministrativo, che ha ormai fatto venir meno il lungo periodo prescrizione entro il quale l'azione risarcitoria poteva in precedenza essere proposta.

Interrogativi e considerazioni sulle regole del "buon vivere" nei rapporti tra gli avvocati

«Galateo Forense» e rapporti tra i colleghi

di Isidoro Barbagallo

Esiste un Monsignor Della Casa per gli avvocati? Si può parlare dell'esistenza di un «galateo forense»? Coincide del tutto questo con le norme deontologiche o non v'è, forse, anche una sorta di «tradizione orale» che si tramanda da tempo immemorabile negli Studi legali? E cosa succederebbe se tale «tradizione» si dovesse interrompere?

Le regole dettate per il buon vivere civile da Monsignor della Casa (1503-1556) rimangono in linea di massima ancora valide per tutti, anche per gli avvocati. Anche altri, successivamente, si sono cimentati, sia pure con non pari efficacia, nell'elaborazione (o rielaborazione) di regole condivise per il buon vivere civile.

Per Melchiorre Gioia (1767-1829), autore del *Nuovo Galateo* ad uso della Repubblica Cisalpina, in termini generali nei rapporti personali tutto ruota intorno al concetto di «pulitezza», intesa - invero limitativamente - come l'arte di modellare la persona, le azioni, i sentimenti, i discorsi in modo da procurarsi l'altrui stima ed affezione. Ma questo è soltanto il più immediato riflesso pratico dell'osservanza delle regole del buon vivere. Uno dei primi, forse il primo, ad occuparsi del tema trasponendolo nel mondo forense fu Vincenzo Moreno (1809-1852), che pubblicò a Napoli nel 1843 il *Galateo degli avvocati* (riapparso, poi, nel 1938 in una riedizione di discreto successo e di recente ristampato a Taranto, a cura del locale Ordine degli Avvocati e della Fondazione Scuola Forense). Ma cosa resta oggi di questo patrimonio di buone maniere? È sempre più frequente ascoltare tra i colleghi lamenti per le «spigolosità» di qualche «rampante» avvocato, quando non di vere e proprie scorrettezze. Talvolta dalla sussurrata e pur comprensibile lamentela v'è, tuttavia, chi sconfinava disinvoltamente nella diffamazione.

E quanti tra i non più giovani avvocati oggi si sentono spesso chiamati: «Collega» da giovanissimi avvocati, che spesso adoperano direttamente il «tu» anche nei confronti di quanti hanno sulle spalle decenni più di loro di anzianità professionale ed anagrafica?

Come spiegare che sarebbe più «gentile» e prudente (seppure non sia un obbligo assoluto) che il giovane collega chiamasse: «Avvocato» il più anziano con il quale non ha particolare confidenza? E ciò fermo restando che, poi, nei rapporti interpersonali, il più anziano (per iscrizione ordinistica, innanzi-

tutto, ma anche per età ove la differenza sia notevole) è sempre ben libero di invitare i più giovani a farsi chiamare come meglio crede. E quante volte capita di telefonare ad un collega e sentirsi dire da qualche segretaria che lo stesso non può rispondere perché impegnato a colloquio con un cliente? Un tempo non lontano negli Studi si insegnava che

al collega si risponde sempre al telefono, anche se soltanto per invitarlo a postergare la conversazione. E cosa dire del dovere di mantenere i patti assunti a nome dei propri clienti, pena la rinuncia alla prosecuzione della sua assistenza (e questo per evitare la figuraccia al collega che ha creduto alla buona fede dell'avvocato di controparte e, nel contempo, per mantenere fama di attendibilità)?

Ma ha un senso parlare ancora di queste cose, che un tempo si insegnavano ai giovani praticanti sin dai primi giorni di ospitalità negli Studi, o la realtà massificante - ulteriormente appesantita dagli odierni grandi numeri del

mondo forense - consiglia di «lasciar perdere»? È sufficiente il rispetto formale, per pervenire a quello sostanziale? Riteniamo di no: ma può essere un primo passo verso il riconoscimento della serietà personale e dell'importanza della maggiore esperienza, professionale e di vita e, quindi, verso un rispetto che vada oltre la mera forma.

Se due avvocati si rispettano vicendevolmente - nel riconoscimento pieno l'uno del valore dell'altro -, agli occhi del cliente sono entrambi meritevoli di rispetto.

Se, invece, due avvocati non si rispettano tra di loro o, addirittura, si disprezzano vicendevolmente, agli occhi della clientela diminuiscono entrambi: il messaggio che si lancia è che sono tutti e due disprezzabili.

C'è, pertanto, anche un fondamento pratico nelle norme di buon vivere del mondo forense, che vanno ben oltre quanto sopra e non tutte si rinvengono per intero nel Codice deontologico, che pure costituisce una buona base scritta per meglio intendersi nei rapporti con i colleghi, con i magistrati e con i clienti.

Accanto al testo scritto, tuttavia, cammina la tradizione orale e se questa si interrompe (per omissione di trasmissione o per cattivo esempio fornito da chi ha il dovere di trasmetterla) l'Avvocatura decresce nel suo prestigio agli occhi di tutti, magistrati e clienti inclusi.



Il valore dell'etica nelle scelte giuridiche

DIRITTO ALLA VITA E TUTELA DEL CONCEPITO

di Giovanni Di Rosa*

SOMMARIO: 1. Introduzione; 2. Il diritto inviolabile alla vita come fondamento etico di ogni ordinamento; 3. La tutela del concepito; 4. Corte di Giustizia e brevettabilità dell'embrione.

1. Il problema del fondamento del diritto e, dunque, delle concrete regole giuridiche destinate a disciplinare i rapporti tra i consociati rappresenta una delle grandi questioni che da sempre muovono le riflessioni degli studiosi. Senza qui volere addentrarsi nella ben nota contrapposizione tra diritto naturale e diritto positivo, con il ritenuto (o contestato) necessario riferimento del secondo al primo, è tuttavia indubbio che il diritto deve comunque avere un minimo di fondamento etico; corollario di questa indicazione è, poi, la necessaria ricerca del senso e del contenuto della scelta etica che sta alla base di una certa decisione normativa. Più in particolare il valore dell'etica nelle scelte giuridiche appare in tutto il proprio rilevante significato allorché in discussione vi siano questioni concernenti la persona umana. Occorre allora chiedersi se in questo ambito così delicato le decisioni debbano essere sostenute da un preciso fondamento etico che le giustifica e, direi, le fonda, almeno rispetto al valore ad esse assicurato dalla validazione procedimentale, come espressione cioè di un certo procedimento di formazione, oppure possano essere scerve da qualsivoglia richiamo a principi etici per limitarsi all'antica regola del *ius quia iussum*. Da questo punto di vista, più specificamente, si prospetta la possibilità di differenziare una scelta normativa valida, nel senso della propria conformità a regole sovraordinate e, pertanto, assunta nel rispetto di queste ultime, da una scelta normativa giusta, assegnando al criterio della giustizia la rispondenza della regola adottata a valori metanormativi o che, comunque, sicuramente trascendono un ordinamento di carattere positivo; ciò, ovviamente, non esclude né che la scelta valida sia anche giusta né, ancor prima, che un ordinamento come quello giuridico, pur essendo espressione dell'operato umano, possa anche essere orientato a criteri che trovano il proprio fondamento in principi universalmente



riconoscibili in quanto inscindibilmente legati al valore profondo della persona umana.

Il diritto inviolabile alla vita come fondamento etico di ogni ordinamento

2. In questa direzione, allora, sembra trovare conferma il principio secondo il quale in un ordinamento giuridico che voglia essere improntato al rispetto della persona umana è preliminare il riconoscimento ai massimi livelli normativi di quei diritti (appunto inviolabili) che caratterizzano il rapporto tra individuo e sistema giuridico. Accade così ad esempio, in un primo passaggio storicamente rilevante, in tutte le Carte fondamentali che, a partire dalla Rivoluzione francese, si affermano sia nel vecchio continente sia oltre oceano. Venendo peraltro a tempi più recenti una significativa dimostrazione di quanto detto si ritrova, al termine di un luttuoso periodo di conflitti, nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, giustamente ritenuta fondativa della tematica dei diritti umani a livello internazionale; al riguardo infatti, in termini di ripulsa per quanto accaduto negli anni immediatamente precedenti, appare evidente l'obiettivo di affermazioni nette e precise a tutela della dignità e della libertà dell'uomo e, va opportunamente sottolineato, di qualsiasi uomo senza distinzione alcuna. In particolare l'art. 3 della Dichiarazione afferma solennemente l'esistenza del diritto di ciascun individuo alla vita e questo, indubbia-

mente, costituisce un passaggio importante nella misura in cui non è possibile affermare l'esistenza di altri diritti (neanche il ritenuto primario diritto alla libertà) se non si postula l'esistenza e la tutela di quel diritto, alla vita appunto, dal quale tutti gli altri promanano e che, necessariamente, presuppongono. Parallelamente, del resto, nella nostra esperienza giuridica si pone il sostanzialmente coevo art. 2 della Costituzione, entrata in vigore il 1 gennaio 1948, a norma del quale la Repubblica «riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo», al cui interno non può non collocarsi, come è del tutto ovvio, il preminente diritto alla vita.


La tutela del concepito

3. Proprio muovendo dalla preminente rilevanza assegnata al diritto alla vita, quale per l'appunto pre-diritto, si comprende la complessità del tema legato alla tutela del concepito, ossia di chi, già dotato di una propria individualità, tuttavia non è ancora nato. In questo contesto non si vuole tornare a riflettere, come pure peraltro accaduto (e non senza ragione), sulla valenza sistematica e sulla correlativa incidenza nel sistema normativo della previsione di cui all'art. 1, comma 2 c.c., secondo cui i diritti che la legge riconosce al concepito sono subordinati all'evento della nascita, disposto che va (ri)letto non soltanto alla luce del dettato costituzionale (e agli interventi esplicativi della Corte Costituzionale in tal senso, valga per tutti il richiamo contenuto nella decisione del 18 febbraio 1975, n. 27 con riferimento all'esistenza di una tutela costituzionale del concepito ai sensi degli artt. 2 e 31 Cost.) ma anche in relazione alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di legittimità (il riferimento è a Cass., 8 maggio 2009, n. 151, che ha ritenuto il concepito titolare di alcuni interessi personali in via diretta, quali, ad esempio, il diritto alla vita, alla salute, all'identità personale e così via discorrendo). Si vuole piuttosto avvertire che il richiamo dettato nell'art. 1, co. 2 c.c., deve comunque inserirsi in un quadro normativo profondamente mutato, e non solamente in relazione al pur importante e significativo dato costituzionale, ma anche con riguardo agli interventi sul punto susseguitisi da parte del legislatore ordinario.

In merito, infatti, il processo iniziato con la disciplina in materia di interruzione volontaria della gravidanza (L. 22 maggio 1978, n. 194), a norma del cui art. 1, comma 1 lo Stato tutela la vita dal suo inizio, si è completato con la regolamentazione in tema di procreazione medicalmente assistita (L. 19 febbraio 2004, n. 40), il cui art. 1, comma 1 individua tra i precipui scopi della legge quello di assicurare i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.

Corte di Giustizia e brevettabilità dell'embrione

4. Nell'auspicata migliore tutela del concepito, come soggetto debole per definizione, si inserisce decisamente la recente decisione della Corte di Giustizia dell'Unione europea che lo



scorso 18 ottobre 2011 ha escluso la brevettabilità delle ricerche condotte su cellule staminali, ossia la brevettabilità degli embrioni umani, in una contesa che vedeva contrapposti l'associazione ambientalista *Greenpeace* e un ricercatore tedesco che aveva depositato un brevetto (nel lontano 1997) relativo a materiale cellulare ricavato da cellule staminali embrionali utilizzate per curare le malattie neurologiche. Il problema centrale concerne(va), propriamente, la definizione di embrione umano o, meglio, la individuazione di una nozione alla cui stregua definire le relative tecniche giuridiche di disciplina. In merito la Corte di Giustizia, sulla base del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione tedesca in ordine alla questione giuridica della interpretazione delle pertinenti disposizioni della direttiva europea invocata da parte ricorrente (ossia la direttiva n. 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche), precisato preliminarmente che per embrione umano deve intendersi qualunque ovulo umano fin dalla fecondazione (dal momento che la fecondazione è tale da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano, per l'appunto il concepito), ha escluso la possibilità di brevetto per un'invenzione il cui presupposto sia il prelievo di cellule staminali su un embrione umano che comporti (o possa comportare) la distruzione dell'embrione medesimo.

* **Professore Ordinario di Diritto Privato nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Catania**

Con grande partecipazione di pubblico e autorevoli interventi

La riforma forense: l'impegno dell'Ordine Avvocati di Catania

Interessante serie di incontri formativi e di aggiornamento

CATANIA - Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, fortemente sentendo il dovere di motivare gli Avvocati verso l'innovativa normativa forense ha ritenuto di dedicare, con due diversi eventi, grande attenzione alla formazione ed all'aggiornamento sul tema.

In un primo incontro, l'Ordine Forense catanese, insieme all'Unione degli Ordini Siciliani ed alla Scuola Forense di Formazione "Vincenzo Geraci", ha attenzionato la problematica giovanile, con particolare riferimento alle difficoltà che incontra chi si avvicina alla professione di Avvocato. L'incontro, sul tema: "La Riforma Forense: quale futuro per i giovani Avvocati?", è stato, appositamente realizzato per i giovani e dai giovani.

Ha aperto i lavori il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, Maurizio Magnano di San Lio il quale, nel porgere il benvenuto ai presenti, ha posto l'accento sull'importanza e la rilevanza della manifestazione.

Il quadro normativo posto dalla nuova legge professionale, ha infatti precisato Maurizio Magnano di San Lio, ha destato un grande e vivace dibattito in seno all'Avvocatura e, in particolare, nelle generazioni più giovani che risentono, oltre che della crisi socio economica che investe il paese tutto, anche delle obiettive difficoltà di inserirsi in un contesto oramai saturo di offerta, rispetto alla domanda proveniente dai cittadini.

È successivamente intervenuto per un indirizzo di saluto l'Avv. Francesco Marullo di Condojanni, Presidente dell'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia, il quale ha dato grande risalto all'iniziativa svoltasi all'interno della seduta inaugurale del Corso 2013 della Scuola Forense "Vincenzo Geraci".

La grande presenza partecipativa dei giovani, ha evidenziato il Presidente Marullo di Condojanni, si pone nell'ottica della presa di coscienza delle giovani leve forensi catanesi degli indiscussi passi innovativi della normativa in esame, utili per la qualità della prestazione professionale, consci, però, delle altrettanto evidenti difficoltà cui, i giovani, andranno incontro nel loro percorso. Di rilievo e di prestigio le relazioni che sono state effettuate da giovani Avvocati che hanno frequentato la Scuola Forense Catanese ed hanno toccato tutti gli aspetti della Legge.

Dopo l'introduzione dell'Avv. Antonino Ciavola, Consigliere Tesoriere dell'Ordine e Direttore della Scuola, sono intervenuti: l'Avv. Karis Pace e l'Avv. Valentina Marchese, sul tema dell'obbligo di iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza Forense; l'Avv. Denise Caruso su tirocinio ed esame di abilitazione; l'Avv. Stefania Incontro sul tema dello Sportello per il Cittadino; l'Avv. Lucia Spampinato sulle Pari Opportunità. Le conclusioni sono state tratte dall'Avv. Maurizio Argento, Consigliere Tesoriere dell'Ordine degli Avvocati di Palermo e Segre-

tario dell'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia.

L'ulteriore evento in tema di professione forense, organizzato sempre dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, è stato caratterizzato da una visuale di avvicinamento alla tematica, più istituzionale ed ha visto grande partecipazione di avvocati catanesi ed anche di cittadini comuni, forse incuriositi dall'instaurata nuova apertura verso un'informazione più approfondita dell'utenza. Le relazioni introduttive sono state svolte dal Presidente dell'Ordine, Avv. Maurizio Magnano di San Lio, dal Consigliere Segretario, Avv. Diego Geraci e dal Consigliere Tesoriere, Avv. Antonino Ciavola.

L'esame della legge di Riforma, è stata quindi approfondita con due diverse metodiche: l'Avv. Domenico Monterisi, Componente dell'Organismo Unitario per il Distretto di Bari e Coordinatore della Commissione Legge Professionale, ha approfondito l'argomento dal punto di vista politico e l'Avv. Silvia Izzo, Componente dell'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale Forense e Ricercatore presso l'Università Federico II di Napoli, ha dato una chiave interpretativa istituzionale. L'uno e l'altra dei relatori, hanno, comunque, posto nel dovuto rilievo luci ed ombre della riforma, per altro già ampiamente emerse nel corso del Congresso Nazionale di Bari, tutto nell'imprescindibile esigenza di preservare l'indipendenza e l'autonomia dell'Avvocato.

Le tematiche riformatrici e la realtà catanese sono state, poi, trattate dai rappresentanti distrettuali delle due componenti nazionali forensi: l'Avv. Fabio Florio, componente del Consiglio Nazionale Forense e l'Avv. Rosario Pizzino, componente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura.

Gli ultimi interventi hanno ancor di più, se possibile, posto nel giusto risalto l'attenzione che la classe forense catanese ha riposto nelle riforme.

Dal dibattito che ne è seguito sono emerse non poche perplessità in ordine a vari momenti alcuni di essi strettamente collegati all'esercizio ma altri di grande importanza per la collettività. Basti pensare ai relevantissimi costi previsti per l'accesso alla Giustizia ed alla revisione della cd. "geografia giudiziaria" che porterà ad una gestione a distanza con la prevista soppressione, per quanto riguarda il circondario di Catania, delle sette Sezioni Distaccate del Tribunale.

Anche in questo caso gli Avvocati catanesi, nelle opportune sedi, stanno facendo valere il loro dissenso nei confronti di una riforma che senza alcun parametro oggettivo, nel nome di un contenimento della spesa pubblica, lascerà, verosimilmente dal 13 settembre prossimo, interi territori senza presidio di legalità e con ulteriore aggravio di spesa per il cittadino interessato, sia esso da intendere come utente o come interno al servizio.

I cinquant'anni della professione di Avvocato

Si è rinnovato anche quest'anno il lieto e tradizionale appuntamento delle Nozze d'oro con la professione Forense

di Sebastiano Attardi

CATANIA - Elegante e commovente è stata la celebrazione dei cinquant'anni di professione dell'attività forense organizzata, come ogni anno, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania.

Degna cornice dell'evento celebrativo è stato l'albergo Excelsior, dove ben diciannove avvocati che s'erano iscritti all'Ordine forense nell'anno 1962 hanno raggiunto il traguardo dei cinquant'anni di attività. Tra loro, purtroppo, non c'era nessuna donna, segno evidente che allora le donne non erano attratte da questa professione. La cerimonia - alla quale erano presenti il Presidente del Tribunale di Catania dott. Di Marco, nonché il Procuratore Generale dott. Giovanni Tinibra ed il Procuratore della Repubblica dott. Giovanni Salvi - è stata presieduta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania avv. Maurizio Magnano di San Lio. Egli, tra l'altro, ha sottolineato l'importanza della cerimonia che costituisce il dovuto riconoscimento agli avvocati che hanno svolto, per un tempo così lungo (quasi una vita!) la professione. Ed invero quella dell'avvocato, come ha detto uno dei premiati, è la più bella professione che esiste al mondo. Infatti, ogni legale (sia penalista che civilista) nello svolgere la professione è, nello stesso tempo, giureconsulto, autore, regista, attore, scrittore, poeta, giornalista, mentre nei confronti del proprio assistito è padre, figlio, fratello, amico, consigliere. È certamente una professione che non annoia, perché abbraccia tutto lo scibile umano, ma anche affascinante perché richiede, specie in questi ultimi tempi, un aggiornamento continuo della materia. Cinquant'anni d'esperienza costituiscono un patrimonio unico ed indistruttibile che ogni avvocato porta con sé e che, a differenza di altre professioni (laddove l'età non consente più di andare oltre) è certamente una garanzia di grande esperienza e di sicura preparazione per chi, ancora, si rivolge a lui per essere assistito. Durante la premiazione e la consegna dell'elegante medaglia dei cinquant'anni, ogni avvocato, prendendo la parola, ha manifestato al microfono non solo la gioia di aver raggiunto questo meritato traguardo, ma ha ricordato personali eventi del passato dando saggi consigli a chi, ancora giovane, si appresta a fare l'avvocato. Per svolgere questa attività - ed è stato questo il *leit motiv* della serata - occorrono passione, sacrificio, abnegazione, preparazione, onestà, senso della misura, stile, eleganza ed educazione. Senza questi indispensabili elementi non si può percorrere l'irto sentiero di questa



nobilissima professione che, proprio oggi, sta subendo dei cambiamenti radicali, purtroppo *in peius*. Per ogni premiato non sono mancati gli applausi da parte dei parenti e degli amici che, in gran numero, hanno voluto partecipare alla cerimonia che si è conclusa con la premiazione anche degli avvocati che hanno raggiunto il sessantesimo anno di professione. Dopo la premiazione il Consiglio dell'Ordine ha offerto un ricco *cocktail*, che si è concluso con un brindisi finale, dove tutti i presenti ed i premiati, uniti in un ideale abbraccio, hanno festeggiato la commovente ed elegante cerimonia. Tra i presenti va segnalata anche la presenza affettuosa di quasi tutti i componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

I PREMIATI:

Conferita la medaglia d'oro per i cinquant'anni di esercizio della professione forense agli Avvocati: Nicolò AMATO, Salvatore ARCIDIACONO, Sebastiano ATTARDI, Giuseppe BALSAMO, Giovanni Antonio BARBAGALLO, Antonio BELFIORE, Renato CAMARDA, Domenico Roberto CANTONE, Giovanni Carmelo CORMACI, Elio Antonio CORSARO, Federico DE GERONIMO, Francesco DEL CAMPO, Carmelo D'URSO, Roberto Alfredo FONTE, Salvatore FORMAGGIO, Nereo GAEZZA, Salvatore GIUSTOLISI, Salvatore GRASSO MARZULLO, Filadelfo LA ROSA, Salvatore LA ROSA, Francesco LOMBARDO LANZA, Francesco LOPEZ, Francesco MAGRA, Matteo MARTINEZ, Emilio MONFRINI, Giovanni NIGRO, Concetto PALUMBO, Giuseppe PARISI, Mario PATTI, Sergio RONSISVALLE LA VACCARA, Salvatore STRANO, Vincenzo ZAPPULLA, Guido ZICCONI.

Conferita la spilla celebrativa per i sessant'anni di esercizio della professione forense agli Avvocati: Pietro ALAIMO, Giuseppe AZZARO, Biagio CALÌ, Alfio COSTANTINO, Gaetano DE CRISTOFARO, Antonino GIANNITTO, Salvatore LO PRESTI, Michelangelo MONACO, Antonio PAVONE COCUZZA, Giuseppe SANTAGATI, Giuseppe SANTORO, Rosario SCANDURRA, Vincenzo TETTO, Giovanni TRUGLIO.

Conoscere il passato per ritornare all'antico prestigio dell'Avvocatura

Avvocati e procuratori o «causidici»: le professioni forensi nell'Italia preunitaria

di Isidoro Barbagallo

SOMMARIO: 1. Premessa; 2. Avvocati, procuratori o causidici e notai; 3. L'accesso alle professioni del Foro; 4. Il notaio tra Settecento e Ottocento; 5. Gli ausiliari di Giustizia; 6. Conclusioni; Bibliografia.

1. Negli Stati dell'Italia preunitaria le professioni forensi si distinguevano in avvocati, procuratori o «causidici» e notai.

Nel Regno di Sardegna l'unica di queste professioni per la quale occorre la laurea in Giurisprudenza era quella dell'avvocato, mentre il titolo accademico non era necessario per esercitare l'attività di procuratore o causidico,¹ né per quella di notaio.

Situazione consimile v'era anche al di fuori della penisola: nella Francia napoleonica alla figura del procuratore o causidico del Regno di Sardegna e degli altri Stati dell'Italia preunitaria corrispondeva quella dell'*avoué*, incaricato della rappresentanza giudiziaria, mentre l'*avocat* era l'incaricato della difesa vera e propria.

In Francia la separazione tra le due professioni risaliva al XV sec., mentre nei secoli precedenti entrambe le figure erano riunite in *confréries religieuses*, con l'utilizzo di abiti simili a quelli dei religiosi, inclusi mantello e toga (ancora oggi tra gli avvocati francesi invale l'uso di chiamarsi tra di loro, per indicarsi come colleghi: «*Confrère*»). La figura dell'*avoué* era stata ivi introdotta dalla L. del 29 gennaio e 20 marzo 1791 in luogo di quella dei *procureurs*.²



Avvocati, procuratori o causidici e notai

2. Il procuratore o «causidico» era una figura che già all'epoca di Carlo Alberto, caratterizzata da profonde riforme (ben note quelle in materia costituzionale), si dava per scontata e presupposta, risalendo le sue origini al Diritto Romano. Ancora prima, come precisa un formulario del 1816 edito in Piemonte, «i procuratori ossia causidici» erano «funzionari pubblici, i quali hanno il diritto esclusivo di legittimare il giudizio, e fare gli incumbenti necessari per l'istruzione nelle cause».³

Il «causidico» era, pertanto, il procuratore *ad litem*, cui il cliente conferiva la sua rappresentanza processuale, demandandogli lo svolgimento dell'attività di accertamento dei fatti e procedurale nel corso della causa, dalla sua iscrizione a ruolo in poi, istruttoria inclusa.

Diverso, invece, il ruolo dell'«avvocato» propriamente detto: a questa figura, di più elevata cultura giuridica, competeva una serie di attività più strettamente scientifiche e difensive, sia stragiudiziali - a partire dalla formulazione di «consulti» orali e scritti -, sia, soprattutto, giudiziali, con la difesa del cliente nel processo attraverso scritti di contenuto eminentemente giuridico e con la discussione finale della causa, che era la disputa cui faceva seguito, poi, solamente la sentenza.⁴

première instance» e «*avoués d'appel*». Solamente di recente, con la L. 25 gennaio 2011 di riforma della rappresentanza davanti alle corti d'appello, la professione di *avoué* è stata soppressa, a decorrere dal primo di gennaio del 2012. Il 2 settembre del 1790, in piena Rivoluzione, in Francia fu soppressa la professione di *avocat* (sul punto v. Jean-François Fayard, Alfred Fierro, Jean Tulard, *Histoire et dictionnaire de la Révolution française (1789-1799)*, Robert Laffont, Paris, 1987, p. 552.

1 Cfr. Aimerito Francesco, *Note per una storia delle professioni forensi: avvocati e causidici negli Stati Sabaudi del periodo preunitario*, in: *Rassegna Forense*, quaderni del C.N.F., Giuffrè, Milano, 2004, 2, p. 390.

2 Cfr. Roger Perrot, *Institutions judiciaires*, Montchrestien, Paris, 2008, XIII ed., p. 417. La figura degli *avoués* fu soppressa con la poco garantista L. 3 brumaio, anno II della Rivoluzione Francese e poi ripristinata dalla L. del 27 ventoso, anno VIII, Riv. Fr., seppure con il ruolo di ufficiali ministeriali, meglio "controllabili", e con la distinzione tra «*avoués de*

3 Ellena Amedeo, *Nuovo manuale di procedura civile ossia formulario di diverse suppliche, comparse, ed altri atti più necessarij per l'istruttoria delle cause tanto formali che sommarie*, Alessandria, 1816, I, 111. L'opera si sviluppava in tre tomi e l'autore era un causidico.

4 Cfr. Aimerito Francesco, *op. cit.*, p. 387.

L'Avvocato, pertanto, era il professionista togato e rivestiva compiti culturalmente più alti; si dedicava, altresì, all'arringa, mentre il procuratore si occupava dei profili più pratici della causa. L'avvocato, in particolare, studiava le questioni giuridiche e consigliava le parti, senza tuttavia rappresentarle, pur essendo partecipe al processo nel suo momento culminante.

Nel Regno di Sardegna l'avvocato poteva essere anche procuratore (non era, tuttavia, frequente il possesso di entrambe le qualifiche), ma nella causa i ruoli rimanevano distinti e non era possibile rivestirli entrambi nel medesimo processo.⁵

Nel Regno delle Due Sicilie, così come altrove, il compenso degli avvocati e dei procuratori era stabilito da specifiche norme regie.⁶ Il numero degli avvocati era davvero esiguo in confronto ad oggi; faceva eccezione Napoli, ove già intorno al 1850-1860 esistevano 3.000-4.000 avvocati (non pochi dei quali donne), talché si parlava di "ceto degli avvocati".⁷ Per quanto concerne i notai, si discuteva in dottrina se si trattasse o meno di «professione forense» (v. oltre) e nel tempo è prevalsa la soluzione affermativa.

L'accesso alle professioni del Foro

3. L'accesso alle due professioni era subordinato all'esperienza di un periodo di pratica biennale per gli avvocati (estensibili a tre anni per la postulazione innanzi ai tribunali supremi, con il terzo anno da svolgersi presso un «avvocato dei poveri»⁸) e triennale per i procuratori. Al termine del praticandato gli avvocati ottenevano dal Senato locale una «licenza», previa semplice presentazione dei titoli e successivo giuramento, mentre i procuratori o causidici dovevano sottoporsi ad un esame di abilitazione, oltre che al vaglio del possesso dei requisiti morali e di buona condotta. I membri di questa categoria, successivamente, dovevano «acquistare una piazza»⁹ ed essere cooptati nel Col-



Firenze, 17 febbraio 1789: notificazione di Istruzione Reale, con biglietto della Real Segreteria di Stato, per l'abilitazione alle professioni forensi e per l'iscrizione nelle relative liste

legio dei Causidici nella cui area di competenza avrebbero prestato la loro attività.

Essendo la laurea condizione necessaria per l'esercizio della professione di avvocato, ciò consentiva a quanti si dedicavano a questa attività – in un periodo storico in cui il conseguimento del titolo accademico possedeva alto prestigio anche per l'esiguità del numero dei laureati – di raggiungere le sfere più alte della società e della politica; e ciò a differenza di quanto generalmente accadeva per i semplici procuratori e per le altre figure del mondo forense dell'epoca, per il cui esercizio non era necessaria la laurea.

Solamente nel 1874, con la L. n. 1938 del 23 settembre di quell'anno, venne stabilito un regime di compatibilità tra la professione di avvocato e quella di procuratore, con l'istituzione di un Ordine unico, ma la riforma venne preceduta da forti resistenze e accompagnata da polemiche e perplessità circa la sua effettiva opportunità, alla luce del contesto giuridico e giudiziario del tempo.

Il notaio tra Settecento e Ottocento

4. Nell'età del diritto comune si era formata anche un'altra figura professionale, quella del notaio, erede dei *notarii* della Roma repubblicana

5 *Ibidem*, p. 388.

6 Si v., ad es., *Collezione delle leggi e dei decreti reali del Regno delle Due Sicilie*, anno 1827, semestre I, Stamperia Reale, Napoli, 1827, p. XIV.

7 Siegrist Hannes, *Gli avvocati nell'Italia del XIX secolo. Provenienza e matrimoni, titolo e prestigio*, trad. di Delle Donne Vittorio e Rolf Petri, in: *Meridiana*, Roma, 1992, 14, pp. 145-181.

8 Era questa una figura tipica della legislazione sabauda, una sorta di gratuito patrocinio dell'epoca, con esenzione dal 1816, in virtù del Regio Editto del 16 luglio 1814, anche dal pagamento del bollo per la carta utilizzata nella redazione degli atti processuali.

9 La venalità delle cariche era uno dei "residui" dell'*Ancien Régime* che ancora resistevano in una società volta al cambiamento.

e, poi, dei *tabelliones* di giustiniana memoria.¹⁰ La professione di «notaio» nel regime giudiziario sabauda settecentesco veniva dai più considerata appartenente al ceto forense, sia pure inteso in senso lato. Non occorre la laurea per l'accesso al notariato e non era infrequente che i causidici fossero anche notai,¹¹ sino a quando questo fu consentito. Tra i giudici delle giurisdizioni minori potevano figurare anche i notai che, altresì, potevano ricoprire il ruolo di segretari o attuari di tribunale, nonché di procuratori *ad lites* nelle località sprovviste di causidici.

Gli ausiliari di Giustizia

5. Figure minori del mondo giudiziario, ma non meno necessarie, erano quelle dei cd. «ausiliari di Giustizia» (Ufficiale giudiziario, Cancelliere, ecc.), anch'esse con un retroterra storico di antiche origini. Nel Codice Teodosiano e nel *Corpus Iuris Civilis* corrispondevano agli *executores* e, prima ancora, ai più antichi *apparitores*, cui spettava l'esecuzione delle sentenze del magistrato. Successivamente divennero funzionari del Comune o del signore di un territorio. Nel Regno di Sardegna v'era la figura degli «uscieri giudiziari», derivata dall'ordinamento francese (*huissier de justice*). Nell'Italia unitaria a unificare le pregresse discipline degli Stati preunitari fu il R.D. 6 dicembre 1865, n. 2626, ove gli uscieri giudiziari furono chiamati: «Ufficiali addetti all'ordine giudiziario».

Conclusioni

6. In Italia solamente con la L. 24 febbraio 1997, n. 27 è stata soppressa la figura del procuratore legale e tale vocabolo è da intendersi sostituito da quello di «avvocato», al cui Ordine («degli Avvocati» e non più anche dei «Procuratori») il professionista appartiene. Sarà la storia a giudicare



Regno delle Due Sicilie, 1850:
Collezione delle leggi e dei decreti Reali

sull'opportunità o meno della scomparsa di tale distinzione, vago residuo, perlopiù terminologico, di quell'altra ben più antica sopra descritta, contenente in un secondo tempo e sino a pochi lustri addietro un'intenzione di gradualità nell'accesso completo all'esercizio professionale dei giovani avvocati. In ogni caso, è bene che l'Avvocatura torni a riconoscere la grandezza delle proprie origini e ne tragga tesoro per l'avvenire, affinché possa un giorno tornare a brillare con la luce che le è sempre stata propria nel firmamento giudiziario e che oggi è, invero, alquanto oscurata da divisioni e da altri fattori intrinseci ed estrinseci alla professione.

BIBLIOGRAFIA

AIMERITO FRANCESCO, *Note per una storia delle professioni forensi: avvocati e causidici negli Stati Sabaudi del periodo preunitario*, in *Rassegna Forense*, Giuffrè, Milano, 2004, 2, pp. 379-412.

ALVAZZI DEL FRATE PAOLO, *Sulle origini dell'ordine degli avvocati dall'Ancien Régime all'Italia liberale*, in: *Panorami, riflessioni, discussioni e proposte sul diritto e l'amministrazione*, 1994, VI, pp. 17-31.

Collezione delle leggi e dei decreti reali del Regno delle Due Sicilie, anno 1827, semestre I, Stamperia Reale, Napoli, 1827

FAYARD JEAN-FRANÇOIS, FIERRO ALFRED, TULARD JEAN, *Histoire et dictionnaire de la Révolution française (1789-1799)*, Robert Laffont, Paris, 1987.

MARTRA MARCO, *Notariato ed Archivi notarili*, in: *Novissimo Digesto It.*, UTET, Torino, 1965, XI, 356-393.

PERROT ROGER, *Institutions judiciaires*, Montchrestien, Paris, 2008, XIII ed.

SIEGRIST HANNES, *Gli avvocati nell'Italia del XIX secolo. Provenienza e matrimoni, titolo e prestigio*, trad. di DELLE DONNE VITTORIO E ROLF PETRI, in: *Meridiana*, Roma, 1992, n. 14, pp. 145-181.

10 Cfr. Martra Marco, *Notariato ed Archivi notarili*, in: *Novissimo Digesto It.*, UTET, Torino, 1965, XI, 393.

11 Sul punto v. Aimerito Francesco, *op. cit.*, p. 390-391, nonché la cospicua letteratura ivi citata nelle corrispondenti note.

A.N.A.C. - Associazione Avvocati Cristiani: intervento del Presidente Nazionale

Orgogliosi di essere Avvocati Cristiani

di Nunzio Andrea Russo*

L'utilizzo della ragione nella sua missione rappresentativa del pensiero è di ausilio a perdere la paura di parlare di Dio nel mondo professionale e pubblico, a non limitare l'apostolato all'ambiente privato, familiare e amicale. L'odierna cultura chiede che i cristiani partecipino ai dibattiti su temi di interesse generale, e che lo facciano manifestando la loro unità di vita.

In questo modo si otterrà un dibattito autenticamente sereno e ragionato, con un linguaggio curato che contribuirà alla pacifica convivenza.

Ai nostri giorni, da parte di alcuni, si pretende di mettere come base del dialogo politico un certo relativismo, che ignora qualsiasi concezione trascendente dell'uomo. Spesso si presenta unito alla tolleranza, come se si volesse affermare che credere in Dio rende incapaci a comprendere i problemi e le necessità di coloro che non hanno fede; o perfino che il credente, al momento di dialogare, pretende di imporre, benché non ne sia cosciente, delle convinzioni che sono puramente soggettive.

Ebbene, il relativismo non è una condizione atta al progresso, né il risultato di un maggior rispetto per la libertà; basta considerare la storia per vedere l'apporto fondamentale del cristianesimo nella scoperta della dignità umana, della fiducia nella ragione e nei valori della libera convivenza.

La fede non ha perduto nessuna delle sue virtualità: per tale motivo, di fronte alle difficoltà di un ambiente che relega ciò che è religioso all'ambito privato, il cristiano non può lasciarsi trasportare dallo scoraggiamento o dalla tentazione di nascondere il suo credo. Sarebbe una manifestazione di viltà, di comodità e, in definitiva, di non aver compreso il vero rapporto tra ragione e fede. Il necessario dialogo politico richiede di radunare gli sforzi per costruire il bene comune; chiede da ogni persona la sua iniziativa, le sue proposte, le sue soluzioni ai problemi sociali. In questo senso, la dottrina sociale della Chiesa propone «un umanesimo all'altezza del dise-

gno d'amore di Dio sulla storia; un umanesimo integrale e solidale, capace di animare un nuovo ordine sociale, fondato sulla dignità e sulla libertà di ogni persona umana». Chi non facesse udire la sua voce di fronte al relativismo imperante non solo rinuncerebbe a una concezione cristiana dell'uomo, ma abdicerebbe alla propria intimità, sì da privare gli altri del loro personale apporto al bene comune.

Nella maggioranza dei casi non saranno le istituzioni ufficiali della Chiesa quelle che interverranno nella discussione pubblica, ma toccherà ai fedeli laici prendere le decisioni concrete, teoriche o pratiche, che ciascuno reputi in coscienza più opportune e più confacenti alle proprie convinzioni e inclinazioni: per esempio, per quanto riguarda le correnti artistiche e culturali o i problemi concreti della loro vita professionale e sociale, ecc.

Benché i politici abbiano, o almeno dovrebbero avere, un impegno più diretto per l'edificazione del bene comune, non è un compito riservato solo a loro.

Tutti i cristiani sono chiamati a cooperare allo sviluppo nelle loro circostanze: dando esempio di giustizia nelle relazioni professionali; collaborando a iniziative culturali o di solidarietà, o ai mezzi di comunicazione; talvolta possono intervenire in associazioni professionali, o partecipare a conferenze o altro. Le possibilità sono tante e spetta a ognuno riconoscerle quando si presentano. In tal fatta, alla fine, anche sul terreno dell'opinione, benché non ci siano regole universali, converrà mostrare in molti casi, in modo adeguato, pensando al pubblico al quale ci si rivolge, che senza Dio manca la prospettiva per comprendere la vera essenza di molte realtà; che ogni realtà può trovare risposta da una prospettiva cristiana, anche se a volte non sarà facile esprimerla.

In questa ottica noi avvocati cristiani abbiamo una enorme responsabilità.

* *Presidente Nazionale Associazione Avvocati Cristiani.*



A Catania una nuova associazione forense

R.C.A. e rapporti Stampa-Avvocatura i primi temi trattati da *Ad Maiora*

**Circa seicento i partecipanti ai due incontri di aggiornamento professionale con i quali l'Associazione si è presentata nel Foro Catanese
Presidente del sodalizio è l'Avv. Orazio Torrisi**

di Giusy Leonardi

CATANIA - L'Associazione Giuridico-Forense *Ad Maiora* è ufficialmente nata il 23 novembre del 2011 quando, insieme un gruppo di intraprendenti e giovani avvocati ha deciso di dar vita ad un nuovo progetto associativo.

Il Consiglio direttivo dell'associazione risulta sin dall'inizio costituito dagli avvocati Orazio Torrisi (presidente), Piergiuseppe Arena (vice presidente vicario), Angela Coppola (vicepresidente), Sergio Finocchiaro (segretario), Francesco Filogamo (tesoriere), Riccardo Todaro, Stefano Nobile, Stefania Ecora, Carmen Scalisi (consiglieri).

Hanno collaborato all'organizzazione degli eventi formativi gli avvocati Sandra Guardo, Orazio Arena, Pierluca Raciti, Concetta Di Pietro, Luisa Spina, Antonio Iacopino ed il dott. Salvatore Longo. Faceva parte del gruppo organizzativo anche il compianto Avv. Francesco Ferlito, tra i più attivi soci fondatori, di recente prematuramente scomparso.

Ad Maiora nasce in un clima ed in un contesto sociale e giuridico di grande difficoltà economica e di diffuso pessimismo, del quale tutti noi associati eravamo perfettamente consapevoli.

Malati, però, di inguaribile ottimismo, noi associati di *Ad Maiora* abbiamo sostenuto il progetto presso altri colleghi e colleghe, e persino anche presso i giovani neo-laureati che si apprestano ad intraprendere la pratica forense, così come presso i neo-abilitati che affrontano le prime difficoltà della professione.

Gli obiettivi e gli scopi che l'associazione *Ad Maiora* persegue sono prettamente culturali e di solidarietà sociale, volti alla tutela degli interessi morali ed economici di tutta la classe forense e dei giovani che intendono avviarsi

alla professione, promuovendo ed istituendo servizi utili all'intera categoria.

Tra i servizi che l'associazione intende mettere a disposizione dei suoi associati figurano il servizio di domiciliazione e di sostituzioni processuali, un massimario della giurisprudenza catanese, l'istituzione di tavoli di confronto sulle problematiche della professione forense.



Da sinistra: I Giudici di Pace avvocati Salvatore Corsello, Rosa Anna Tremoglie, il Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Catania, Avv. Maurizio Magnano di San Lio, il presidente di *Ad Maiora*, Avv. Orazio Torrisi, gli avvocati Piergiuseppe Arena, Stefano Nobile e i Giudici di Pace avvocati Laura Milazzo e Beatrice Raneri.

Tanti altri sono gli intenti e gli obiettivi che l'associazione intende perseguire, tutti consultabili visitando il sito internet www.admaiora.info, nonché il gruppo su Facebook: «*Ad Maiora*», Associazione giuridico-forense.

Ad Maiora è perlopiù un'associazione fatta e costituita da giovani avvocati infraquarantenni che, però, dialogano e si confrontano con tutta l'avvocatura, allo scopo di offrire a tutti i colleghi, indipendentemente dall'età, spunti culturali di confronto e di interesse comune.

La formazione professionale è al centro dell'impegno della nostra associazione, sempre con l'intento di offrire ad associati e colleghi corsi di aggiornamento che siano in linea con le problematiche reali e concrete

della nostra professione; il tutto nell'ottica di creare incontri connotati da un taglio pratico e dinamico, in modo da offrire occasioni di confronto e dialogo tra gli avvocati e tutti i professionisti del diritto.

Inoltre, l'associazione *Ad Maiora* si caratterizza per scopi non personalistici o individualistici, ma è aperta al continuo dialogo e confronto, spesso in stretta ed intensa collaborazione con colleghi che rappresentano altre realtà associative; è un dialogo e confronto che va letto e ricondotto proprio nell'idea di unire e non dividere, interloquire e non divergere, confrontarsi per un bene comune della professione in cui tutti noi crediamo. Il 30 novembre u.s. l'associazione *Ad Maiora* si è presentata ufficialmente al mondo forense in occasione del primo corso di aggiornamento professionale in materia di R.c.a. sul tema: «La giurisprudenza e la prassi dei Giudici di Pace nei processi di R.c.a.».

Tale corso, che ha riscontrato un enorme interesse presso i colleghi avvocati e tutti gli operatori del diritto e che ha avuto la presenza del Presidente del Consiglio dell'Ordine di Catania, Avv. Maurizio Magnano di San Lio, ha visto coinvolta una consistente rappresentanza dei Giudici di Pace di Catania e di operatori della Giustizia.

Tra gli altri, erano presenti il Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Catania Avv. Salvatore Cocuzza, il vicecoordinatore Avv. Salvatore Corsello e i relatori, l'Avv. Stefano Nobile e i Giudici di Pace Avvocati Laura Milazzo, Beatrice Raneri, Rosa Anna Tremoglie. Ha moderato l'incontro l'Avv. Piergiuseppe Arena.

Il 21 dicembre u.s. l'associazione *Ad Maiora* ha organizzato il suo secondo incontro professionale, questa volta sul tema: «Rapporto tra avvocati e giornalisti nell'era dell'immagine». Si è trattato di un evento che ha tratto spunto dall'ormai troppo diffusa presenza di avvocati in televisione e sulla carta stampata in qualche caso approfittano persino di storie a volte fantasiose, per attirare l'opinione pubblica e creare un ritorno in termini di pubblicità e visibilità eccessivo.

Su questi spunti è stato aperto il convegno, con l'applaudito e molto apprezzato intervento del presidente dell'associazione *Ad Maiora*, Avv. Orazio Torrisi e la presenza di noti ed apprezzati

esponenti del Diritto e del Foro Catanese, quali il Dott. Renato Papa, Sostituto Procuratore della Repubblica, il Prof. Felice Giuffrè, stimato costituzionalista presso l'Università di Catania, la Dott.ssa Agata Consoli, Sostituto Procuratore della Repubblica e l'Avv. Isidoro Barbagallo, Dottore di Ricerca e Direttore della rivista *Vita Forense* (nella duplice veste di avvocato e di giornalista pubblicista). Tale corso di aggiornamento professionale è stato anche arricchito dalle relazioni dei giornalisti professionisti Dott.ssa Antonella Gurrieri, volto noto della RAI, e del Dott. Alberto Cicero, Caposervizio del quotidiano catanese "La Sicilia" e Segretario regionale dell'Assostampa.



Da sinistra: Il Sostituto procuratore Dott.ssa Agata Consoli, il costituzionalista Prof. Felice Giuffrè, il Sostituto Procuratore Dott. Renato Papa, l'Avv. Orazio Torrisi.



Da sinistra: L'Avv. Orazio Torrisi, il Tesoriere dell'Ordine Avvocati di Catania, Avv. Antonino Ciavola, la Dott. Antonella Gurrieri (RAI), il Dott. Alberto Cicero (La Sicilia e Assostampa) e l'Avv. Isidoro Barbagallo.

Il convegno è stato brillantemente moderato dall'Avv. Antonino Ciavola, Consigliere tesoriere dell'Ordine Avvocati di Catania.

Con grande soddisfazione degli associati di *Ad Maiora*, anche il secondo corso di formazione professionale ha riscosso molto entusiasmo ed una grande partecipazione di pubblico (con la sala traboccante), il tutto grazie al taglio pratico e dinamico che ha sino ad ora contraddistinto i convegni organizzati dall'Associazione Giuridico Forense *Ad Maiora*.

L'associazione è al lavoro per nuove e brillanti iniziative da presentare al Foro Etneo.

Presentato all'inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2013

Documento delle Associazioni Forensi di Acireale, Adrano, Belpasso, Bronte, Giarre, Mascali e Paternò: Non chiudeteci le Sezioni Staccate!

di Salvatore Asero Milazzo *

L'anno duemilatredici si presenta per la Giustizia come un anno caratterizzato dall'acuirsi di vecchi e annosi problemi rimasti irrisolti e aggravati dal tempo (si allude alla cronica disorganizzazione dei servizi, ai vuoti nell'organico della magistratura e del personale di segreteria, alle carenze strutturali e logistiche del Tribunale centrale che rendono sempre più precaria e difficile la gestione del servizio-giustizia) e caratterizzato, altresì, dall'affacciarsi di nuove, complesse, problematiche, sorte a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 155/2012, che ha sconvolto la geografia giudiziaria sia nella circoscrizione del nostro Tribunale e nel circondario della Corte d'Appello di Catania che nell'intero territorio nazionale.

Com'è a tutti noto il D.Lgs. n. 155/2012 ha disposto la soppressione delle Sezioni distaccate dei tribunali in tutto il territorio nazionale, tradendo, a nostro parere, lo spirito della legge delega, che era quello di "razionalizzare" il sistema e le risorse nel territorio. Un provvedimento questo

che – per essere stato assunto senza tenere in alcun conto le esigenze e peculiarità di ogni territorio, le situazioni di ogni singolo presidio di giustizia, la valenza e funzionalità nel territorio di ogni singola sezione e l'apporto concreto e reale di ciascuna al sistema giustizia e senza distinguere in alcun modo i c.d. "rami secchi" dai rami vitali - ha accomunato in un unico destino tutte le Sezioni distaccate, sacrificandole sull'altare della *spending review* in spregio al minimo sforzo di coniugare risparmio e funzionalità. Tale provvedimento, del resto, si rivela coerente con la logica che informa i provvedimenti legislativi sulla Giustizia che negli ultimi anni si sono susseguiti l'uno dopo l'altro e che nel nome del principio "delle riforme a costo zero" hanno sacrificato – senza apportare alcun beneficio al servizio della giustizia – sull'altare del risparmio i diritti dei cittadini: per citare uno solo dei provvedimenti varati secondo tale logica è sufficiente indicare la riforma sul "filtro in appello" che costituisce l'esempio di una giustizia che non funziona, che

è consapevole di non funzionare e che, cosa più grave, ritiene di potere porre rimedio al malfunzionamento ponendo ostacoli irragionevoli all'esercizio dei diritti dei cittadini anche in violazione dell'art. 24 della Costituzione.

Il D.Lgs. n. 155/2012 pone una emergenza senza precedenti che, se non gestita con buon senso e raziocinio, porterà sicuramente a conseguenze disastrose per il servizio della Giustizia nel nostro Tribunale.

Il Tribunale di Catania, nelle condizioni precarie in cui versa



Paternò: la locale Sezione del Tribunale e gli uffici del Giudice di Pace

di strutture, personale e logistiche non è, allo stato, in condizione di accorpate nessuna delle sette Sezioni distaccate né di accentrare nel Tribunale principale, sottraendole alle Sezioni distaccate, ulteriori materie ai sensi dell'art. 48 *quinquies* ordinamento giudiziario.

L'accorpamento richiederebbe nuovi locali, nuove strutture, oggi non disponibili né disponibili a breve scadenza.

Pensare di dare attuazione alla riforma, disposta con il D.Lgs. n. 155/2012, a partire dal 13.9.2013 è, quindi, fuori da ogni logica e dal senso comune e contrasta con il principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione, sancito dall'art. 97 della Costituzione.

Il reperimento di nuovi locali e strutture, del resto, oltre a non essere realizzabile in tempi brevi, comporterebbe, comunque, un costo notevole e un aggravio di spese per lo Stato, tali da vanificare proprio lo spirito della riforma, varata all'insegna del risparmio.

In previsione delle difficoltà che si possono incontrare nel dare attuazione al decreto delegato n. 155/2012, l'art. 8 di detto decreto prevede la possibilità di una proroga del funzionamento delle Sezioni distaccate, allocate tutte in strutture di proprietà dello Stato o, comunque, senza costi per lo Stato.

Che cosa attende il Presidente del Tribunale per chiedere la proroga?

Ci risulta che i fascicoli delle Sezioni distaccate, relativi alle cause rinviate in data successiva al 13 settembre 2013, inviati presso il Tribunale centrale, sono stati restituiti al mittente per mancanza di locali per la loro custodia.

È a tutti noto, poi, che parte dei fascicoli nella sede centrale del nostro Tribunale si trova allocata nei luoghi più impensati e anche nei corridoi.

In queste condizioni la richiesta di proroga non è una facoltà, il cui esercizio può essere lasciato alla discrezionalità del Presidente del Tribunale, ma un atto dovuto se si vuole evitare che l'amministrazione della giustizia nel nostro Tribu-



La Sezione di Acireale del Tribunale di Catania

nale precipiti nella voragine della inefficienza più assoluta.

Gli avvocati delle Sezioni distaccate, ritenendo la proroga delle strutture distaccate un atto necessario e dovuto, hanno pensato di sollevare la questione in occasione della presente inaugurazione dell'anno giudiziario per manifestare e denunciare la loro legittima e giustificata preoccupazione per il futuro della Giustizia nel no-





Giarre: La sede della locale Sezione del Tribunale, realizzata di recente dal Ministero della Giustizia

stro Tribunale alle alte cariche del Tribunale, della Corte, e dello Stato, presenti. Gli avvocati delle Sezioni distaccate sottolineano, inoltre, che la loro protesta non mira alla tutela di interessi sindacali, di categoria, ma solo alla salvaguardia degli interessi dei cittadini che operano nei territori serviti dalle Sezioni.

Per questo è stata programmata una giornata di agitazione che si è svolta il 31 gennaio scorso in ciascuno dei comuni interessati, giornata di protesta articolata in due momenti:

a) la mattina nelle sedi delle Sezioni con assemblee aperte ai cittadini, alle forze politiche, sociali e ai sindacati nelle quali si è dibattuto sui problemi della giustizia, nella consapevolezza che il

servizio-giustizia non concerne solo gli avvocati ma tutti i cittadini e nella consapevolezza che il buon funzionamento della Giustizia è condizione indefettibile per l'ordinato sviluppo sociale ed economico delle comunità e per dare certezza ai rapporti giuridici ed economici;

b) la sera nelle sedi dei Consigli Comunali con l'approvazione di ordini del giorno nei quali i Consigli Comunali, interpreti delle istanze ed esigenze delle comunità locali, hanno fatto richiesta affinché gli Organi competenti si adoperino per chiedere ed ottenere la proroga ai sensi dell'art. 8, D.Lvo 155/2012 e per dotare le Sezioni distaccate delle risorse necessarie e sufficienti

per svolgere le funzioni alle quali sono chiamate dalla legge.

Per noi avvocati delle Sezioni distaccate con l'assemblea congiunta del 12.1.2013, tenutasi a Paternò, si è aperta una stagione di protesta che mira a portare all'attenzione delle Autorità competenti il grave disagio e le difficoltà dei cittadini nell'esercizio dei loro diritti e a sollecitare un dialogo costruttivo con le Autorità competenti nell'interesse supremo della Giustizia e per una Giustizia vicina ai cittadini.

Questo è il nostro sincero augurio per l'anno giudiziario.

*** Quale Presidente dell'Associazione Forense di Paternò e delegato dai Presidenti delle Associazioni Forensi di Acireale, Adrano, Belpasso, Bronte, Giarre e Mascali.**



Adrano: La Sezione del Tribunale di Catania, soppressa come le altre

Associazione Giarrese Avvocati

GIARRE: SI SALVERÀ ALMENO IL GIUDICE DI PACE?

di Mario Vitale

GIARRE - Lo scorso ventinove aprile è scaduto il termine per la presentazione della richiesta di mantenimento degli Uffici del Giudice di Pace da parte dei Comuni, previsto dall'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 156/12, pubblicato il 28.2.2013 sul bollettino ufficiale e sul sito Internet del Ministero della Giustizia.

Il direttore generale Luigi Birritteri ha precisato che le istanze presentate dai Comuni al Ministero della Giustizia precedentemente alla suddetta data di pubblicazione vanno considerate irricevibili e dovranno pertanto essere riproposte. La solerzia iniziale con cui, lo scorso autunno, Giarre - anche per conto dei Comuni limitrofi appartenenti all'ex mandamento - aveva inoltrato la relativa richiesta, grazie anche ai solleciti dell'Associazione Giarrese Avvocati e ad una raccolta firme promossa dal cancelliere Giovanni Zagaglia, è dunque servita a poco o nulla: come dire, tutto da rifare, quasi per una sorta di capriccio burocratico da parte di quello stesso Ministero che, se da un lato sembra avallare una sorta di "superfluità" dell'Ufficio del Giudice di Pace, disponendone la soppressione, dall'altro ne riconosce la necessità laddove indica agli enti locali la possibilità di mantenerlo, purché se ne addossino gli oneri. Nonostante ci sia ancora qualche magistrato - purtroppo - che insiste nell'affermare che la riforma della geografia giudiziaria nulla abbia a che vedere con la *spending review*, ancora una volta siamo di fronte ad un tipico paradosso all'italiana: tagli su tagli a livello centrale, consequenziale aggravio di spese a livello locale e, quel che è peggio, sulle tasche dei cittadini! Per evitare che allo "scippo" della sezione distaccata del Tribunale si aggiungesse la soppressione del Giudice di Pace, sindaci e rappresentanti dei Comuni dell'ex mandamento di Giarre (che include Riposto, Mascali, Fiumefreddo, Calatabiano, Sant'Alfio e Milo) oltre a Piedimonte Etneo che ha chiesto di aggregarsi, nelle scorse settimane si erano incontrati nell'aula consiliare giarrese - presenti anche i dirigenti dell'AGA - per confermare la loro volontà, da esprimere tramite apposite delibere consiliari, attraverso le quali gli enti dovevano assumere precisi atti d'impegno ed indicare la quota di partecipazione a proprio carico, rispetto agli oneri previsti dalla legge, ovverosia le spese

di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, nonché del fabbisogno del personale amministrativo; mentre restano a carico dell'amministrazione della giustizia i compensi per i giudici onorari e le spese per la formazione iniziale del personale amministrativo indicato dai Comuni. Chiarito che gli oneri per il personale comunale rientrano già nelle spese di alcuni enti, dai dati forniti dal dirigente dell'area finanziaria del Comune di Giarre si evince che per il mantenimento dell'Ufficio a Giarre sarebbero stati sufficienti circa ottantamila euro per anno, da ripartire tra gli otto Comuni, costo che sarebbe risultato assolutamente abbordabile per garantire quest'estremo baluardo di giustizia in una zona ove la richiesta di tale servizio aumenta pressoché quotidianamente e non può mancare un presidio di legalità. Senonché, al ministero della Giustizia la richiesta di mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace di Giarre entro il termine sopraindicato è stata inviata solo dai Comuni di Giarre, Sant'Alfio e Piedimonte, che si sono consorziati ed i cui cittadini potranno usufruire del servizio e confidano nell'accoglimento da parte del ministero entro i prossimi dodici mesi. Per dovere e completezza di cronaca, va precisato che anche il Comune di Riposto si è espresso per il mantenimento del Giudice di Pace, giusta delibera del Commissario Regionale n. 68 del 24.4.2013, pubblicata all'Albo Pretorio comunale il 30.4.2013, che si spera possa integrare la documentazione prodotta.



Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

“CAMMINO”: inaugurata la sede territoriale di Catania

di Maria Elena Parisi

CATANIA - Si inaugura a Catania la sede territoriale di “Cammino - Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni”. L’Associazione, istituita a Roma il 21 gennaio 1999, è stata la prima a costituirsi tra le Camere minorili a carattere nazionale e conta, ad oggi, quaranta sedi in tutta Italia.

Sorta con il preciso intento e la piena consapevolezza di porsi come soggetto attivo e socialmente responsabile di un percorso di rinnovamento e di riforma che ponga la persona – e in particolare quella minore di età – e i suoi diritti fondamentali, al centro del sistema delle relazioni familiari, “Cammino” ha aderito alla Consulta per la Giustizia Europea dei Diritti dell’uomo, è stata tra i promotori dell’Osservatorio sul Trattato di Lisbona, ha aderito all’Associazione Internazionale dei Giudici dell’Infanzia e della Famiglia (*International association of youth and family judges and magistrates*), nella piena consapevolezza che lo spazio giuridico europeo è oramai una realtà viva

che deve essere tenuta presente anche nella concreta operatività quotidiana del ceto forense.

Sin dalla sua costituzione, “Cammino” ha puntato all’alto ruolo costituzionale e di funzione sociale dell’Avvocatura nei procedimenti sulle relazioni familiari, ribadendo sempre la difesa della dignità e del ruolo del difensore in materia di famiglia e minori. “Cammino” pone da sempre particolare attenzione alla formazione professionale dei soci, che realizza attraverso incontri detti di “autoformazione”, aggiornamenti mensili della giurisprudenza italiana ed europea, organizzazione di gruppi di studio, pubblicazioni di opere monografiche sui temi di maggiore interesse e con l’espletamento sino ad oggi di oltre centocinquanta eventi rivolti all’Avvocatura, alla Magistratura ed a tutti gli operatori del settore.

L’Associazione, nata con la consapevolezza della necessità di inserirsi in un percorso evolutivo del diritto delle relazioni fa-



LA FILIAZIONE OGGI
Dottrina e Giurisprudenza a confronto

Le nuove competenze

14 Giugno 2013 - ore 15,00
Palazzo della Cultura - Cortile Platamone (CT)

Prof. Cesare Massimo Bianca
Professore Emerito - Università La Sapienza di Roma

Prof. Tommaso Auletta
Professore Ordinario Ist. Diritto Privato Dip. Giurisprudenza - Università di Catania

Moderatore: Avv. Riccardo Liotta
Presidente CamMiNo - Sede di Catania

TAVOLA ROTONDA:

Dott.ssa Maria Rosaria Castorina
Giudice 1ª Sez. Tribunale di Catania

Dott. Umberto Zingales
Giudice Tribunale per i Minorenni di Catania

Avv. Carmelo Padalino
Responsabile Sito www.affidocondiviso.it - Foro di Catania

Moderatore: Avv. Maria Giovanna Ruo
Presidente Nazionale CamMiNo - Foro di Roma

Con il Patrocinio di:

Inclusione on-line al sito www.cammino.org
Evento gratuito - Accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Catania n. 4 crediti
Comitato Organizzativo CamMiNo, Sede Territoriale di Catania:
Avvocati Riccardo Liotta, Maria Elena Parisi, Cinzia Cattoretti, Della Giardini - 095.539200

miliari in corso e con la precisa volontà di stimolarlo, ha da sempre colloquiato con le Istituzioni, le diverse professionalità e le altre associazioni, svolgendo una intensa attività di partecipazione alle audizioni parlamentari, di stimolo al Legislatore e all'Esecutivo per riforme organiche e tecnicamente adeguate, di promozione delle riforme, aprendo tavoli di lavoro con le altre associazioni forensi del settore, con le Istituzioni universitarie e di ricerca, con gli operatori sociali e sanitari e con la Magistratura specializzata (AMMF - Associazione Magistrati Minori e Famiglia; ADMI - Associazione donne magistrato italiane). Di recente ha sottoscritto con l'UNICEF Italia una lettera di intenti allo scopo di promuovere congiuntamente iniziative di incontri formativi di approfondimento sui diritti dei bambini e degli adolescenti. A giugno l'inaugurazione della sede di Catania di "Cammino", con un evento formativo avente ad oggetto la novellata norma-

tiva sulla filiazione (L. n. 219/12). L'evento, patrocinato dall'Assessorato alle Pari opportunità del Comune di Catania e dall'Ordine degli Avvocati di Catania, si è fregiato della presenza di illustri relatori, quali: il Prof. Cesare Massimo Bianca, emerito dell'Università "La Sapienza" di Roma, Presidente della Commissione per lo studio e l'approfondimento delle questioni giuridiche afferenti la famiglia, che ha elaborato il disegno di legge della 219/12; il Prof. Tommaso Auletta, Ordinario di Istituzioni di diritto privato presso il dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Catania, membro della prima Commissione che si è occupato della riforma sulla filiazione; la Dott. Maria Rosaria Castorina, Magistrato della Prima Sezione civile, il Dott. Umberto Zingales, Magistrato del Tribunale per i Minorenni di Catania; l'Avv. Maria Giovanna Ruo, Presidente nazionale di "Cammino", e l'Avv. Carmelo Padalino, responsabile del sito www.affidocondiviso.it; Moderatore è stato l'avv. Riccardo Liotta, Presidente della sezione etnea dell'associazione.

«Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società», recita la Costituzione della Repubblica Italiana: è con questo spirito che la neofita Associazione si offre al mondo giuridico catanese.

COMUNICATO PER LE ASSOCIAZIONI FORENSI

È giusto ed opportuno che tutte le associazioni forensi siano presenti, sia pure a rotazione, nelle nostre pagine ad esse dedicate. Invitiamo, pertanto, le associazioni forensi che lo desiderassero ad inviarci i loro articoli (inclusi i rinnovi dei Direttivi), muniti preferibilmente di immagini fotografiche di buona qualità, facendoceli pervenire previo contatto con i membri del Comitato di Redazione, i cui recapiti telefonici e di posta elettronica sono disponibili nell'Annuario dell'Ordine degli Avvocati.

PER ALFIO FINOCCHIARO

di Enzo Mellia

La giornata è grigia e il sole non si vede neppure. Rientro a casa. È finita, da pochi minuti, la cerimonia a Palazzo di Giustizia. Alfio se n'è andato martedì 19 febbraio

scorso, in una fredda mattina con la nera sabbia dell'Etna che ha sporcato i tetti e le strade di Riposto. Percorro l'autostrada, quella stessa che Alfio, avvocato di provincia come me, faceva quasi tutti i giorni, con la potente e adorata Bmw. I ricordi sono tanti, per stretta frequentazione, scandita dal bello e dal brutto. Pochi mesi fa, mi parlò dell'orgoglio dei figli, dei propri e dei miei e di quelli di tutti. Alfio comprendeva i giovani, era loro amico e li incoraggiava sempre. Uomo sensibilissimo e di raffinate letture. Un grande avvocato,



(Foto tratta da archivio Lions Club Giarre-Riposto: www.lionsclubgiarreriposto.org)

spasimava sui fogli della causa, sezionando e studiando ogni ganglio, il più minuto che vi fosse. Era, soprattutto, una persona che sapeva, tormentosamente, riconoscere e visita-

re le contraddizioni della vita perché aspirava ad un fine di verità. Aveva un pensiero, costante: il pensiero dell'amore. Mi regalò, tanti anni fa, "L'amore ai tempi del colera", di Gabriel García Márquez. Come a spiegarmi che c'è l'amore vero, quello carnale e quello, soltanto, folle. Sapeva che il cervello è territorio inesplorato. Eppure, tentava di addentrarsi in quei pericolosi sentieri. L'Etna, adesso, di trasverso, lo guarda lì dove riposa. Il mare lo chiama ogni notte. Alfio, profondo conoscitore dei lirici greci, canta assieme a lui.

RICORDO DELL'AVVOCATO SARO BRANCA

di Enzo Mellia



Saro Branca aveva gli occhi aguzzi, fieri e taglienti di un soldato. E soldato della toga fu. Schiena dritta, stile asciutto e moderno, non indulgeva, mai, alla retorica.

Aveva trascorso la sua infanzia a Palazzolo Acreide (i Greci avevano, certamente, segnato il suo carattere!) e poi s'era trasferito a Catania. Il padre fu inflessibile e corretto Presidente della Corte d'Assise.

Saro, laureatosi col prof. Luigi Scarano con una tesi dal titolo: «La causa d'onore nei delitti» e praticante nel prestigioso Studio dell'Avv. Gioacchino Vasquez, delle buone virtù (e non solo della professione) fu assertore coraggioso e schietto.

Nelle questioni di diritto processuale penale fu, sempre, arguto e puntuale tanto da far parte della relativa commissione di studi in seno all'Ordine degli Avvocati di Catania. Se n'è andato, silenziosamente, sfidando la malattia e guardandola, beffardo, francescano, con i suoi occhi azzurri.



Giurisprudenza penale etnea

a cura di Fabrizio Seminara *

Vita Forense comincia da questo numero la pubblicazione di alcune massime e sentenza integrali in materia penali.

La Commissione di Studio in Diritto Sostanziale e Procedurale cercherà, di volta in volta, di estrapolare alcune delle statuizioni più interessanti emesse da organi giudicanti del nostro Distretto o della Suprema Corte a seguito di impugnazione di pronunce locali.

Con l'auspicio che il servizio risulti utile e gradito alla classe forense, invitiamo tutti i Colleghi a collaborare, segnalandoci le decisioni ritenute di maggior rilievo (le massime dovranno essere inoltrate in formato *Word*, accompagnate dalla copia originale in formato *PDF*. Non si accetteranno invii effettuati solamente in formato *PDF* o a mezzo fax, per ragioni di esigenza tipografiche).

1. *La bancarotta postfallimentare si perfeziona nel momento in cui le condotte previste dal primo comma dell'art. 216 L.F., ancorché realizzate dopo la dichiarazione di fallimento, cagionino un pregiudizio alle ragioni dei creditori della massa. In particolare è necessario che la condotta di distrazione si concreti in quegli atti dispositivi con cui l'imprenditore, con manifesta e grave imprudenza, faccia uscire dal patrimonio il bene determinando un notevole impegno per il patrimonio sociale.*

Qualora tali atti non vengano sufficientemente provati, il fatto è da ritenersi insussistente. Sent. n. 3004/11, 18.10.2011, Trib. Catania, I Sez. Penale in composizione Collegiale.

2. *L'attenuante del V comma ex art. 73 D.P.R. n. 309/90 va riconosciuta in base alla natura della sostanza nonché al dato ponderale della sostanza posta in sequestro e non sulla scorta del numero delle dosi ricavabili, il quale incide solo nella determinazione della pena base. (Nello specifico La Corte ha riconosciuto l'attenuante ex V comma ad un soggetto che illecitamente deteneva 42,92 grammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana, pari a centosessanta dosi).* C. App. Catania, Sez. II penale, Sent. n. 2898 D del 6.12.2012.

3. *Contro l'ordinanza emessa dal Prefetto che dispone la revoca della patente di guida al soggetto sottoposto a libertà vigilata art. 120 cds, in combinato disposto con gli artt. 228 c.p. e 190 att. c.p.p., il Magistrato di Sorveglianza è da considerarsi competente a decidere su una eventuale deroga della prescrizione imposta. Ed infatti,*

qualora non sussistano vizi di legittimità da eccepire alla giurisdizione del Giudice Ordinario (e vedi Cassazione Civile SS.U.U. n. 2446/06 del 6.2.2006), ma ragioni inerenti all'attività di risocializzazione del soggetto, quali ad esempio la necessità di guidare l'auto per raggiungere il posto di lavoro, il Giudice di Sorveglianza può derogare l'ordinanza emessa dal Prefetto.

Ord. 2.10.2013, Trib. Misure Sorv. Catania.

4. *In tema di bancarotta fraudolenta documentale, va riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 217, comma 2, L. Fall., la condotta dell'imputato che, quantomeno per colpa e negligenza, ometteva di tenere regolarmente le scritture contabili e non le consegnava al curatore fallimentare, posto che, con riguardo a tale fattispecie così derubricata, l'elemento soggettivo può indifferentemente essere costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabile quando la gente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere la documentazione contabile (fattispecie nella quale l'imputato è stato ritenuto colpevole per il reato di bancarotta semplice documentale, così riqualificato, non avendo efficacia scusante il fax inviato dalla difesa al curatore dopo la chiusura del fallimento, nel quale si offrivano le scritture asseritamente tenute all'epoca da un commercialista incaricato dal padre dell'accusato, il quale non ebbe a presentarle al curatore tempestivamente quando era in corso la procedura fallimentare sol perché al quel tempo versava in un grave disagio psichico, dovuto all'abuso di alcool e sostanza stupefacenti, riscontrato fra le altre cose dalla sottoposizioni del soggetto ad un TSO e dall'essere stato il medesimo ritenuto affetto in sede peritale, seppur capace di intendere e volere, da grave stato depressivo dovuto ad un serio disturbo della personalità).*

G.U.P. presso Trib. Catania, sent. n. 152/13 dell'11.2.2013.

5. *La lettura costituzionalmente orientata della norma di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/90 comporta la non punibilità di una modesta coltivazione domestica se non ricorre alcun elemento probatorio dal quale farne derivare un fine diverso dall'uso personale.*

Alla luce della Decisione Quadro 2004/757/GAI del Consiglio dell'Unione Europea del 25/10/2004 (che esclude dal campo di applicazione della legge quadro le condotte descritte al paragrafo 1, se tenute dai loro autori soltanto ai fini del loro consumo personale quale definito



dalle rispettive legislazioni nazionali), non sussiste la violazione dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90 nell'ipotesi di coltivazione domestica di modeste quantità di stupefacente destinato ad uso personale o di cui, comunque, non è comprovata la destinazione alla cessione a terzi.

Il Giudice nazionale, nell'applicare il diritto interno, deve attenersi ad una interpretazione "conforme" alle decisioni-quadro adottate nell'ambito del titolo VI del Trattato sull'Unione europea. Il Giudice dello Stato membro, quindi, è tenuto ad applicare il diritto nazionale per quanto possibile "alla luce della lettera e dello scopo della decisione-quadro", al fine di conseguire il risultato perseguito da questa e di conformarsi così all'art. 34, n. 2 - lett. b), del Trattato.

(Tribunale di Catania, Sezione distaccata di Acireale, 21.5.2013).

6. L'inosservanza di ordinanze sindacali integra la contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. solo ove si tratti di provvedimenti contingibili e urgenti, adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa, mentre resta estranea alla sfera di applicazione di tale norma incriminatrice l'inottemperanza a ordinanze sindacali, ancorché concernenti la materia dell'igiene pubblica, volta a dare applicazione a leggi o regolamenti, in quanto l'omissione è in tal caso punita con la sanzione amministrativa dall'art. 7 bis del T.U. sull'ordinamento degli enti locali.

(Tribunale di Catania, Sezione distaccata di Acireale, 29.4.2013).

* **Consigliere Ordine Avvocati; Commissione di Studio in Diritto Sostanziale e Procedurale.**

Consiglio Nazionale Forense

Il commento alle ultime modifiche sul cd. "decreto del fare"

ROMA - Con un comunicato ufficiale diramato il 16 luglio scorso il CNF ha così commentato gli emendamenti al capitolo giustizia del cd. "decreto del fare", approvate nel corso della stessa notte in Commissione Affari Costituzionali e Bilancio della Camera dei deputati: Il Parlamento ha fatto un buon lavoro per attenuare o superare la distorsioni del decreto n. 69/2013. Anche se non siamo ancora al risultato ottimale e c'è ancora lavoro da fare. Questo è il commento del CNF agli emendamenti al decreto del fare, approvati stanotte alla Camera. Ne ha parlato il consigliere segretario Andrea Mascherin nell'Incontro con i Parlamentari: l'Avvocatura illustra la propria proposta-Negoziazione assistita e Camera arbitrali», organizzato a Roma dalle Unioni forensi.

«L'aver posto un limite temporale alle obbligatorieta della mediazione significa aver riconosciuto che questo aspetto non appartiene all'istituto», ha detto Mascherin. «Bene anche aver previsto la gratuità del primo incontro che non si concluda con l'accordo e la necessaria assistenza tecnica. Finalmente è stato anche riconosciuto un ruolo sussidiario all'Avvocatura, competente anch'essa a seguire le domande di divisione congiunta; ed è stata soppressa la norma sul Foro delle società estere». Tutte richieste avanzate dal CNF nel corso dell'audizione alla Camera come subordinate necessarie allo stralcio.

«Giustizia, salute e istruzione sono pilastri

della vita democratica sui quali non si può risparmiare. Nessun cittadino deve restare indietro», ha riferito Mascherin. «Diamo atto ai presidenti della commissione affari costituzionali e giustizia e ai parlamentari di tutte le forze politiche di aver contribuito a migliorare il testo del decreto, con competenza e in una dialettica corretta e propositiva».

IN DISTRIBUZIONE IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO

È in distribuzione gratuita presso gli uffici del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, nel Palazzo di Giustizia, la nuova edizione del Codice Deontologico Forense, contenente in allegato anche il testo della nuova disciplina dell'Ordinamento Professionale di cui alla L. n. 247/2012.

Gli avvocati iscritti all'Ordine possono ritirarne copia.

